

1^a SERIE SPECIALE

**DIREZIONE EDITORIALE
SETTORE SVILUPPO E RAPPORTI
CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE**

Spedizione in abbonamento postale Gruppo 1 (70%)

Anno 134° — Numero 17

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 21 aprile 1993

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85091**

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 163. Sentenza 2-15 aprile 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Provincia autonoma di Trento - Accesso alle carriere direttive e di concerto del ruolo tecnico del servizio antincendi - Requisiti - Possesso di una statura fisica minima indifferenziata per uomini e donne - Violazione del principio di uguaglianza - «Discriminazione indiretta» a sfavore delle persone di sesso femminile - Illegittimità costituzionale.

(Legge provincia autonoma di Trento 15 febbraio 1980, n. 3, art. 4, n. 2)

Pag. 9

N. 164. Sentenza 2-15 aprile 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Tassa automobilistica - Determinazione - Criteri di pagamento in base alle risultanze presso il P.R.A. - Ragionevolezza - Trascrizione ed annotazione quali istituti atti a porre una presunzione soltanto relativa - Inammissibilità e non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(D.-L. 30 dicembre 1982, n. 933, art. 5, ventisciesimo, trantaduesimo e trentatreesimo comma, convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53).

(Cost., artt. 3 e 53, primo e secondo comma)

» 14

N. 165. Sentenza 2-15 aprile 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Gratuito patrocinio - Ammissibilità - Requisito reddituale - Redditi dei familiari conviventi con l'istante - Diversità della disciplina vigente per il processo penale e per i giudizi civili - Giustificazione nella diversità delle situazioni comparate - Non fondatezza.

(Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 3, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 17

N. 166. Sentenza 2-15 aprile 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Agricoltura e foreste - Regione Emilia-Romagna - Allevamento - Qualificazione di insediamento civile ai fini degli scarichi fognari - Trattamento sanzionatorio penale - Divieto per le regioni di interferire in campo penale - Necessità di determinazione da parte del giudice *a quo* degli scarichi come «nuovi» o invece preesistenti alla legge n. 319/1976 - Inammissibilità.

(Legge regione Emilia-Romagna 29 gennaio 1983, n. 7, art. 6, modificato con le leggi regionali nn. 13/1984 e n. 42/1986).

(Cost., artt. 3, 25 e 117)

» 19

N. 167. Sentenza 2-15 aprile 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ambiente (tutela dell') - Regione Sicilia - Insediamenti produttivi - Scarichi - Disciplina - Proroga con legge regionale dell'adeguamento agli indici tabellari - Omessa impugnazione della legge - Erroneo riferimento del giudice remittente all'art. 117 della Costituzione - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(Legge regione Sicilia 1° febbraio 1991, n. 8, art. 3).

(Cost., artt. 25 e 117)

Pag. 21

N. 168. Sentenza 2-15 aprile 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ambiente (tutela dell') - Regione Lazio - Insediamenti produttivi e civili - Scarichi - Disciplina - Obbligo di autorizzazione senza previsione di alcuna sanzione penale - Determinazione delle conseguenze sanzionatorie demandate al G.O. competente nel merito - Non fondatezza.

(Legge regione Lazio 15 settembre 1982, n. 41, art. 7).

(Cost., artt. 3 e 25)

24

N. 169. Sentenza 2-15 aprile 1993.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Impiego pubblico - Regioni - Dipendenti della sanità - Rischio radiologico - Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 ottobre 1992, prot. n. 4179/92/6/2.31 - Inidoneità ad incidere sull'esercizio della competenza regionale - Inammissibilità

26

N. 170. Ordinanza 2-15 aprile 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Stoccaggio di rifiuti tossici e nocivi - Mancanza di autorizzazione - Sanzioni penali - Determinazione - Criteri - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 213/1991) - Manifesta inammissibilità.

(Legge regione Marche 26 aprile 1990, n. 31, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 25 e 117)

29

N. 171. Ordinanza 2-15 aprile 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Leva militare - Servizio prestato - Benefici ai fini della posizione del lavoro - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 455/1992) e manifestamente infondata (ordinanza n. 49/1993) - Manifesta infondatezza.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 7, primo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 52, secondo comma)

30

N. 172. Ordinanza 2-15 aprile 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Contenzioso - Definizione agevolata - Richiesta - Sospensione del procedimento - Medesima questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanze nn. 361/1992 e 50/1993) - Manifesta infondatezza.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 34, primo e quinto comma, secondo periodo).

(Cost., artt. 33, primo comma, 53, primo comma, e 97, primo comma)

Pag. 31

N. 173. Ordinanza 2-15 aprile 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Regione Toscana - Azioni formative - Regioni - Realizzazione - Coordinazione con il Ministero del lavoro - Mancata conversione in legge del d.-l. impugnato - Manifesta inammissibilità.

(D.-l. 8 ottobre 1992, n. 398, art. 3, terzo comma).

(Cost., artt. 3, 97, 117 e 118)

» 32

N. 174. Ordinanza 2-15 aprile 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Regione Emilia-Romagna - UU.SS.I.I. - Amministratori straordinari e comitati dei garanti - Compensi - Modalità di determinazione - Conferma o rinnovo degli amministratori straordinari scaduti - Mancata conversione in legge del d.-l. impugnato - Manifesta inammissibilità.

(D.-l. 26 ottobre 1992, n. 418, art. 1, secondo e quarto comma).

(Cost., artt. 3, 36, 97, 117, 119 e 123)

» 34

N. 175. Ordinanza 2-15 aprile 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Dichiarazioni già rese dal teste al p.m. o alla p.g. e utilizzate per le contestazioni - Valutazione ai fini del merito - *Ius superveniens*: sostituzione dell'art. 500 del c.p.p. ad opera del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, art. 7, quarto comma, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356 - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(C.P.P., art. 500, terzo e quarto comma)

» 35

N. 176. Ordinanza 2-15 aprile 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Dibattimento - Imputato contumace - Dichiarazioni rese alla p.g. - Lettura - Divieto - Medesima questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 476/1992) - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 513, primo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 112)

36

N. 177. Ordinanza 2-15 aprile 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - I.N.P.S. - Pensioni - Somme indebitamente riscosse - Irripetibilità - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 39/1993) - Manifesta inammissibilità.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, primo comma).

(Cost., artt. 3, 38, 101 e 104)

Pag. 38

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 24. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 9 aprile 1993 (dalla regione Toscana).

Controlli amministrativi - Disposizioni a tutela della legittimità dell'azione amministrativa - Attribuzione al procuratore regionale presso la Corte dei conti del potere di proporre ricorso al t.a.r. (nonché di resistere ed intervenire nei giudizi innanzi a questo pendenti e di proporre eventualmente appello al Consiglio di Stato) avverso atti e provvedimenti di pubbliche amministrazioni, in vista dell'interesse generale al buon andamento e alla imparzialità delle stesse, a tutela della legittimità dell'azione amministrativa - Interferenza di detta attività di controllo con quella già esercitata in via preventiva dalla commissione statale di controllo sugli atti della regione - Indebita attribuzione ad un organo giurisdizionale del potere di attivazione di un giudice di un diverso ordine giurisdizionale - Invasione della sfera di autonomia regionale e lesione del principio della tassatività e insuscettibilità di estensione da parte del legislatore dei controlli sulle regioni, affermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 229/1989).

(D.-L. 8 marzo 1993, n. 54, artt. 3 e 5).

(Cost., artt. 5, 97, 100, secondo comma, 115, 117, 118, 125, 126, 127 e 134)

Pag. 41

N. 166. Ordinanza della Corte dei conti di Roma del 30 marzo 1992.

Pensioni - Pensione di reversibilità attribuita ad orfani maggiorenni di dipendenti statali - Condizioni - Nullatenenza (riconosciuta al di sotto di un reddito di L. 960.000) - Revoca della pensione in caso di superamento di tale limite - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai più elevati limiti di reddito previsti per la revoca delle pensioni di guerra - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 133/1972 e 186/1988.

(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 85, secondo comma).

(Cost., art. 3)

45

N. 167. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Toscana del 19 febbraio 1992.

Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti degli enti locali - Indennità premio di fine servizio corrisposta dall'I.N.A.D.E.I. per il servizio non di ruolo a suo tempo non riscattato - Determinazione sull'ultimo stipendio in godimento alla data di entrata in vigore della legge n. 152/1968 - Mancata previsione della rivalutazione della retribuzione imponibile al momento della definitiva cessazione dal servizio - Incidenza sul principio di uguaglianza nonché sui principi della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 3 e 28 del 1957 e 208/1986.

(Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 16, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 36)

47

N. 168. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Torino del 2 febbraio 1993.

Processo penale - Procedimento pretorile - Indagini preliminari - Richiesta di archiviazione del p.m. - Ritenuta necessità di ulteriori indagini da parte del g.i.p. - Supposta dovuta fissazione, in tale ipotesi, dell'udienza preliminare, per interpretazione della Corte di cassazione - Lamentata disparità di trattamento, nell'ambito del procedimento pretorile, rispetto all'accoglimento della richiesta di archiviazione o alla richiesta di formulazione dell'imputazione - Violazione della direttiva che sancisce il criterio di massima semplificazione per il procedimento avanti al pretore.

(C.P.P. 1988, artt. 409 e 554, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 77)

Pag. 51

N. 169. Ordinanza del tribunale di Ferrara dell'8 febbraio 1993.

Processo penale - Dibattimento - Progressiva conoscenza degli atti delle indagini preliminari da parte dei giudici per averne preso visione in occasione della richiesta di applicazione della pena proposta dall'imputato e respinta dal collegio - Lamentata omessa previsione di incompatibilità - Irrazionalità - Compressione del diritto di difesa - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 186/1992.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24)

54

N. 170. Ordinanza del giudice conciliatore di Roma del 4 gennaio 1993.

Avvocato e procuratore - Determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni giudiziarie in materia civile, penale ed extragiudiziale - Previsione che nelle cause trattate dai procuratori senza assistenza di avvocato devono essere liquidate per la difesa gli onorari di avvocato, indicati da apposita tabella, ridotti della metà - Incidenza sulla tutela del lavoro nonché sul principio della parità di retribuzione a parità di lavoro.

(D.M. 24 novembre 1990, n. 392, art. 8).

(Cost., artt. 35 e 36)

55

N. 171. Ordinanza del pretore di Genova del 18 febbraio 1993.

Previdenza e assistenza sociale - Lavoratori dipendenti - Pre pensionamento delle lavoratrici di età superiore a cinquanta anni - Trattamento di quiescenza sulla base della anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quello di compimento del cinquantesimo anno di età - Mancata previsione del riconoscimento di anzianità contributiva aumentata fino a cinque anni come per i lavoratori di sesso maschile - Ingiustificato deteriore trattamento delle lavoratrici rispetto ai lavoratori - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 137/1986, 498/1988, 371/1989 e 503/1991.

(Legge 23 aprile 1981, n. 155, art. 16).

(Cost., artt. 3 e 37)

57

N. 172. Ordinanza del tribunale militare di Padova del 26 gennaio 1993:

Reati militari - Rifiuto del servizio militare per gravi motivi (nella specie: situazione familiare particolarmente difficile) anche se diversi da quelli indicati nella legge n. 772/1972 sull'obiezione di coscienza e manifestato successivamente all'assunzione del servizio - Inapplicabilità, in tale ipotesi, della più favorevole normativa prevista per il rifiuto del servizio per motivi di coscienza nonché dell'esonero del servizio a pena già espiata per tale reato riconosciuto - Incidenza sui diritti dell'uomo, sul principio di uguaglianza, sul diritto alla manifestazione delle proprie convinzioni religiose e sul principio della funzione rieducativa della pena.

(Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, secondo e terzo comma).

(Cost., artt. 2, 3, 19, 21 e 27) .

Pag. 59

N. 173. Ordinanza del tribunale di Torino del 22 gennaio 1993.

Processo penale - Dibattimento - Contestazione di fatto nuovo risultante dal dibattimento - Consenso dell'imputato alla contestazione - Mancata previsione della possibilità di procedere con il rito abbreviato con conseguente inapplicabilità dell'attenuante di cui all'art. 444 del c.p.p. - Irragionevolezza con incidenza sul diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 446, primo e terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 24)

64

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'ordinanza della Corte costituzionale 1-6 aprile 1993, n. 144. (Ordinanza pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - I^a serie speciale - Corte costituzionale - n. 16 del 14 aprile 1993)

Pag. 66

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

n. 163

Sentenza 2-15 aprile 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Provincia autonoma di Trento - Accesso alle carriere direttive e di concerto del ruolo tecnico del servizio antincendi - Requisiti - Possesso di una statura fisica minima indifferenziata per uomini e donne - Violazione del principio di uguaglianza «Discriminazione indiretta» a sfavore delle persone di sesso femminile - Illegittimità costituzionale.

(Legge provincia autonoma di Trento 15 febbraio 1980, n. 3, art. 4, n. 2).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Provincia autonoma di Trento 15 febbraio 1980, n. 3 (Norme concernenti il trasferimento alla Provincia autonoma di Trento del personale della Regione Trentino-Alto Adige addetto agli uffici dell'ispettorato provinciale del servizio antincendi e di quello appartenente al corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento e altre disposizioni riguardanti il personale provinciale), che ha introdotto l'art. 56-*bis* della legge della Provincia autonoma di Trento 23 agosto 1963, n. 8 (Ordinamento degli uffici e Statuto del personale della Provincia di Trento), promosso con ordinanza emessa il 5 maggio 1992 dal Pretore di Trento nel procedimento civile instaurato da Ceschini Mariantonia e dalla Commissione provinciale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna contro la Provincia autonoma di Trento, iscritta al n. 408 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento della Provincia autonoma di Trento;

Udito nell'udienza pubblica del 23 marzo 1993 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Udito l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per la Provincia autonoma di Trento;

Ritenuto in fatto

1. Nel giudizio promosso dalla Commissione provinciale per la realizzazione della parità tra uomo e donna e da una aspirante al posto di funzionario del Servizio antincendi della Provincia di Trento, che era stata esclusa dal relativo concorso a seguito dell'accertamento del difetto del richiesto requisito della statura minima, il pretore di Trento ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge provinciale 15 febbraio 1980, n. 3 (Norme concernenti il trasferimento alla Provincia autonoma di Trento del personale della Regione Trentino-Alto Adige addetto agli uffici dell'ispettorato provinciale del servizio antincendi e di quello appartenente al corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento e altre disposizioni riguardanti il personale provinciale), che ha introdotto l'art. 56-*bis* della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8 (Ordinamento degli uffici e Statuto del personale della Provincia di Trento), nella parte in cui prevede, in modo indifferenziato per uomini e donne, la statura non inferiore a metri 1,65 tra i requisiti

richiesti per l'accesso alle carriere direttive e di concetto del ruolo tecnico del servizio antincendi. Secondo il giudice rimettente, la disposizione impugnata violerebbe gli artt. 3, primo e secondo comma, e 37, primo comma, della Costituzione, nonché gli artt. 4 e 8 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), in relazione alle norme fondamentali di riforma economico-sociale contenute nell'art. 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) e nell'art. 4, primo e secondo comma, della legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro).

Dopo aver ricordato che la Provincia di Trento, convenuta nel processo *a quo*, aveva eccepito in quella sede il difetto di giurisdizione, il pretore rimettente osserva, in punto di rilevanza, che la clausola del bando di concorso contestata nel giudizio pendente di fronte a lui, la quale costituisce pedissequa riproduzione di un'espressa norma di legge provinciale, non sarebbe soggetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, come pure sostiene la Corte di cassazione, poiché diffusa è in dottrina la tesi che le controversie sul pubblico impiego, escluse dalla cognizione del giudice ordinario, presuppongono un rapporto già costituito. Al contrario, nel caso, continua il giudice *a quo*, si è in una fase anteriore alla costituzione di quel rapporto, in relazione alla quale le ricorrenti nel giudizio principale fanno valere una posizione giuridica rientrante nella categoria dei diritti soggettivi e, precisamente, il diritto costituzionale alla parità di trattamento in materia di lavoro. Le parti ricorrenti, infatti, non richiedono che il posto in concorso possa essere assegnato indipendentemente dal requisito di una statura minima e non contestano, quindi, il cattivo uso del potere discrezionale della pubblica amministrazione in ordine alla determinazione delle clausole del bando. Esse, invece, denunciano un atto dell'amministrazione, corrispondente a una conforme scelta del legislatore provinciale, in quanto avrebbe una natura discriminatoria nel richiedere, in modo indifferenziato per i due sessi, l'identica statura minima, senza tener conto della diversa struttura fisica media dell'uomo e della donna. In altri termini, afferma il giudice *a quo*, le parti ricorrenti contestano la violazione dell'obbligo della pubblica amministrazione di non effettuare «discriminazioni indirette» fondate esclusivamente sul sesso, obbligo di fronte al quale sussisterebbe il diritto soggettivo alla parità di trattamento delle ricorrenti. Pertanto, come è stato deciso anche da altre preture, non si potrebbe negare la giurisdizione in materia del pretore del lavoro.

Né è di ostacolo a ciò, continua il giudice *a quo*, il fatto che le ricorrenti chiedono la dichiarazione di inefficacia dell'atto amministrativo impugnato, poiché, in analogia con la particolare tutela apprestata dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori in relazione alla circostanza che il comportamento antisindacale si sostanzia in un provvedimento amministrativo, anche il rimedio previsto dall'art. 15 della legge n. 907 del 1977 contro le condotte discriminatorie del datore di lavoro fondate sul sesso non dovrebbe fermarsi di fronte a condotte di tal genere realizzate con atti amministrativi. Del resto, conclude sul punto il giudice *a quo*, se così non fosse, si dovrebbe riferire all'art. 15, prima citato, un limite non previsto, nel senso che si dovrebbe dire che tale articolo non offre tutela ai comportamenti discriminatori posti in essere da datori di lavoro pubblici e concretantesi in provvedimenti amministrativi.

In ordine al merito della questione il pretore rimettente osserva che l'ipotesi esaminata costituisce un caso di scuola di «discriminazione indiretta», ai sensi dell'art. 4 della legge n. 125 del 1991, poiché si è di fronte a un trattamento pregiudiziale conseguente all'adozione di criteri che svantaggiano in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori di sesso femminile, stante il fatto che l'altezza «normale» femminile, secondo parametri medico-statistici, oscilla da metri 1,51 a metri 1,73 contro quella maschile, oscillante fra metri 1,63 e metri 1,87. Nel richiedere un'indifferenziata statura minima di metri 1,65, la disposizione impugnata si pone nettamente al di sopra della statura media femminile, finendo per escludere dal concorso la maggioranza delle candidate donne in ragione del loro sesso. Essa, pertanto, appare innanzitutto contraria all'art. 3, primo e secondo comma, e all'art. 37 della Costituzione, i cui principi sono stati attuati nel campo del lavoro dalle leggi n. 903 del 1977 e n. 125 del 1991, in quanto disciplina in modo omogeneo situazioni la cui eterogeneità è connessa alla naturale diversità di struttura fisica dell'uomo e della donna.

Sempre ad avviso del giudice *a quo*, l'impugnato art. 4 sarebbe, inoltre, irragionevole, poiché la limitazione ivi prescritta non appare giustificata dalla particolarità delle mansioni proprie del posto messo a concorso, che non giustifica un trattamento di fatto più rigoroso verso le donne. Di qui discenderebbe anche la violazione del principio sancito dall'art. 3, secondo comma, della Costituzione, che, al contrario, giustifica trattamenti più favorevoli nei confronti delle donne, diretti a rimuovere le cause della tradizionale disuguaglianza di fatto nell'accesso al lavoro a danno delle persone di sesso femminile.

Infine, secondo il pretore rimettente, la disposizione impugnata sarebbe contraria anche all'art. 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, che vincola l'esercizio della competenza provinciale di tipo esclusivo (nel caso quella relativa alla materia del personale addetto agli uffici delle province autonome) al rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali. E tali sono, secondo lo stesso giudice, le leggi n. 903 del 1977 e n. 125 del 1991, che vietano le «discriminazioni indirette» nel campo del lavoro, costituendo esse i principali momenti di attuazione dei precetti contenuti negli artt. 3 e 37 della Costituzione.

2. — Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Trento, convenuta nel processo *a quo*, per chiedere che la questione sollevata sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.

Sul primo punto, la Provincia osserva che la questione è irrilevante a causa del difetto di giurisdizione del giudice rimettente di fronte a una richiesta di annullamento parziale di un atto amministrativo, qual è il bando di concorso ad un pubblico impiego. Questo, secondo la stessa Provincia, è l'orientamento costante della Corte di cassazione, che non sarebbe contraddetto dall'art. 15, ultimo comma, della legge n. 903 del 1977. Infatti, pur se in tale disposizione si parla di «dipendenti pubblici», si dovrebbe intendere che la giurisdizione del giudice amministrativo abbia ad oggetto tanto i dipendenti con rapporto d'impiego già costituito quanto gli aspiranti all'assunzione.

Nel merito, la questione appare infondata, poiché la disposizione contestata, ad avviso della Provincia, è frutto di una scelta discrezionale del legislatore, che, lungi dall'introdurre un'irragionevole e ingiustificata discriminazione tra uomo e donna, sarebbe diretta a realizzare un'incontestabile e rilevante interesse pubblico. Posto che ai funzionari del servizio antincendi della Provincia di Trento competono anche attività operative nei campi della prevenzione e del soccorso e in quello della protezione civile (ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale del 2 novembre 1984, n. 11012), la difesa della parte convenuta nel giudizio *a quo* afferma conclusivamente che, ove la questione fosse accolta, si realizzerebbe una ingiustificata discriminazione alla rovescia: gli aspiranti uomini, solo in quanto uomini, verrebbero assoggettati a requisiti di prestanza fisica più rigorosi, mentre le aspiranti donne, solo in quanto donne, verrebbero esonerate da un requisito posto obiettivamente per tutelare un fondamentale interesse della collettività.

Considerato in diritto

1. — Con l'ordinanza indicata in epigrafe il pretore di Trento ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge provinciale 15 febbraio 1980, n. 3 (Norme concernenti il trasferimento alla Provincia autonoma di Trento del personale della Regione Trentino-Alto Adige addetto agli uffici dell'ispettorato provinciale del servizio antincendi e di quello appartenente al corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento e altre disposizioni riguardanti il personale provinciale), il quale ha modificato la legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, aggiungendovi, come art. 56-*bis*, l'insieme delle disposizioni contenute nello stesso art. 4.

Secondo il giudice rimettente, l'articolo impugnato, nel prevedere, fra i requisiti particolari per l'accesso alle carriere direttive e di concetto del ruolo tecnico del servizio antincendi, la condizione che i candidati, siano essi indifferentemente uomo o donna, abbiano una statura non inferiore a metri 1,65, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, primo e secondo comma, e 37, primo comma, della Costituzione, nonché con gli artt. 4 e 8 (competenze legislative e amministrative in materia di personale dei propri uffici, attribuite in via esclusiva alle Province autonome) del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in connessione con l'art. 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) e con l'art. 4, primo e secondo comma, della legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro).

La Provincia autonoma di Trento ha formulato un'eccezione di inammissibilità, basata sull'asserito difetto di giurisdizione del giudice rimettente, che deve essere esaminata preliminarmente.

2. — L'eccezione di inammissibilità non può essere accolta.

È giurisprudenza costituzionale costante che eventuali vizi attinenti alla legittima instaurazione del giudizio *a quo* non sono soggetti al riesame di questa Corte, poiché l'autonomia del giudizio di costituzionalità rispetto a quello da cui proviene la questione preclude alla Corte medesima di sostituirsi materialmente al giudice rimettente nel compiere la valutazione relativa ai prerequisiti processuali che precedono l'incardinamento del giudizio di costituzionalità (v., ad esempio, sentenze n. 103 del 1991, n. 239 del 1984, n. 46 del 1983 e n. 131 del 1976). Da ciò consegue che, in sede di verifica dell'ammissibilità della questione sollevata, la Corte può rilevare il difetto di giurisdizione soltanto nei casi in cui questo dovesse essere macroscopico, così che nessun dubbio potrebbe aversi sulla sussistenza di quel vizio (v., ad esempio, sentenze n. 439 del 1991, n. 283 del 1990, n. 414 del 1989 e n. 777 del 1988, nonché ordinanze n. 458 del 1992 e n. 100 del 1988).

Rispetto a tali principi un caso particolare è quello del giudice *a quo*, il quale, dubitando dell'orientamento giurisprudenziale prevalente rivolto in senso contrario, afferma la propria giurisdizione argomentando specificamente sul punto. In recenti pronunzie questa Corte ha precisato che in casi del genere si può pervenire a una dichiarazione di inammissibilità soltanto nella ipotesi in cui le argomentazioni addotte dal giudice rimettente risultassero del tutto implausibili (v. sentenze n. 436 del 1992 e n. 103 del 1993, nonché sentenza n. 112 del 1993).

Il caso in esame rientra nell'ambito delle ipotesi da ultimo ricordate. Il pretore di Trento, infatti, a seguito di un'eccezione preliminarmente sollevata dalla parte convenuta (Provincia di Trento) nel giudizio *a quo*, ha dato ampio spazio nell'ordinanza di remissione a un'argomentata presa di posizione contraria alla giurisprudenza prevalente, che afferma in materia la giurisdizione del giudice amministrativo. Considerato che il giudice *a quo* lamenta la lesione di un

diritto costituzionale fondamentale, facendo leva su orientamenti presenti in alcune decisioni di giudici di merito e rispondenti a posizioni enunciate anche in dottrina, si deve concludere che nel caso non sussiste quella totale mancanza di plausibilità nelle argomentazioni del giudice *a quo* in presenza della quale soltanto si può pervenire, in ipotesi del genere, a una pronuncia d'inammissibilità.

3. — La questione è fondata.

L'art. 3, primo comma, della Costituzione pone un principio avente un valore fondante, e perciò inviolabile, diretto a garantire l'eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge e a vietare che il sesso — al pari della razza, della lingua, della religione, delle opinioni politiche e delle condizioni personali e sociali — costituisca fonte di qualsivoglia discriminazione nel trattamento giuridico delle persone. Il secondo comma dello stesso art. 3 della Costituzione — oltre a stabilire un autonomo principio di eguaglianza «sostanziale» e di parità delle opportunità fra tutti i cittadini nella vita sociale, economica e politica — esprime un criterio interpretativo che si riflette anche sulla latitudine e sull'attuazione da dare al principio di eguaglianza «formale», nel senso che ne qualifica la garanzia in relazione ai risultati effettivi prodotti o producibili nei concreti rapporti della vita, grazie al primario imperativo costituzionale di rimuovere i limiti «di fatto» all'eguaglianza (e alla libertà) e di perseguire l'obiettivo finale della «piena» autodeterminazione della persona e quello della «effettiva» partecipazione alla vita comunitaria.

Il principio di eguaglianza — con il conseguente divieto di discriminazione, diretta o indiretta, in base al sesso — ha una generale applicazione nei rapporti della vita, considerati nella loro concreta conformazione. La Costituzione, comunque, conferisce uno specifico risalto a determinate applicazioni di quel principio in ordine alle relazioni sociali ritenute più significative. Con riferimento ai rapporti di lavoro, l'art. 37 della Costituzione ribadisce il principio di parità di trattamento fra uomo e donna. Inoltre, l'art. 51 della Costituzione sottolinea lo stesso principio in relazione all'accesso agli uffici pubblici. Ma, una volta riconosciuto il diritto alla parità di trattamento fra uomo e donna, la stessa Costituzione prevede, all'art. 37, che il legislatore, nel dare attuazione a quel diritto, sia tenuto a bilanciarlo con altri valori costituzionali e, in particolare, con quelli connessi alle norme che tutelano la maternità e i «diritti della famiglia», in modo che sia assicurato alla donna il diritto-dovere di adempiere alla sua essenziale funzione familiare (v. sentenze n. 210 e n. 137 del 1986 e n. 123 del 1969).

In definitiva, fermo restando il particolare ruolo sociale della donna in riferimento ai valori costituzionali positivamente collegati a quel ruolo (maternità, famiglia, etc.), dall'insieme dei principi appena ricordati deriva il divieto — significativamente enunciato in termini analoghi anche in ambito europeo (v. artt. 2 e 3 della direttiva CEE n. 76/207 del 9 febbraio 1976) — volto a impedire qualsiasi discriminazione basata sul sesso in relazione alle condizioni di accesso nel posto di lavoro e, in particolare, nei pubblici uffici.

4. — Il principio di eguaglianza comporta che a una categoria di persone, definita secondo caratteristiche identiche o ragionevolmente omogenee in relazione al fine obiettivo cui è indirizzata la disciplina normativa considerata, deve essere imputato un trattamento giuridico identico od omogeneo, ragionevolmente commisurato alle caratteristiche essenziali in ragione delle quali è stata definita quella determinata categoria di persone. Al contrario, ove i soggetti considerati da una certa norma, diretta a disciplinare una determinata fattispecie, diano luogo a una classe di persone dotate di caratteristiche non omogenee rispetto al fine obiettivo perseguito con il trattamento giuridico ad essi riservato, quest'ultimo sarà conforme al principio di eguaglianza soltanto nel caso che risulti ragionevolmente differenziato in relazione alle distinte caratteristiche proprie delle sottocategorie di persone che quella classe compongono.

In breve, il principio di eguaglianza pone al giudice di costituzionalità l'esigenza di verificare che non sussista violazione di alcuno dei seguenti criteri: *a)* la correttezza della classificazione operata dal legislatore in relazione ai soggetti considerati, tenuto conto della disciplina normativa apprestata; *b)* la previsione da parte dello stesso legislatore di un trattamento giuridico omogeneo, ragionevolmente commisurato alle caratteristiche essenziali della classe (o delle classi) di persone cui quel trattamento è riferito; *c)* la proporzionalità del trattamento giuridico previsto rispetto alla classificazione operata dal legislatore, tenendo conto del fine obiettivo insito nella disciplina normativa considerata: proporzionalità che va esaminata in relazione agli effetti pratici prodotti o producibili nei concreti rapporti della vita.

5. — La disposizione contestata si inserisce in un articolo di legge (provinciale) diretto a stabilire i requisiti particolari per l'accesso alle carriere direttive e di concetto del ruolo tecnico del servizio antincendi della Provincia autonoma di Trento. Più precisamente, essa è specificamente rivolta a prevedere come criterio di selezione nel relativo concorso pubblico il possesso da parte dei candidati — tanto se di sesso maschile, quanto se di sesso femminile — di una determinata statura minima (pari a metri 1,65). La previsione di tale requisito fisico non è contestata in sé, in ragione del fatto che il personale considerato, pur se è destinato a svolgere normalmente funzioni direttive o impiegatizie, può tuttavia essere adibito, in determinate circostanze, anche a compiti operativi, compiti che, per le

caratteristiche delle attività di cui constano, esigono nei soggetti chiamati ad espletarli una certa prestanza fisica. Ciò che si contesta, invece, è che la previsione di una statura minima identica per gli uomini e per le donne costituirebbe un'irragionevole sottoposizione a un trattamento giuridico uniforme di categorie di persone caratterizzate, in base ai dati desumibili da una media statistica, da stature differenti. Con la conseguenza che le candidate al concorso pubblico precedentemente ricordato sarebbero penalizzate in ragione del sesso, dovendo subire, in conseguenza della disposizione contestata, quella che l'art. 4, secondo comma, della legge n. 125 del 1991 definisce una «discriminazione indiretta».

La fondatezza della doglianza deriva dalla corretta applicazione al caso di specie dei criteri di giudizio, indicati al punto precedente, riconducibili al principio di eguaglianza. Nel condizionare la partecipazione al concorso pubblico sopra detto al possesso del requisito fisico di una determinata statura minima, identica per gli uomini e per le donne, il legislatore provinciale ha individuato come destinataria del precetto normativo contestato una generalità di cittadini, senza distinguere all'interno della categoria le persone di sesso femminile da quelle di sesso maschile. Tale classificazione risponde evidentemente a una valutazione legislativa che è basata su un presupposto di fatto erroneo, vale a dire l'insussistenza di una statura fisica mediamente differenziata tra uomo e donna, ovvero è fondata su una valutazione altrettanto erronea, concernente la supposta irrilevanza, ai fini del trattamento giuridico (uniforme) previsto, della differenza di statura fisica ipoteticamente ritenuta come sussistente nella realtà naturale.

Nel primo caso, la violazione del principio di eguaglianza, stabilito dall'art. 3, primo comma, della Costituzione, è indubitabile, per aver il legislatore classificato una categoria di persone in relazione a caratteristiche fisiche non rispondenti all'ordine naturale, avuto presente che il fine obiettivo della disciplina normativa in esame è quello di selezionare l'accesso al posto di lavoro sulla base di criteri attinenti alla statura fisica. Non meno evidente è la violazione dello stesso principio costituzionale nel secondo caso: in quest'ultima ipotesi, infatti, l'aver previsto un requisito fisico identico per l'uno e per l'altro sesso sul presupposto della irrilevanza, ai fini dell'accesso al posto di lavoro, della diversità di statura fisica tra l'uomo e la donna — mediamente consistente, come risulta da rilevazioni antropometriche, in una differenza considerevole a sfavore delle persone di sesso femminile — comporta la produzione sistematica di effetti concreti proporzionalmente più svantaggiosi per i candidati di sesso femminile — proprio in ragione del loro sesso. In altri termini, l'adozione di un trattamento giuridico uniforme — cioè la previsione di un requisito fisico per l'accesso al posto di lavoro, che è identico per gli uomini e per le donne, — è causa di una «discriminazione indiretta» a sfavore delle persone di sesso femminile, poiché svantaggia queste ultime in modo proporzionalmente maggiore rispetto agli uomini, in considerazione di una differenza fisica statisticamente riscontrabile e obiettivamente dipendente dal sesso.

6. — La violazione, da parte della disposizione di legge contestata, del principio costituzionale di eguaglianza rende superfluo l'esame della compatibilità della stessa disposizione in riferimento agli altri parametri invocati dal giudice *a quo*.

Allo stesso modo è superfluo prendere in considerazione la direttiva della Comunità Economica Europea n. 76/207, precedentemente citata, per il fatto che, limitatamente agli articoli rilevanti per la fattispecie ora esaminata (artt. 2 e 3), la direttiva in questione, per un verso, pone un principio analogo a quello contenuto negli artt. 3, 37 e 51 della Costituzione (v. artt. 2, primo comma; 3, primo comma) e, per altro verso, stabilisce indirizzi rivolti agli Stati membri affinché questi ultimi, nell'adozione della disciplina normativa nazionale conseguente, si conformino al principio sopra enunciato (v. art. 2, secondo, terzo e quarto comma; 3, secondo comma).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, n. 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 15 febbraio 1980, n. 3 (Norme concernenti il trasferimento alla Provincia autonoma di Trento del personale della Regione Trentino-Alto Adige addetto agli uffici dell'ispettorato provinciale del servizio antincendi e di quello appartenente al corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento e altre disposizioni riguardanti il personale provinciale), nella parte in cui prevede, tra i requisiti per l'accesso alle carriere direttive e di concetto del ruolo tecnico del servizio antincendi della Provincia di Trento, il possesso di una statura fisica minima indifferenziata per uomini e donne.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 164

Sentenza 2-15 aprile 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Imposte in genere - Tassa automobilistica - Determinazione - Criteri di pagamento in base alle risultanze presso il P.R.A. - Ragionevolezza - Trascrizione ed annotazione quali istituti atti a porre una presunzione soltanto relativa Inammissibilità e non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.****(D.-L. 30 dicembre 1982, n. 933, art. 5, ventisciesimo, trantaduesimo e trentatreesimo comma, convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53).****(Cost., artt. 3 e 53, primo e secondo comma).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi ventiseiesimo, trentaduesimo e trentatreesimo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53 (Misure in materia tributaria), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 marzo 1992 dalla Corte d'appello di Torino nel procedimento civile vertente tra Sciutto Stelvio ed il Ministero delle Finanze, iscritta al n. 479 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1992;2) n. 5 ordinanze emesse il 6 giugno 1992 dalla Commissione tributaria di primo grado di Chiavari sui ricorsi proposti da Foderari Alberto e Lanzoni Pierluigi, iscritte ai nn. 531, 532, 533, 534 e 535 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto in fatto

1. — La Corte di appello di Torino, nel giudizio tra Sciutto Stelvio e il Ministero delle Finanze, avente ad oggetto opposizione al pagamento della tassa automobilistica per l'anno 1984 per un'auto che l'opponente assumeva avere venduta nel 1980, con ordinanza del 20 marzo 1992 (R.O. n. 479 del 1992), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma trentaduesimo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53.

A parere della remittente sarebbero violati in via generica l'art. 3 della Costituzione e specificamente l'art. 53, primo comma, in quanto, obbligandosi al pagamento della tassa automobilistica coloro che al pubblico registro automobilistico risultano intestatari del veicolo senza possibilità di dare la prova dell'avvenuto trasferimento della proprietà dell'autoveicolo con documenti di data certa, in epoca anteriore all'anno di riferimento della tassa ed in tal modo, collegando l'obbligo del pagamento al solo dato formale della intestazione dell'autoveicolo risultante dal

suddetto registro, non si terrebbe conto della capacità contributiva dell'obbligato, il che, invece, è richiesto dal precetto costituzionale posto in riferimento (art. 53 della Costituzione).

2. L'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha rilevato che è affidata alla diligenza degli interessati la realizzazione della corrispondenza delle risultanze del pubblico registro automobilistico alla situazione reale, per cui non impinge sulla legittimità della previsione normativa il mancato adempimento di tale onere, e che, comunque, non è pertinente il riferimento all'art. 53 della Costituzione. Ha, quindi, concluso per la infondatezza della questione.

3. — La Commissione tributaria di primo grado di Chiavari, in vari giudizi di impugnazione dei ruoli di riscossione di tasse automobilistiche, con ordinanze del 6 giugno 1992 sui ricorsi rispettivamente proposti da Foderaro Alberto (R.O. nn. 531 e 532 del 1992), da Lanzoni Pierluigi (R.O. nn. 533, 534, 535 del 1992), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi ventiseiesimo, trentaduesimo, trentatreesimo, della suddetta legge n. 53 del 1983, in riferimento agli artt. 3, 53, primo e secondo comma, della Costituzione in quanto, considerandosi dal legislatore per l'imposizione della tassa automobilistica la proprietà dell'autoveicolo, peraltro non distinta dal possesso, e la sola potenza fiscale dello stesso come criterio determinante dell'entità della tassa, non si utilizzerebbero indici certi rivelatori di ricchezza e non si terrebbe conto della capacità contributiva degli obbligati.

4. L'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha eccepito la inammissibilità della questione per difetto di giurisdizione delle Commissioni tributarie perché la materia è di competenza del giudice ordinario e perché si chiede in sostanza una sentenza additiva che ponga a fondamento dell'obbligo tributario altri criteri la cui scelta, invece, è rimessa alla discrezionalità del legislatore. Nel merito ha concluso per l'infondatezza della questione in quanto nella fattispecie è irrilevante il difetto di coincidenza tra le risultanze del pubblico registro automobilistico e la situazione reale.

Considerato in diritto

1. I giudizi possono essere riuniti e decisi con un unico provvedimento in quanto prospettano questioni sostanzialmente identiche.

2. La Corte è chiamata a verificare se l'art. 5, commi ventiseiesimo, trentaduesimo e trentatreesimo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53, obbligando al pagamento della tassa automobilistica i soggetti che dal P.R.A. risultino intestatari del veicolo e commisurandone l'entità alla potenza fiscale di questo, violi gli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto crea situazioni di disuguaglianza a cagione dell'applicazione del tributo senza una sua correlazione all'effettiva capacità contributiva dell'obbligato, stante la possibilità che i dati del detto registro non corrispondano alla reale situazione di proprietà o possesso e l'inidoneità, quale indice rivelatore di ricchezza, del criterio dei cavalli fiscali, non accompagnato da opportuni correttivi, quali la valutazione della vetustà, delle tecniche costruttive, dello stato di manutenzione e simili.

La questione sollevata dalla Commissione tributaria di Chiavari è inammissibile. Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale sia dei giudici di merito che della Cassazione la controversia avente ad oggetto il pagamento di tasse automobilistiche disciplinato dalla norma impugnata configura una controversia tributaria appartenente alla competenza per materia del tribunale e non risulta tra quelle devolute alla competenza delle Commissioni tributarie ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. n. 636 del 1972 e successive modificazioni.

Il difetto di giurisdizione delle Commissioni tributarie è rilevabile *ictu oculi*.

4. — La questione sollevata dalla Corte di Appello di Torino è infondata per quanto si dirà.

Anzitutto, non è del tutto pertinente il riferimento all'art. 53 della Costituzione.

L'invocato precetto costituzionale di cui si denuncia la violazione non è in diretto rapporto con la natura della tassa di cui trattasi, che colpisce la proprietà o il possesso dell'autoveicolo in sé e non quale indice rivelatore di ricchezza in quanto determina, invece, la capacità contributiva alla quale a sua volta è collegata l'obbligazione di imposta e la relativa prestazione.

4.1. — Inoltre, è del tutto ragionevole il riferimento alle risultanze del pubblico registro automobilistico per agevolare l'accertamento da parte dell'amministrazione delle situazioni di proprietà o di possesso dell'autoveicolo, attesa la normale corrispondenza tra le indicazioni del pubblico registro e l'effettività delle dette situazioni.

È previsto (artt. 2683 e segg.) l'obbligo della trascrizione nel pubblico registro automobilistico degli atti di trasferimento o, comunque, di modificazione della proprietà, di costituzione e di modificazione dell'usufrutto, degli atti di rinuncia, delle transazioni, degli atti di espropriazione e delle sentenze che operano i suddetti mutamenti del soggetto titolare del diritto.

L'art. 59 del codice della strada di cui al d.P.R. n. 359 del 1959, ormai abrogato, disponeva che il proprietario dell'autoveicolo doveva comunicarle entro 10 giorni al pubblico registro, tra l'altro, il trasferimento della proprietà dell'autoveicolo, mentre l'ufficio doveva effettuare tempestivamente le relative annotazioni nel registro.

L'art. 94 del nuovo codice stradale di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, obbliga la parte interessata, in caso di trasferimento della proprietà dell'autoveicolo, di costituzione di usufrutto, di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, di richiedere la trascrizione dell'atto al pubblico registro automobilistico entro sessanta giorni dalla data della sottoscrizione dell'atto autenticata o giudizialmente accertata; l'ufficio provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà, al rinnovo e all'aggiornamento della carta di circolazione. È posta a carico degli inadempienti una sanzione amministrativa.

È anche prevista la possibilità di fare annotare nel pubblico registro la perdita della proprietà o del possesso per causa di forza maggiore, per fatto del terzo, per provvedimento dell'autorità nonché la sospensione del pagamento in caso di affidamento dell'autoveicolo per la vendita ad imprese autorizzate e, comunque, abilitate al commercio di beni della specie.

5. — L'obbligo di diligenza dell'interessato, diretto a far sì che sussista corrispondenza tra le risultanze del registro e la situazione reale, non fa venir meno, però, l'applicabilità dei principi regolatori della materia.

Non è requisito di validità o di efficacia degli atti di trasferimento dell'autoveicolo (il termine è comprensivo di tutti i negozi o atti che importano il mutamento del titolare del suddetto bene).

Così, anche l'annotazione nel pubblico registro ha finalità fiscale; ed è diretta ad agevolare per l'amministrazione l'individuazione dell'obbligato al pagamento della tassa.

Sicché si deve ritenere che sia la trascrizione che l'annotazione non pongono una presunzione assoluta ma solo una presunzione relativa che può essere vinta dalla prova contraria con documenti di data certa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi ventiseiesimo, trentaduesimo e trentatreesimo, del decreto-legge n. 953 del 1982 (Misure in materia tributaria), convertito in legge n. 53 del 1983, in riferimento agli artt. 3 e 53, primo e secondo comma, della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Chiavari, con le ordinanze nn. 531, 532, 533, 534, 535 del 1992;

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, trentaduesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53, in riferimento all'art. 53, primo comma, della Costituzione, sollevata dalla Corte di appello di Torino, con l'ordinanza n. 479 del 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 165

Sentenza 2-15 aprile 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Gratuito patrocinio - Ammissibilità - Requisito reddituale - Redditi dei familiari conviventi con l'istante - Diversità della disciplina vigente per il processo penale e per i giudizi civili - Giustificazione nella diversità delle situazioni comparate - Non fondatezza.**

(Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 3, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo e secondo comma, della legge 30 luglio 1990, n. 127 (*recte*: n. 217) (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 1992 dal Tribunale di Savona sul ricorso proposto da Gioia Salvatorica, iscritta al n. 435 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto in fatto

I. — Il Tribunale di Savona — adito da Gioia Salvatorica, con ricorso ai sensi dell'art. 6, comma quarto, legge 30 luglio 1990 n. 127 (*recte*: n. 217) avverso il provvedimento di revoca del beneficio, inizialmente concesso, di ammissione al patrocinio a spese dello Stato al fine di costituirsi parte civile in un procedimento penale, revoca fondata sulla circostanza che il reddito del padre della stessa, con lei convivente, superava il limite dell'importo di cui al primo comma dell'art. 3 della citata legge — ha sollevato, con ordinanza del 18 maggio 1992, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1 e 2, legge n. 217/90, in riferimento agli artt. 24 e 3 della Costituzione, nella parte in cui impone di tener conto, al fine dell'ammissibilità del patrocinio a spese dello Stato, anche dei redditi dei familiari conviventi con chi fa istanza per conseguire tale beneficio.

Il tribunale rimettente ritiene che la previsione di tale limite reddituale riferito ai familiari conviventi confligga con l'art. 3 della Costituzione sussistendo una irragionevole disparità di trattamento tra coloro che intendono agire per la tutela dei loro diritti promuovendo azione civile nel processo penale e coloro che quegli stessi diritti intendono far valere autonomamente in sede civile, atteso che per l'ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 15 R.D. 30 dicembre 1923 n. 3282 nessuna rilevanza assume il reddito percepito dai familiari conviventi.

Il giudice rimettente ritiene poi violato anche l'art. 24 della Costituzione sotto il profilo che il soggetto il quale — pur versando in «stato di povertà» (agli effetti del R.D. n. 3282/23) — abbia però parenti conviventi, i cui redditi superino il limite previsto dal comma primo dell'art. 3 della legge n. 217/90, si trova ad esser impedito di agire per le restituzioni ed il risarcimento del danno nel processo penale.

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione sollevata.

Ad avviso dell'Avvocatura la legge n. 217 del 1990 non può essere assunta come parametro di comparazione per dedurre un presunto trattamento di sfavore nei confronti di coloro che, in sede penale, possono godere di tale diritto ove ricorrano i presupposti reddituali previsti dalla legge medesima attesa la diversità strutturale di tale nuova normativa rispetto a quella precedente; è solo la legge n. 217/90 infatti che ha posto a carico dello Stato l'onere del patrocinio dei «non abbienti», superando il diverso principio (che sta alla base del R.D. n. 3282/23) dell'obbligo della gratuità dell'attività di chi tale patrocinio presta.

Considerato in diritto

1. È stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione — dell'art. 3, primo e secondo comma, legge 30 luglio 1990 n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), nella parte in cui impone di tener conto, al fine del riscontro del requisito reddituale quale presupposto di ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato, dei redditi dei familiari conviventi con chi fa istanza per ottenere tale beneficio, per sospetta violazione sia del principio di parità di trattamento (perchè per conseguire il beneficio del gratuito patrocinio, di cui al R.D. 30 dicembre 1923 n. 3282, nei giudizi civili è sufficiente lo stato di povertà dell'istante senza che rilevinò i redditi dei familiari conviventi), sia del diritto di difesa (perchè — essendo precluso il beneficio del patrocinio a spese dello Stato — è di fatto impedito l'accesso alla tutela giurisdizionale a chi versa in stato di povertà, ma convive con familiari percettori di redditi superiori alla soglia prevista dall'art. 3 legge n. 217/90 cit.).

2. — La questione non è fondata.

Il secondo comma dell'art. 1 della citata legge n. 217 del 1990 ha esteso il beneficio del patrocinio a spese dello Stato anche ai procedimenti civili per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti da reato (sempre che ricorra l'ulteriore presupposto che le ragioni del non abbiente risultino non manifestamente infondate). Pertanto il presupposto reddituale per l'accesso al beneficio è lo stesso sia che il danneggiato intenda costituirsi, parte civile nel processo penale, sia che preferisca agire autonomamente nel giudizio civile; sicchè, ove questo sia il *tertium comparationis* invocato dal giudice rimettente, non sussiste, all'evidenza, alcuna disciplina differenziata che possa far sospettare la violazione del principio di eguaglianza.

Ma, se il confronto è istituito in genere rispetto a qualsivoglia azione esperibile nel giudizio civile (così intendendo in termini più ampi la censura del giudice rimettente), altre considerazioni soccorrono per ritenere egualmente non fondata la questione di costituzionalità.

Il precetto costituzionale del terzo comma dell'art. 24 della Costituzione, che prescrive che ai non abbienti siano assicurati i mezzi per agire e difendersi in giudizio, ha trovato attuazione «con varia gradualità ed intensità secondo scelte discrezionali del legislatore» (sent. n. 194 del 1992); scelte di cui una recente testimonianza è l'art. 13 d.l.vo 31 dicembre 1992 n. 546 che — nell'istituire l'assistenza tecnica gratuita nel nuovo processo tributario — fa riferimento all'istituto del R.D. n. 3282 del 1923 e non già a quello della legge n. 217 del 1990. Va quindi ribadito che la garanzia costituzionale non implica un'assoluta uniformità di disciplina davanti ad ogni giurisdizione, anche se indubbiamente vi è «una linea di tendenza — maggiormente aderente al citato precetto costituzionale — che privilegia l'anticipazione delle spese afferenti al patrocinio dei non abbienti rispetto alla mera gratuità delle prestazioni ad esso connesse» (sent. n. 194/92 cit.). Pertanto non offende il principio di eguaglianza la diversità della disciplina vigente per il processo penale e per i giudizi civili, sempre che tale diversità sia compatibile con la evidenziata tendenziale unificazione dei presupposti e della regolamentazione del beneficio in questione. Nella specie sia il R.D. n. 3282 del 1923 (per il giudizio civile) che la legge n. 217 del 1990 (per il processo penale) prevedono un presupposto reddituale per l'accesso al beneficio (rispettivamente lo stato di povertà e la percezione di un reddito non superiore ad un determinato limite massimo), ma solo questa seconda normativa contempla che la percezione di un reddito da parte del familiare convivente incida, sempre e comunque, e quindi con una valutazione legale tipicizzata, al fine del riscontro del requisito reddituale per l'accesso al beneficio. Però tale omogeneità del requisito (reddituale) rende la diversità della disciplina di dettaglio compatibile con il precetto costituzionale del terzo comma dell'art. 24 della Costituzione e trova giustificazione nella diversità delle situazioni comparate (da una parte gli interessi civili, dall'altra le situazioni tutelate che sorgono per effetto dell'esercizio dell'azione penale), che non illegittimamente il legislatore ha apprezzato in modo differenziato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo e secondo comma, legge 30 luglio 1990 n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Savona con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0386

N. 166

Sentenza 2-15 aprile 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Agricoltura e foreste - Regione Emilia-Romagna - Allevamento - Qualificazione di insediamento civile ai fini degli scarichi fognarii - Trattamento sanzionatorio penale - Divieto per le regioni di interferire in campo penale - Necessità di determinazione da parte del giudice *a quo* degli scarichi come «nuovi» o invece preesistenti alla legge n. 319/1976 - Inammissibilità.

(Legge regione Emilia-Romagna 29 gennaio 1983, n. 7, art. 6, modificato con le leggi regionali nn. 13/1984 e n. 42/1986).
(Cost., artt. 3, 25 e 117).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge regionale dell'Emilia-Romagna 29 gennaio 1983, n. 7 (Norme sulla disciplina degli scarichi delle fognature e degli scarichi civili che non recapitano nelle pubbliche fognature. Provvedimenti per il contenimento dell'eutrofizzazione) e successive modificazioni, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 31 gennaio 1992 dal Pretore di Parma nel procedimento penale a carico di Campara Giancarlo ed altro, iscritta al n. 168 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1992;

2) n. 4 ordinanze emesse il 1° giugno, il 4 maggio ed il 13 aprile 1992 dal Pretore di Reggio Emilia -Sezione distaccata di Scandiano- nei procedimenti penali a carico di Beghi Mario Primo, Nizzoli Tarcisio, Pantani Eugenio ed altro e Cilloni Tonino, rispettivamente iscritte ai nn. 439, 440, 441 e 673 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 37 e 43, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti l'atto di costituzione di Beghi Mario nonché gli atti di intervento della Regione Emilia-Romagna;

Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1993 il Giudice relatore Francesco Greco;

Udito l'avv. Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna;

Ritenuto in fatto

1. — Il Pretore di Parma, nel procedimento penale a carico di Campara Giancarlo e Orsi Pietro, imputati del reato di cui all'art. 21 della legge 319 del 1976 per avere effettuato, nel caseificio di cui sono titolari, scarichi di liquame sul suolo per fertirrigazione senza autorizzazione e oltre i limiti di accettabilità di cui alla tabella C allegata alla detta legge, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge regionale dell'Emilia-Romagna 29 gennaio 1983, n. 7, modificata dalle successive leggi regionali n. 13 del 1984 e n. 42 del 1986, in riferimento agli artt. 25, 117 e 3 della Costituzione, perché:

a) la legge regionale, qualificando insediamento civile quello gestito dagli imputati ed esonerandone la gestione dall'obbligo dell'autorizzazione, avrebbe sottratto una fattispecie penalmente punita alla legge statale, alla quale è, invece, riservata la relativa disciplina (violazione artt. 25 e 117 della Costituzione);

b) perché risulterebbero diversamente sanzionate situazioni tra loro equiparabili quanto a tipologia e a nocività dello scarico (violazione art. 3 della Costituzione).

2. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna, il quale ha concluso per la inammissibilità della questione per irrilevanza nel giudizio *a quo* e, nel merito, per la infondatezza, osservando che la qualificazione come insediamenti civili delle imprese agricole in possesso dei requisiti in questione deriva dalla normativa statale (art. 1-*quater* del decreto-legge n. 544 del 1976, convertito in legge n. 690 del 1976) e dalla deliberazione del Comitato interministeriale per l'inquinamento, competente (art. 6 e 17 della legge n. 650 del 1979) a classificare le imprese agricole suddette, alla quale, peraltro, si è uniformata la norma impugnata.

3. — La medesima questione è stata sollevata, con riferimento, però, agli artt. 25, secondo comma, e 117 della Costituzione, dal Pretore di Reggio Emilia -Sezione distaccata di Scandiano- con quattro ordinanze di identico contenuto (R.O. nn. 439, 440, 441, 673 del 1992), emesse nel corso di altrettanti procedimenti penali a carico di altri titolari di caseifici imputati dello stesso reato di cui all'art. 21 della legge n. 319 del 1976.

Il giudice remittente, dopo avere richiamato le norme statali e regionali disciplinatrici della fattispecie, ha osservato che, avendo la Corte di cassazione disapplicato la deliberazione del Comitato interministeriale per l'inquinamento, per mancanza nella legge statale dei criteri direttivi generali, la legge regionale avrebbe autonomamente legiferato in materia riservata alla legge statale siccome penalmente punita.

4. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna, che ha concluso per la inammissibilità della questione perché il giudice *a quo* non ha preso posizione sulla sussistenza del reato e sulla qualificazione degli insediamenti di cui trattasi; e, nel merito, per la infondatezza.

Nelle memorie presentate nell'imminenza della udienza la difesa della Regione ha ulteriormente illustrato le argomentazioni già svolte. Ha presentato altresì memoria uno degli imputati, ma fuori termine.

Considerato in diritto

1. — I giudizi possono essere riuniti e decisi con un unico provvedimento in quanto prospettano la stessa questione.

2. — La Corte è chiamata a verificare se l'art. 6 della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, e successive modificazioni, nella parte in cui qualifica insediamenti civili le imprese agricole che dispongono, in connessione con l'attività di allevamento, di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni quaranta quintali di peso vivo di bestiame, sottraendoli in tal modo alla sanzione penale di cui all'art. 21 della legge statale n. 319 del 1976, violi gli artt. 3, 25 e 117 della Costituzione, in quanto la disciplina della materia di cui trattasi, siccome penalmente sanzionata, non è di competenza regionale ma è riservata allo Stato, e perché risulterebbero diversamente sanzionate situazioni tra loro equiparabili quanto a tipologia e nocività dello scarico.

3. — La questione è inammissibile.

Si rileva che, secondo il recente indirizzo giurisprudenziale delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, anche per gli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature occorre l'autorizzazione regionale se nuovi, cioè successivi all'entrata in vigore della legge n. 319 del 1976 (13 giugno 1976).

Il sistema sanzionatorio di cui all'art. 21 della detta legge è rivolto contro chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi abusivamente. Esso non opera alcuna distinzione né oggettiva né soggettiva: l'unico elemento specializzante è costituito dalla novità dello scarico, non dalla provenienza di questo ultimo o dalla qualità del soggetto operante.

La necessità dell'autorizzazione non può assolutamente farsi dipendere dalla volontà degli organi regionali e solo la legge statale può prevedere eventuali esoneri ed eccezioni in modo uniforme per tutto il territorio statale, così come solo lo Stato può stabilire un sistema sanzionatorio unico ed uniforme per tutti.

Alle Regioni non è dato interferire in campo penale.

Anche la nozione di nuovo scarico, come quello successivo all'entrata in vigore della suddetta legge, è fornita dallo Stato in modo uniforme per tutto il territorio nazionale.

In tale situazione, quindi, il giudice remittente avrebbe dovuto accertare se gli insediamenti di cui trattasi devono o meno considerarsi nuovi, cioè successivi alla legge n. 319 del 1976 o invece preesistenti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge regionale dell'Emilia-Romagna 29 gennaio 1983, n. 7 (Norme sulla disciplina degli scarichi delle fognature e degli scarichi civili che non recapitano nelle pubbliche fognature. Provvedimenti per il contenimento dell'eutrofizzazione), modificata con leggi regionali n. 13 del 1984 e n. 42 del 1986, in riferimento agli artt. 3, 25 e 117 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Parma e dal Pretore di Reggio Emilia, sezione distaccata di Scandiano, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0387

~ 167

Sentenza 2-15 aprile 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ambiente - (tutela dell') - Regione Sicilia - Insediamenti produttivi - Scarichi - Disciplina - Proroga con legge regionale dell'adeguamento agli indici tabellari - Omessa impugnazione della legge - Erroneo riferimento del giudice remittente all'art. 117 della Costituzione - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(Legge regione Sicilia 1° febbraio 1991, n. 8, art. 3).

(Cost., artt. 25 e 117).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Sicilia 1° febbraio 1991, n. 8 (Interventi per l'Ente minerario siciliano per la ripresa produttiva del settore dei sali alcalini), promosso con ordinanza emessa il 14 marzo 1992 dal Pretore di Enna nel procedimento penale a carico di Tamburrini Domenico ed altri, iscritta al n. 490 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione di Tamburrini Domenico ed altro e di Sorci Carlo, nonché l'atto di intervento della Regione Sicilia;

Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1993 il Giudice relatore Francesco Greco;

Uditi l'avv. Michele Giorgianni per Tamburrini Domenico ed altro e l'avv. Francesco Castaldi per la Regione Sicilia;

Ritenuto in fatto

1. — Il Pretore di Enna, nel corso del procedimento penale a carico di Tamburrini Domenico ed altri, imputati dei reati di cui all'art. 21 della legge n. 319 del 1976, per avere riversato nel fiume Morello solidi sedimentabili, cloruri e solfati, senza autorizzazione ed in misura macroscopicamente superiore ai valori massimi stabiliti dalla tabella A all. alla citata legge n. 319 del 1976, con ordinanza del 14 marzo 1992 (R.O. n. 490 del 1992) ha sollevato, in riferimento agli artt. 117 e 25 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge regionale della Sicilia del 1º febbraio 1991, n. 8.

Ha osservato che detta legge, dopo avere, all'art. 2, primo comma, autorizzato l'Assessorato Regionale per l'Industria a realizzare, tramite gli uffici del genio civile competenti per territorio, ovvero i consorzi per le aree di sviluppo industriale, le infrastrutture occorrenti al funzionamento del settore dei sali alcalini relative agli impianti idrici fognari e di smaltimento dei rifiuti, all'art. 3 sancisce, che per gli insediamenti produttivi di cui al citato art. 2, primo comma, in atto esistenti, nonché per gli impianti di potabilizzazione realizzati con finanziamento regionale, il termine di adeguamento previsto dall'art. 33 della legge regionale n. 27 del 1986 si intende prorogato sino all'attivazione delle opere di cui allo stesso articolo e comunque sino al 31 dicembre 1992.

Il giudice remittente ritiene che tale disposizione non rientri nelle competenze legislative riservate alle Regioni dall'art. 117 della Costituzione perché contrasta con l'art. 2 della legge n. 650 del 1979, che detta una disciplina uniforme per tutto il territorio nazionale per l'adeguamento degli scarichi ai limiti tabellari fissati dalla legge dello Stato, e fissa per l'attuazione dei prescritti programmi il termine massimo del 1º settembre 1981. Esso, peraltro, è stato già prorogato una prima volta dall'art. 33 della legge regionale n. 27 del 1986. Inoltre, la legge regionale interferirebbe in materia sanzionata penalmente e, quindi, riservata allo Stato.

2. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente, della Giunta regionale della Sicilia, che ha concluso per la inammissibilità o la infondatezza della questione.

Sotto il primo profilo, ha eccepito la manifesta irrilevanza della questione perché nel giudizio *a quo* andrebbe comunque applicata la disposizione impugnata, siccome più favorevole all'imputato.

Nel merito, ha rilevato che il legislatore regionale ha prorogato il termine di adeguamento degli scarichi alla disciplina prevista dalla legge n. 319 del 1976 in via eccezionale solo per il settore dei sali alcalini, nell'intento di agevolare la soluzione della grave crisi della loro produzione localizzata esclusivamente nel territorio siciliano.

Non sussisterebbe violazione né dell'art. 117 della Costituzione, poiché i limiti alla competenza legislativa della Regione Sicilia non sono fissati da tale disposizione costituzionale, ma dal proprio statuto (artt. 14 e 17), né dell'art. 25 della Costituzione, perché le leggi regionali possono concorrere a precisare i presupposti di applicazione di norme penali statali e ad attuare le stesse norme (sent. n. 487 del 1989).

3. — Si sono costituiti Tamburrini Domenico, Gambazza Renato e Sorci Carlo, imputati nel giudizio *a quo*.

À loro parere, la questione sollevata sarebbe irrilevante perché il Pretore, avendo enunciato un giudizio di merito relativo alla non applicabilità alla fattispecie sottoposta al suo esame dell'art. 4, lett. e), della legge n. 319 del 1976, che escludeva la loro responsabilità penale, avrebbe dovuto procedere alla fase di decisione del processo. Ed, inoltre, perché gli imputati avrebbero osservato un dettato normativo solo successivamente sospettato di incostituzionalità.

Nel merito la questione sarebbe infondata in quanto la Regione avrebbe legiferato nell'ambito della normativa di attuazione e non avrebbe inciso sul precetto penale, muovendosi esclusivamente nel quadro dei presupposti della fattispecie di reato, senza toccare l'elemento materiale o quello psicologico del reato, né l'antigiuridicità della condotta.

Considerato in diritto

La Corte è chiamata a verificare se l'art. 3 della legge della Regione Sicilia 1º febbraio 1991, n. 8, il quale proroga il termine già fissato dall'art. 2 della legge n. 650 del 1979 al 1º settembre 1981 e dall'art. 33 della legge regionale n. 27 del 1986 al 17 maggio 1988, sino all'attuazione delle opere ivi previste e comunque fino al 31 dicembre 1992, violi gli

artt. 117 e 25 della Costituzione, perché la disciplina apprestata riguarda materia che non rientra nella competenza regionale ma è riservata alla competenza statale, siccome penalmente sanzionata.

2. — Si esamina per prima l'eccezione di inammissibilità, sollevata dalle difese delle parti private e della Regione.

Esse hanno osservato che la questione sollevata non è rilevante perché il giudice remittente dovrebbe applicare la norma impugnata in quanto più favorevole all'imputato, anche nel caso di declaratoria di illegittimità costituzionale.

L'eccezione non è fondata.

Come più volte affermato da questa Corte (sentt. nn. 148 del 1983; 826 del 1988; 124 del 1990), le pronunce concernenti la legittimità delle norme penali di favore o comunque più favorevoli all'imputato possono influire sul conseguente esercizio della funzione giurisdizionale. Invero, l'eventuale accoglimento dell'impugnativa viene ad incidere sulle formule di proscioglimento o quanto meno sul dispositivo della sentenza penale.

La pronuncia della Corte potrebbe riflettersi sullo schema argomentativo della sentenza penale assolutoria modificandone la *ratio decidendi*. In tal caso ne risulterebbe alterato il fondamento normativo. L'eventuale sentenza interpretativa di rigetto che la Corte può emettere oltre le sentenze di accoglimento o di rigetto, influirebbe certamente sugli esiti del giudizio penale. Il che può avvenire nella specie in quanto la norma impugnata non è stata finora oggetto di interpretazione da parte del giudice ordinario.

3. — Nel merito la questione non è fondata per quanto si dirà.

L'art. 13 della legge n. 319 del 1976, per gli scarichi da insediamenti produttivi che recapitano in corsi di acqua o in pubbliche fognature, ha prescritto opere dirette ad evitare inquinamenti, da effettuarsi entro tre anni dalla sua entrata in vigore (15 giugno 1976), sia a carico dei titolari degli insediamenti che della Regione, dei Comuni o dei consorzi tra enti pubblici o tra privati ed enti pubblici. Sono stati fissati anche dei termini particolari: 31 dicembre 1981 per quelli che recapitano in corso di acqua e 31 dicembre 1980 per quelli che recapitano in pubbliche fognature.

Successivamente si è disposto (art. 2 della legge n. 650 del 1979) che i titolari di insediamenti produttivi esistenti alla data di entrata in vigore della precedente legge n. 319 del 1976, che non avessero provveduto ad adeguare gli scarichi ai limiti prescritti, entro due mesi dall'entrata in vigore della citata norma, dovevano presentare, un programma dettagliato di cui le Regioni erano obbligate ad autorizzare l'attuazione entro tre mesi dalla presentazione, dettando particolari prescrizioni in ordine all'inizio dei lavori e del funzionamento dell'impianto di depurazione, nonché allo smaltimento dei fanghi e al risparmio energetico.

L'attuazione dei detti programmi doveva avvenire entro il 1° settembre 1981. Ma, siccome la loro esecuzione era collegata ad opere che dovevano effettuare le Regioni, i Comuni o i consorzi, a seconda delle situazioni locali (art. 4 e 13 della legge n. 319 del 1976), detto termine non poteva che avere natura ordinatoria e, quindi, poteva subire proroghe, come è avvenuto.

4. — La Regione Sicilia, la quale ha competenza esclusiva in materia di lavori pubblici di interesse regionale e di acque pubbliche nonché di igiene e sanità entro i limiti dei principi e degli interessi generali cui si informa la legislazione statale (art. 14, lett. g ed i, e art. 17, lett. b ed i, dello Statuto), ha emanato varie leggi. Per quello che interessa, ha previsto un piano generale per la tutela dell'ambiente e una disciplina particolare degli scarichi anche da insediamenti produttivi (artt. 5, 13, 14 e 15 della legge regionale n. 39 del 1977 e relative modificazioni approvate con la legge n. 78 del 1980).

E specificamente, con la legge n. 181 del 29 dicembre 1981, ha disposto la proroga dei termini di cui agli artt. 2, 15 e 16 della legge n. 650 del 1979, al 31 dicembre 1983, in attesa di provvedere con una apposita legge regionale.

Detta legge non risulta essere stata impugnata.

5. — La stessa Regione ha apprestato una disciplina particolare per alcune industrie di carattere esclusivamente locale, tra cui quella dei sali di potassio.

Con l'art. 33 della legge n. 27 del 1986, gli scarichi delle acque di educazione delle dette industrie che non recapitano in pubbliche fognature sono stati assoggettati alla stessa disciplina degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi e si è fissato, come termine per il loro adeguamento, quello di due anni dall'entrata in vigore della legge (17 maggio 1986).

Detto termine, con la successiva legge regionale n. 8 del 1991 (artt. 3), è stato prorogato fino all'attuazione delle opere che si sono rese necessarie o, comunque, fino al 31 dicembre 1992.

È dovuta intervenire la Regione, tramite l'Ente minerario per la ricerca, la coltivazione dei sali alcalini semplici, complessi ed associati, ed in particolare si è demandato all'Assessore regionale per l'industria, tramite gli uffici del genio civile competente per territorio ovvero tramite i consorzi per le aree di sviluppo industriale, la realizzazione delle infrastrutture relative agli impianti idrici, fognari e di smaltimento dei rifiuti.

I suddetti interventi sono diretti ad incentivare la produzione e a far superare la crisi in cui versano le dette industrie, prettamente locali, ma di importanza nazionale.

6. — Va, infine, rilevato che erroneamente il giudice remittente ha posto come parametro di riferimento l'art. 117 della Costituzione, in quanto, trattandosi di Regione a statuto speciale, dovevano essere indicate le norme dello Statuto speciale che si assumevano violate.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Sicilia 1^o febbraio 1991, n. 8 (Interventi per l'Ente minerario siciliano per la ripresa produttiva del settore dei sali alcalini), in riferimento agli artt. 117 e 25 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Enna con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0388

N. 168

Sentenza 2-15 aprile 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ambiente (tutela dell') - Regione Lazio - Insedimenti produttivi e civili - Scarichi - Disciplina - Obbligo di autorizzazione senza previsione di alcuna sanzione penale - Determinazione delle conseguenze sanzionatorie demandate al G.O. competente nel merito - Non fondatezza.

(Legge regione Lazio 15 settembre 1982, n. 41, art. 7).

(Cost., artt. 3 e 25).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Lazio 15 settembre 1982, n. 41 (Disciplina delle acque di scarico provenienti da fognature pubbliche e da insediamenti civili), promosso con ordinanza emessa il 26 giugno 1992 dal Pretore di Roma — Sezione distaccata di Frascati — nel procedimento penale a carico di Battaglia Silvio, iscritta al n. 559 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1993 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto in fatto

Il Vice Pretore di Frascati, nel procedimento penale a carico di Battaglia Silvio, imputato del reato di cui agli artt. 21 e 25 della legge n. 319 del 1976 in relazione all'art. 7 della legge della Regione Lazio 15 settembre 1982, n. 41, per avere attivato e mantenuto sul suolo uno scarico idrico da insediamento civile preesistente alla legge n. 319 del 1976 senza la prescritta autorizzazione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del citato art. 7 della legge regionale n. 41 del 1982 che prevede l'obbligo dell'autorizzazione, per gli scarichi provenienti da insediamenti civili preesistenti alla legge statale n. 319 del 1976.

Il giudice *a quo* ha osservato che la legge n. 319 del 1976 ha regolamentato sia gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi sia quelli provenienti da insediamenti civili, sanzionando penalmente, quanto ai primi, ed anche ai secondi, se successivi all'entrata in vigore della stessa legge, l'omessa richiesta di autorizzazione allo scarico. Invece, per gli insediamenti civili preesistenti che non scaricano in pubbliche fognature, la legge prevede solo la denuncia alla competente autorità, la cui inosservanza è priva di sanzione penale. Né per questi ultimi scarichi potrebbe ravvisarsi il reato di cui agli artt. 21 e 25 della legge 319 del 1976 per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nelle leggi regionali, le quali possono solo integrare la disciplina vigente ai sensi degli artt. 14 e 15 della citata legge e non anche quella concernente l'aspetto autorizzatorio, direttamente ed integralmente prevista dalla legge statale.

La norma impugnata, pertanto, violerebbe i principi costituzionali della riserva allo Stato della previsione di norme penali (art. 25 della Costituzione), e della uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge (art. 3 della Costituzione).

Considerato in diritto

1. — La Corte è chiamata a verificare se l'art. 7 della legge regionale del Lazio 15 settembre 1982, n. 41, che prevede, anche per gli scarichi provenienti da insediamenti civili preesistenti all'entrata in vigore della legge n. 319 del 1976 l'obbligo dell'autorizzazione, violi gli artt. 3 e 25 della Costituzione, perché ingiustamente discrimina una categoria di cittadini nei confronti di un'altra (cioè i titolari di scarichi da insediamenti civili preesistenti alla legge n. 319 del 1976 rispetto a quelli di scarichi da insediamenti successivi alla stessa legge) e perché la disciplina della materia, siccome penalmente sanzionata, non è di competenza regionale ma è riservata allo Stato.

2. — La questione non è fondata.

Gli artt. da 9 a 15 della legge n. 319 del 1976 disciplinano gli scarichi sia da insediamenti produttivi che da insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, stabilendo a carico dei titolari l'obbligo dell'autorizzazione solo per quelli successivi all'entrata in vigore della legge (13 giugno 1976).

Per gli scarichi da insediamenti civili che recapitano in pubbliche fognature devono essere osservati i regolamenti dell'autorità locale che gestisce la pubblica fognatura (art. 14).

I titolari di scarichi già in essere all'entrata in vigore della legge, provenienti da insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature sono tenuti a denunciare la loro posizione all'autorità comunale nei modi e nei tempi dalla stessa stabiliti (art. 15, primo comma).

Gli artt. 2 e 4 della suddetta legge n. 319 del 1976 prevedono inoltre le competenze dello Stato e delle Regioni in materia.

In sintesi, può affermarsi che allo Stato sono demandate l'attività di indirizzo, di promozione, di coordinamento generale e l'emanazione di norme tecniche generali; alle Regioni, la normativa integrativa e di attuazione dei detti criteri e delle norme generali, nonché la normativa integrativa e di attuazione dei programmi degli enti locali.

Inoltre, successivamente alla citata legge n. 319 del 1976, lo Stato ha trasferito alle Regioni le funzioni concernenti la disciplina degli scarichi, la programmazione degli interventi di conservazione e di depurazione delle acque, dello smaltimento dei rifiuti liquidi ed idrosolubili, la programmazione degli interventi per la prevenzione ed il controllo del suolo (art. 101 del d.P.R. n. 616 del 1977) e ha poi ulteriormente precisato le competenze delle stesse (art. 6 del d.P.R. n. 915 del 1982).

La Regione Lazio, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti affidatili con le suddette norme ha emanato la legge impugnata ed ha provveduto con essa a disciplinare gli scarichi da insediamenti civili preesistenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 319 del 1976, la quale, in via meramente provvisoria, aveva previsto per essi solo l'obbligo della denuncia in attesa della regolamentazione definitiva, di spettanza delle Regioni anche in base alla legge stessa.

La citata legge regionale si limita a sancire anche per i suddetti scarichi l'obbligo dell'autorizzazione, ma non prevede alcuna sanzione penale.

La determinazione delle conseguenze della mancata autorizzazione può essere stabilita dal giudice ordinario competente per il merito.

Pertanto nella suddetta situazione, la questione di legittimità costituzionale sollevata non è fondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Lazio 15 settembre 1982, n. 41 (Disciplina delle acque di scarico provenienti da fognature pubbliche e da insediamenti civili) in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, sollevata dal Vice Pretore di Frascati con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0389

N. 169

Sentenza 2-15 aprile 1993

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Impiego pubblico - Regioni - Dipendenti della sanità - Rischio radiologico - Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 ottobre 1992, prot. n. 4179/92/6/2.31 - Inidoneità ad incidere sull'esercizio della competenza regionale Inammissibilità.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna notificato il 22 dicembre 1992, depositato in Cancelleria il 29 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica del 9 ottobre 1992, prot. n. 4179/92/6/2.31, concernente «Sentenza della Corte costituzionale del 20 luglio 1992, avente per oggetto la legge 460/1988 sul rischio radiologico, ed iscritto al n. 45 del registro conflitti 1992;

Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1993 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Udito l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 22 dicembre 1992 la Regione Emilia-Romagna ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla nota della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica del 9 ottobre 1992, prot. n. 4179/92, 6/2.31, indirizzata ai Commissari del Governo con richiesta di portarne il contenuto a conoscenza delle Regioni e concernente «Sentenza della Corte costituzionale del 20 luglio 1992, avente per oggetto la legge 460 1988 sul rischio radiologico».

La Regione ricorrente chiede alla Corte di dichiarare che non spetta alla Presidenza del Consiglio dei ministri «il potere di dettare disposizioni di indirizzo circa il comportamento da tenere nell'esercizio della funzione amministrativa regionale a seguito delle sentenze della Corte costituzionale, volte a ritardarne l'attuazione».

La Regione chiede conseguentemente che sia annullata la denunciata nota della Presidenza del Consiglio per violazione dell'art. 118 della Costituzione e dei connessi principi costituzionali sull'esercizio dell'autonomia amministrativa regionale nonché dell'art. 119, primo comma, della Costituzione.

2. — Nel ricorso si premette, in linea generale, che alla Regione Emilia-Romagna competono, come alle altre Regioni, le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria: nell'ambito di tali funzioni spetta anche alla stessa Regione di indicare alle unità sanitarie locali, sia in sede di indirizzo che di controllo, i parametri di legittimità del loro comportamento, con riferimento alla normativa regionale e statale vigente, nonché di finanziare le spese conseguenti.

La ricorrente ricorda poi che la sentenza n. 343 del 1992 di questa Corte ha escluso l'esistenza di una disparità di trattamento tra medici e tecnici di radiologia ed altri dipendenti soggetti in modo permanente al rischio radiologico, avendo interpretato l'art. 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 460, nel senso che l'attribuzione dell'indennità di rischio va riconosciuta a tutto il personale che si trovi in «posizioni lavorative individuali pienamente assimilabili, in relazione alla loro esposizione al rischio radiologico in misura continua e permanente, a quelle proprie dei medici e tecnici di radiologia».

A seguito di tale pronuncia, le unità sanitarie locali (ed in relazione alle loro competenze, le stesse Regioni) dovrebbero ora procedere — ad avviso della ricorrente — al riconoscimento di quanto spetta al personale interessato sia per la salvaguardia del diritto alla salute, sia per il buon andamento del servizio, sia infine per la tutela dell'interesse finanziario del Servizio sanitario nazionale e delle Regioni, altrimenti esposte alle azioni giudiziarie dei dipendenti.

Con la nota di cui si chiede l'annullamento, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica sarebbe, invece, intervenuta — sempre ad avviso della Regione ricorrente — per cercare di impedire il comportamento dovuto. Tale nota ha affermato, infatti, la necessità di attendere gli ulteriori sviluppi della giurisprudenza amministrativa, al fine di verificare in concreto il consolidarsi della interpretazione data dalla Corte costituzionale ed ha altresì invitato i Commissari di Governo a portare la nota stessa a conoscenza delle Regioni interessate «al fine di evitare disomogenei comportamenti delle unità sanitarie locali soprattutto con riferimento all'impegno di spesa». In tale invito la Regione Emilia-Romagna scorge una forma di indebito condizionamento della sfera regionale, non esistendo alcun altro modo di evitare «disomogenei comportamenti» che ritenere il contenuto della nota in questione vincolante per tutte le Regioni.

Al riguardo la ricorrente osserva che, se l'indicazione di evitare o ritardare l'attuazione di sentenze della Corte costituzionale è comunque illegittima, in quanto adottata in violazione del generale principio di legalità dell'azione amministrativa, «è tanto più illegittimo ed arbitrario il tentativo di imporre tale scelta alle Regioni, nell'esercizio delle proprie funzioni amministrative, in palese violazione dell'autonomia amministrativa regionale».

La nota impugnata costituirebbe, pertanto, — sempre ad avviso della ricorrente — «un arbitrario tentativo di imporre alle Regioni di esercitare in modo illegittimo la propria funzione amministrativa, sia in sede di indirizzo che in sede di controllo che in sede di gestione della spesa sanitaria, con evidente violazione dell'art. 118, nonché, per quest'ultimo profilo, dell'art. 119, primo comma, della Costituzione».

Infine, l'atto denunciato sarebbe anche «totalmente privo di base normativa», provenendo da una autorità (il capo di Gabinetto del Dipartimento per la funzione pubblica) inidonea ad emanare atti di indirizzo nei confronti delle Regioni.

3. — Il Presidente del Consiglio dei ministri non si è costituito in giudizio.

Considerato in diritto

1. — La Regione Emilia-Romagna denuncia, in sede di conflitto di attribuzione, la nota del 9 ottobre 1992 prot. n. 4179/92/6/2.31, mediante la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica ha invitato i Commissari di Governo delle varie Regioni a prospettare alle stesse Regioni la necessità di non dare immediata attuazione all'interpretazione della legge n. 460 del 1988, in tema di indennità di rischio radiologico, adottata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 343 del 1992, al fine di attendere l'evoluzione della giurisprudenza amministrativa successiva a tale pronuncia.

Ad avviso della ricorrente l'atto impugnato avrebbe posto un vincolo arbitrario a carico delle Regioni, determinando, di conseguenza, una lesione delle attribuzioni alle stesse conferite dagli artt. 118 e 119, primo comma, della Costituzione.

2. — Il ricorso è inammissibile.

La nota impugnata si caratterizza come una circolare indirizzata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica ai Commissari di Governo, per esprimere una valutazione relativa al comportamento che le Regioni (e le unità sanitarie locali) dovrebbero assumere in ordine all'erogazione dell'indennità di rischio radiologico, a seguito della sentenza di questa Corte n. 343 del 1992, che, nel respingere una questione di legittimità costituzionale posta nei confronti dell'art. 1 della legge n. 460 del 1988, ha interpretato estensivamente tale disposizione.

La nota in questione — nonostante il suo tenore e l'invito rivolto ai Commissari di far conoscere il contenuto della stessa nota alle Regioni interessate «al fine di evitare disomogenei comportamenti» — non ha espresso, peraltro, alcuna indicazione suscettibile di vincolare o comunque condizionare le autonome determinazioni della Regione ricorrente nell'esercizio della propria competenza in materia di assistenza sanitaria: e questo per l'assoluta inidoneità del mezzo impiegato (lettera del capo di Gabinetto del Ministro preposto al Dipartimento per la funzione pubblica) ai fini della formulazione di indirizzi in grado di incidere sull'esercizio della competenza regionale.

Manca, pertanto, l'effetto lesivo suscettibile di giustificare la proposizione del conflitto (cfr. sentt. n. 771 del 1988 e n. 155 del 1977).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Emilia-Romagna nei confronti dello Stato in relazione alla nota della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica del 9 ottobre 1992 prot. 4179/92/6/2.31.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 170

*Ordinanza 2-15 aprile 1993***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Reati in genere - Stoccaggio di rifiuti tossici e nocivi - Mancanza di autorizzazione - Sanzioni penali - Determinazione - Criteri - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 213/1991) - Manifesta inammissibilità.****(Legge regione Marche 26 aprile 1990, n. 31, art. 34, secondo comma).****(Cost., artt. 3, 25 e 117).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, della legge Regione Marche 26 aprile 1990, n. 31 (Procedure e norme di attuazione del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti), promosso con ordinanza emessa il 7 maggio 1991 dal Pretore di Macerata nel procedimento penale a carico di Pinciaroli Enrico, iscritta al n. 310 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Macerata, nel procedimento penale a carico di Pinciaroli Enrico, imputato della contravvenzione di cui all'art. 26 del d.P.R. n. 915 del 1982 perché, quale titolare di una ditta di autocarrozzeria e verniciatura, effettuava, senza la prescritta autorizzazione (art. 16 del citato d.P.R.), lo stoccaggio di rifiuti tossici e nocivi in quantità inferiore a 50 KG, con ordinanza del 7 maggio 1991 (R.O. n. 310 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, della legge Regione Marche 26 aprile 1990, n. 31, che esonera dall'obbligo di autorizzazione i quantitativi di rifiuti di cui innanzi;

che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati gli artt. 3, 117 e 25 della Costituzione in quanto la Regione ha legiferato per la «fattispecie» in materia sottratta alla sua competenza e sanzionata penalmente, con conseguente disparità di trattamento;

Considerato che questa Corte con sentenza n. 213 del 20 maggio 1991 ha già dichiarato la illegittimità costituzionale della norma ora di nuovo denunciata;

che, pertanto, essa è stata espunta dall'ordinamento;

che la questione, quindi, va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI**LA CORTE COSTITUZIONALE**

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, della legge della Regione Marche 26 aprile 1990, n. 31 (Procedure e norme di attuazione del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti), in riferimento agli artt. 3, 25 e 117 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Macerata con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA*Il redattore:* GRECO*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 171

*Ordinanza 2-15 aprile 1993***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Leva militare - Servizio prestato - Benefici ai fini della posizione del lavoro - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 455/1992) e manifestamente infondata (ordinanza n. 49/1993) - Manifesta infondatezza.****(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 7, primo comma).****(Cost., artt. 3, primo comma, e 52, secondo comma).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 12 giugno 1992 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Ruscelli Marcello e l'Ente Ferrovie dello Stato, iscritta al n. 711 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Bologna, nel procedimento civile tra Ruscelli Marcello e l'Ente Ferrovie dello Stato, con ordinanza del 12 giugno 1992 (R.O. n. 711 del 1992) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, la quale dispone che il servizio militare valutabile ai sensi dell'art. 20 della legge n. 958 del 1986 è esclusivamente quello in corso alla data dell'entrata in vigore della legge e quello prestato successivamente;

che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati l'art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto si sarebbe creata una disparità di trattamento tra i beneficiari per effetto della legge impugnata e coloro che hanno prestato servizio militare precedentemente, nonché l'art. 52, secondo comma, della Costituzione, in quanto sarebbe pregiudicata la posizione di lavoro di una categoria di cittadini;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato che ha concluso per la inammissibilità o quanto meno per la infondatezza della questione;

Considerato che la questione così riproposta è stata già dichiarata non fondata (sent. n. 455 del 1992) e, poi, manifestamente infondata (ord. n. 49 del 1993) e che non sono stati adottati motivi nuovi o diversi che possano fondare una differente decisione;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 52, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0392

N. 172

Ordinanza 2-15 aprile 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Contenzioso - Definizione agevolata - Richiesta - Sospensione del procedimento - Medesima questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanze nn. 361/1992 e 50/1993) - Manifesta infondatezza.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 34, primo e quinto comma, secondo periodo).

(Cost., artt. 33, primo comma, 53, primo comma, e 97, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, primo e quinto comma, secondo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza e del conto fiscale), promosso con ordinanza emessa il 23 settembre 1992 dalla Commissione tributaria di I grado di Verbania sui ricorsi riuniti proposti da Baj Gianfranco contro l'Ufficio II.DD. di Verbania, iscritta al n. 715 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Commissione tributaria di I grado di Verbania, nel procedimento tra Baj Gianfranco e l'Ufficio II.DD. di Verbania, con ordinanza del 23 settembre 1992 (R.O. n. 715 del 1992), ha di nuovo sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, primo e quinto comma, secondo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

che, a parere della remittente sarebbero violati gli artt. 2, 3, primo comma, 53, primo comma, 97, primo comma, della Costituzione in quanto trattasi di provvedimenti irrazionali e contrastanti con i principi di solidarietà politica, economica e sociale, che provocano ingiuste disparità di trattamento tra contribuenti e violano i principi del

buon andamento e della imparzialità dell'amministrazione nonché quello del pagamento delle imposte secondo la capacità contributiva;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per l'infondatezza della questione avendo le disposizioni sul condono fiscale impugnate già prodotto il loro effetto e residuando per la Commissione tributaria remittente solo il potere di dichiarare estinto il procedimento *de quo*;

Considerato che la stessa questione è stata già dichiarata manifestamente infondata (ordd. nn. 361 del 1992 e 50 del 1993);

che non sono stati dedotti motivi nuovi o diversi che possano fondare una differente decisione;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, primo e quinto comma, secondo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza e del conto fiscale), in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 53, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di 1 grado di Verbania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0393

N. 173

Ordinanza 2-15 aprile 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Regione Toscana - Azioni formative - Regioni - Realizzazione - Coordinazione con il Ministero del lavoro - Mancata conversione in legge del d.-l. impugnato - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 8 ottobre 1992, n. 398, art. 3, terzo comma).

(Cost., artt. 3, 97, 117 e 118).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma, del decreto-legge 8 ottobre 1992, n. 398 (Interventi urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali), promosso con ricorso della Regione Toscana, notificato il 7 novembre 1992, depositato in cancelleria il 13 successivo ed iscritto al n. 68 del registro ricorsi 1992;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che la Regione Toscana, con ricorso regolarmente notificato e depositato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117, 118, 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 3, terzo comma, del decreto-legge 8 ottobre 1992, n. 398 (Interventi urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali);

che la disposizione impugnata detta norme in ordine alle azioni formative di cui all'art. 25, decimo comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223, stabilendo che le stesse sono elaborate anche con la cooperazione degli uffici del lavoro e della massima occupazione e delle agenzie regionali per l'impiego, secondo gli indirizzi e i tempi concordati tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le regioni, e prevedendo altresì che, nel caso in cui le regioni non abbiano potuto elaborare ed eseguire le azioni formative nei tempi concordati, le stesse possono essere realizzate, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da parte di enti od organismi appositamente individuati e prescelti sulla base della specifica competenza e dell'affidabilità;

che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque non fondata;

Considerato che il decreto-legge 8 ottobre 1992, n. 398, non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato del Ministero di grazia e giustizia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 289 del 9 dicembre 1992;

che, pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, le ordinanze nn. 494 e 495 del 1992), la questione di legittimità costituzionale oggetto del presente giudizio deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma, del decreto-legge 8 ottobre 1992, n. 398 (Interventi urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali), sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 117, 118, 3 e 97 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 174

*Ordinanza 2-15 aprile 1993***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Sanità pubblica - Regione Emilia-Romagna - UU.SS.LL. - Amministratori straordinari e comitati dei garanti - Compensi - Modalità di determinazione - Conferma o rinnovo degli amministratori straordinari scaduti - Mancata conversione in legge del d.-l. impugnato - Manifesta inammissibilità.****(D.-L. 26 ottobre 1992, n. 418, art. 1, secondo e quarto comma).****(Cost., artt. 3, 36, 97, 117, 119 e 123).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto e secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1992, n. 418 (Proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi), promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna, notificato il 25 novembre 1992, depositato in cancelleria il 30 successivo ed iscritto al n. 69 del registro ricorsi 1992;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udit^o nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che la Regione Emilia-Romagna, con ricorso regolarmente notificato e depositato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto e secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1992, n. 418 (Proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi), deducendo la violazione degli artt. 3, 36, 97, 117, 119 e 123 della Costituzione;

che la prima delle disposizioni impugnate stabilisce le modalità di determinazione del compenso spettante agli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, mentre la seconda attribuisce al presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della rispettiva giunta, il potere di provvedere alla conferma o al rinnovo degli amministratori straordinari scaduti;

che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate inammissibili, in caso di mancata conversione del decreto-legge, e comunque non fondate;

Considerato che il decreto-legge 26 ottobre 1992, n. 418, non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato del Ministero di grazia e giustizia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 303 del 28 dicembre 1992;

che, pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, le ordinanze nn. 494 e 495 del 1992), le questioni di legittimità costituzionale oggetto del presente giudizio devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto e secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1992, n. 418 (Proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36, 97, 117, 119 e 123 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0395

N. 175

Ordinanza 2-15 aprile 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Dichiarazioni già rese dal teste al p.m. o alla p.g. e utilizzate per le contestazioni - Valutazione ai fini del merito - *Ius superveniens*: sostituzione dell'art. 500 del c.p.p. ad opera del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, art. 7, quarto comma, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356 - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(C.P.P., art. 500, terzo e quarto comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 500, terzo e quarto comma, del codice di procedura penale e 2, n. 76, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 28 maggio 1992 dal Pretore di Lucca nel procedimento penale a carico di Papini Piero, iscritta al n. 704 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1992;

2) ordinanza emessa il 15 maggio 1992 dal Tribunale di Crotone nel procedimento penale a carico di Anania Ercole ed altri, iscritta al n. 716 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Pretore di Lucca, con ordinanza del 28 maggio 1992 (r.o. n. 704 del 1992), ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25 e 101, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 500, terzo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente di valutare ai fini dell'accertamento dei fatti le dichiarazioni precedentemente rese dal teste al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria (non sul luogo, né nell'immediatezza del fatto) ed utilizzate per le contestazioni;

che il Tribunale di Crotone, con ordinanza del 15 maggio 1992 (r.o. n. 716 del 1992), ha sollevato, in riferimento ai soli artt. 2 e 3 della Costituzione, analoga questione di legittimità costituzionale degli artt. 500, terzo e quarto comma, del codice di procedura penale e 2, n. 76, della legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81;

Considerato che i giudizi, per la sostanziale identità della questione sollevata, vanno riuniti per essere trattati congiuntamente;

che l'art. 7, quarto comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito con modificazioni con legge 7 agosto 1992, n. 356, ha integralmente sostituito l'art. 500 del codice di procedura penale;

che, pertanto, occorre restituire gli atti ai giudici remittenti affinché, alla luce della nuova disciplina, riesaminino la rilevanza della proposta questione;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Lucca e al Tribunale di Crotone.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0396

N. 176

Ordinanza 2-15 aprile 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Dibattimento - Imputato contumace - Dichiarazioni rese alla p.g. - Lettura - Divieto - Medesima questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 476/1992) - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 513, primo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 112).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 513, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 18 settembre 1992 dal Pretore di Macerata nel procedimento penale a carico di Civitarese Alessandra ed altro, iscritta al n. 806 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che, con ordinanza del 18 settembre 1992, il Pretore di Macerata ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, primo comma, del codice di procedura penale «nella parte in cui non consente che sia data lettura a richiesta di parte delle dichiarazioni rese, con le garanzie difensive, alla polizia giudiziaria dall'imputato contumace»;

che il giudice *a quo* osserva che il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, ha, tra l'altro, modificato sostanzialmente il quinto comma dell'art. 503 del codice, consentendo l'acquisizione nel fascicolo del dibattimento (e dunque la loro utilizzabilità come prove) delle dichiarazioni dell'imputato utilizzate per le contestazioni, non solo nel caso che esse siano state assunte dal pubblico ministero, ma anche quando siano state assunte dalla polizia giudiziaria;

che ne deriva che se l'imputato, come nella specie, sceglie di rimanere contumace, non potendosi ricorrere al descritto meccanismo processuale — il quale presuppone la sottoposizione dell'imputato ad esame —, la norma dell'art. 513 (non toccata dalla novella) consente di dar lettura soltanto delle dichiarazioni precedentemente rese al pubblico ministero o al giudice, non anche di quelle rese o assunte dalla polizia giudiziaria nel rispetto delle garanzie di difesa;

che tale assetto, oltre a confliggere con il principio di eguaglianza in quanto sottopone ad un trattamento peggiore l'imputato che si sia presentato al dibattimento e si sia sottoposto all'esame rispetto a quello che sia rimasto contumace (o, comparando, abbia rifiutato di sottoporsi all'esame), appare altresì in contrasto, conclude il remittente, con il principio — desumibile dagli artt. 24 e 112 della Costituzione — dell'esatto ed efficace esercizio della giurisdizione penale e della pretesa punitiva da parte dello Stato;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che, con sentenza n. 476 del 1992, questa Corte ha già dichiarato non fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la possibilità di dar lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato alla polizia giudiziaria con l'assistenza del difensore ai sensi dell'art. 350 del codice medesimo;

che in detta pronuncia si è osservato, in sintesi, che la norma impugnata, limitando la possibilità di lettura alle sole dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o al giudice con esclusione delle sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria *ex art.* 350 del codice di procedura penale, non è certamente irragionevole, in considerazione della sostanziale differenza — sotto l'angolo visuale delle garanzie difensive dell'imputato (fra le quali è compresa la facoltà di non rispondere) — tra tale atto di indagine della polizia giudiziaria e l'interrogatorio effettuato dall'autorità giudiziaria, dovendo solo quest'ultimo essere svolto con le modalità garantistiche di cui all'art. 65 del codice di procedura penale;

che le medesime considerazioni valgono a dimostrare l'infondatezza anche dell'odierna questione, in quanto il raffronto con la nuova disciplina dell'art. 503, quinto comma, del codice di procedura penale (come modificato dall'art. 8 del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con legge 7 agosto 1992, n. 356) non è pertinente, poiché essa concerne l'interrogatorio compiuto dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero (cfr. anche il nuovo testo dell'art. 370 del codice di procedura penale), cioè un atto che non può non essere soggetto — a differenza delle sommarie informazioni *ex art.* 350 — alla disciplina prevista in via generale per l'interrogatorio, ivi compresa pertanto quella dettata dall'art. 65 del codice di procedura penale;

che, in ordine, poi alla denunciata violazione degli artt. 24 e 112 della Costituzione, va ribadito (come già detto nella menzionata sentenza n. 476 del 1992) che la disciplina dettata dall'art. 513 del codice di procedura penale concerne il regime di utilizzabilità, ai fini della decisione, di precedenti dichiarazioni provenienti dall'imputato ed attiene pertanto essenzialmente al tema delle garanzie difensive di quest'ultimo, per cui il richiamo ad un generico «principio dell'esatto ed efficace esercizio della giurisdizione penale e della pretesa punitiva da parte dello Stato» (desumibile, ad avviso del remittente, dagli anzidetti parametri) risulta, nei termini in cui è prospettato, del tutto inconferente;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione, dal Pretore di Macerata con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0397

N. 177

Ordinanza 2-15 aprile 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - I.N.P.S. - Pensioni - Somme indebitamente riscosse - Irripetibilità - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 39/1993) - Manifesta inammissibilità.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, primo comma).

(Cost., artt. 3, 38, 101 e 104).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 9 ottobre 1992 dal Tribunale di Mantova nel procedimento civile vertente tra Iolanda Chiodini e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), iscritta al n. 743 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che nel corso del giudizio di appello proposto da Iolanda Chiodini contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) perché, in riforma della sentenza di primo grado, fosse dichiarata l'irripetibilità delle somme erogate per il periodo 1° agosto 1984-31 dicembre 1988 a titolo di integrazione al minimo sulla pensione di vecchiaia della quale la ricorrente era titolare, somme che l'Istituto assumeva indebitamente riscosse, il Tribunale di Mantova, con ordinanza emessa il 9 ottobre 1992, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica);

che la norma impugnata stabilisce che l'art. 52, secondo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpreta nel senso che la sanatoria ivi prevista per il recupero di prestazioni indebite opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia stata data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato; la stessa norma prevede inoltre che l'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite:

che, ad avviso del giudice rimettente, tale disposizione violerebbe gli artt. 3, 38, 101 e 104 della Costituzione;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata;

Considerato che con sentenza n. 39 del 1993 la Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nella parte in cui è applicabile anche ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in vigore o comunque pendenti alla stessa data;

che pertanto la relativa questione va dichiarata manifestamente inammissibile (ordinanza n. 119 del 1993);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale:

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38, 101 e 104 della Costituzione, dal Tribunale di Mantova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0398

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 24

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 9 aprile 1993
(dalla regione Toscana)*

Controlli amministrativi - Disposizioni a tutela della legittimità dell'azione amministrativa - Attribuzione al procuratore regionale presso la Corte dei conti del potere di proporre ricorso al t.a.r. (nonché di resistere ed intervenire nei giudizi innanzi a questo pendenti e di proporre eventualmente appello al Consiglio di Stato) avverso atti e provvedimenti di pubbliche amministrazioni, in vista dell'interesse generale al buon andamento e alla imparzialità delle stesse, a tutela della legittimità dell'azione amministrativa - Interferenza di detta attività di controllo con quella già esercitata in via preventiva dalla commissione statale di controllo sugli atti della regione - Indebita attribuzione ad un organo giurisdizionale del potere di attivazione di un giudice di un diverso ordine giurisdizionale - Invasione della sfera di autonomia regionale e lesione del principio della tassatività e insuscettibilità di estensione da parte del legislatore dei controlli sulle regioni, affermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 229/1989).

(D.-L. 8 marzo 1993, n. 54, artt. 3 e 5).

(Cost., artt. 5, 97, 100, secondo comma, 115, 117, 118, 125, 126, 127 e 134).

Ricorso per la regione Toscana, in persona del presidente della Giunta regionale, rappresentata e difesa per procura a margine del presente atto dall'avv. Alberto Predieri e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Roma, via G. Carducci n. 4 contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 3 e 5 del decreto-legge 8 marzo 1993 n. 54 «Disposizioni a tutela della legittimità dell'azione amministrativa», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1993.

1. — Sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1993 è stato pubblicato il decreto-legge in oggetto.

Esso in parte riordina, secondo un'articolazione regionale, le funzioni giurisdizionali della Corte dei conti; provvede alla soppressione di talune sezioni della Corte dei conti; riorganizza la funzione del pubblico ministero presso la Corte dei conti e i giudizi in materia pensionistica; introduce la prescrizione dell'azione di responsabilità per tutti gli amministratori e dipendenti delle pubbliche amministrazioni, già prevista dall'art. 58 della legge n. 142/1990 per i soli amministratori e il personale degli enti locali, nonché l'obbligo di denuncia dei fatti dai quali è derivato o potrebbe derivare un danno erariale, e degli atti e dei comportamenti di cui viene rilevata l'illegittimità.

2. — In altra parte, e precisamente nell'art. 3, il decreto-legge introduce l'azione a tutela della legittimità amministrativa.

Il procuratore regionale presso la Corte dei conti può in via autonoma proporre ricorso al t.a.r. «avverso atti e provvedimenti di pubbliche amministrazioni, in vista dell'interesse generale al buon andamento e all'imparzialità di esse, a tutela della legittimità dell'azione amministrativa; può altresì resistere e intervenire nei giudizi pendenti innanzi a detto tribunale» (art. 3, primo comma); può (o, in alternativa, il procuratore generale può) proporre appello in Consiglio di Stato nei confronti delle sentenze del t.a.r., il quale, come del resto il Consiglio di Stato, ha termini brevissimi per decidere incamera di consiglio (art. 3, secondo e terzo comma).

Allo scopo di consentire l'azione, è fatto obbligo a tutte le amministrazioni pubbliche, di trasmettere al procuratore regionale tutti i provvedimenti dai quali derivi per l'erario una spesa superiore a un miliardo, nonché di tutti quelli di pianificazione del territorio, di programmazione degli interventi industriali e delle opere pubbliche, di rilascio delle concessioni edilizie e di approvazione di concessioni e contratti per l'esecuzione di opere, forniture e servizi (art. 3, quarto comma).

I successivi commi contengono norme di procedura: tra le quali va in particolare notata quella secondo cui «quando ricorrono le condizioni di cui al primo comma e risulta già pendente il giudizio, il procuratore regionale vi interviene con atto da notificare a tutte le parti; in tali casi, il giudice amministrativo decide sulla legittimità dell'atto o del comportamento impugnato anche quando ritiene che il ricorso sia irricevibile, inammissibile o improcedibile, ovvero quando il ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione. In ogni caso, i termini processuali sono ridotti della metà».

3. — La norma censurata viola, sotto molteplici profili, la normativa costituzionale incidendo, in modo lesivo, sulla sfera di competenza regionale, e legittimando di conseguenza la regione a impugnarla.

In primo luogo, l'attività del procuratore regionale si sostanzia, al momento del «prelievo» dell'atto amministrativo regionale, ai fini della valutazione della sua legittimità, in relazione allo svolgimento successivo ed eventuale del ricorso o dell'intervento al t.a.r., nell'estrinsecazione di un giudizio che è precisamente quello che caratterizza l'attività di controllo: la quale invece, ai sensi dell'art. 125 della Costituzione, è già esercitata dall'organo individuato con la legge n. 62/1953 e successive modifiche e integrazioni, nelle forme e nei modi da questa previsti, e cioè secondo una normativa già esistente che il decreto-legge non abroga né potrebbe abrogare.

È pacifico che appartenga alla nozione di controllo, come elemento essenziale, il giudizio portato sull'atto oggetto del controllo: «c'è concordia in dottrina», si è recentemente ricordato, «sul punto che il controllo debba comprendere il momento del giudizio, come valutazione di conformità dell'oggetto controllato alla sfera di valori che il controllante deve tutelare, momento che implicitamente contiene in sé l'altro momento c.d. ispettivo, considerato che il giudizio comporta sempre la presa di conoscenza della materia da controllare» (Tomei, L'approvazione amministrativa, Torino, 1990, p. 94). Controllo è «la verifica di conformità a determinati canoni dell'operato di altre figure soggettive» (Giannini, Istituzioni di diritto amministrativo, Milano, 1981, p. 48; Sepe, Controlli, I) Profili generali, in Enc. giur. Treccani); cosicché la fase dell'accertamento o verifica o valutazione intesa come «esame di una condotta della figura soggettiva controllata in ordine ad un canone» (Crosetti, Controlli amministrativi, Dig. disc. pubbl., t. IV, Torino, 1989, p. 68) è elemento e fase costitutivi del procedimento di controllo.

L'attività del procuratore regionale, o del procuratore generale in caso di appello, che prendono in esame gli atti dell'amministrazione regionale e ne valutano il contenuto «in vista dell'interesse generale al buon andamento e all'imparzialità» della p.a. e «a tutela della legittimità dell'azione amministrativa» (come afferma l'art. 3, primo comma, che in tal modo esplicita il canone della valutazione affidata al procuratore regionale) è pertanto tipicamente attività di controllo, rientrando pienamente nella configurazione dello stesso. È infatti «ormai acquisito il concetto che anche nel campo pubblicistico il controllore, allorché riesamina, anche nei limiti del solo controllo di legittimità, un'attività amministrativa discrezionale, non si limita a verificare meccanicamente la conformità alle norme ma compie intellettualmente una valutazione dell'esercizio dell'attività discrezionale del controllato (accertamento di una situazione di fatto e degli interessi primari e secondari con essa connessi e ponderazione dei vari interessi) per pervenire ad un giudizio di valore (che servirà anche come indirizzo per l'attività futura da svolgere)» (Sepe, *cit.*; nonché Levi, L'attività conoscitiva della P.A., Torino, 1967, 221 ss.; Sepe, L'efficienza nell'azione amministrativa, Milano, 1975, 173 ss.).

Tale attività valutativa inoltre, non è fine a sé stessa, ma è orientata a provocare l'adozione di una misura ostativa al pieno dispiegarsi degli effetti dell'atto, quale è la sottoposizione dello stesso al vaglio dell'organo giurisdizionale. Al momento, o fase, accertativi, segue pertanto un momento comminatorio, che pure appartiene tipicamente al controllo (cfr. già Forti, I controlli dell'amministrazione comunale, Tratt. orlando, II, 2, Milano, 1915, 508 ss.; e poi, soprattutto, Giannini, Recensione a Salvi, Riv. trim. dir. pubbl., 1958, p. 374; Id., Istituzioni *cit.*, p. 48-49).

Il fatto che la misura ostativa (nella specie, l'annullamento dell'atto, che costituisce lo specifico *petitum* del ricorso al tribunale amministrativo regionale) non sia direttamente prodotta dallo stesso soggetto controllante, ma venga da questi provocata tramite la richiesta dello stesso ad un organo giurisdizionale terzo, non implica assenza di un elemento costitutivo del controllo, data la riconosciuta estrema varietà e multiformità della categoria della misura ostativa, che può risolversi anche nella proposta che essa venga adottata da altra autorità (così Giannini, Istituzioni ..., *cit.*, p. 48), ossia in un atto di impulso affinché un soggetto terzo emetta il provvedimento conseguente al giudizio di disvalore che il soggetto controllante (nella specie chiedendo l'annullamento) ha pronunciato.

4. — In questa prospettiva, all'attività affidata al procuratore regionale presso la Corte dei conti deve pertanto riconoscersi natura di attività di controllo: con conseguente violazione dell'art. 125 della Costituzione, e lesione della sfera costituzionalmente garantita alla regione nella misura in cui si risolve in una inammissibile duplicazione dei controlli di legittimità sugli atti dell'amministrazione regionale, che l'art. 125 della Costituzione non consente, come meglio diremo in seguito.

Come detto, il decreto-legge 54/1993 non abroga (né potrebbe farlo) alcuna delle norme precedentemente in vigore (legge n. 62/1953 e successive modifiche e integrazioni), in base alle quali veniva (e viene tuttora) esercitato, ai sensi dell'art. 125 della Costituzione, il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione.

Ne consegue che tale controllo è adesso affidato, dopo l'entrata in vigore della legge n. 62/1953, sia in via preventiva alla commissione di controllo di cui agli artt. 41 ss. della legge n. 62/1953, sia in via successiva, e nella forma dell'accertamento della illegittimità dell'atto, e dell'impulso ad un organo giurisdizionale terzo perché proceda al suo annullamento, al procuratore regionale presso la Corte dei conti.

Ad un controllo esercitato da un organo dell'amministrazione statale, se ne aggiunge un altro, esercitato da un soggetto qualificato per essere titolare di funzioni di pubblico ministero (art. 2, secondo comma), che svolge il controllo assumendo la qualità di parte di un procedimento giurisdizionale destinato anch'esso ad un sindacato di legittimità qual'è quello del giudice amministrativo.

La natura del controllo resta la stessa, perché tanto la commissione di cui al capo II della legge n. 62/1953 e successive modifiche e integrazioni, quanto il procuratore regionale, esercitano un controllo che viene espletamente qualificato di legittimità.

L'identità di tale natura conferma la reale sostanza di vera e propria duplicazione del controllo, che si pone in aperto contrasto con l'art. 125 della Costituzione, a norma del quale il controllo di legittimità è esercitato da un organo dello Stato (e non da una pluralità di organi, ciascuno dei quali avente la possibilità di riformulare *ex novo* il controllo).

È evidente altresì e rileva sotto il profilo della legittimazione al ricorso, la lesione della sfera costituzionalmente garantita alla regione, dal momento che l'illegittima duplicazione del controllo determina un'indebita ingerenza dello stesso, e la conseguente coartazione della sfera costituzionalmente riservata alla regione, in tutte le materie nelle quali si estrinseca la potestà amministrativa regionale per gli atti di cui al quarto comma dell'art. 3, tra i quali stanno certamente atti rientranti nell'ambito delle competenze trasferite, come — a puro titolo esemplificativo — quelli attinenti alla materia urbanistica, o a quella dei lavori pubblici di interesse regionale.

5. — Per effetto della norma denunciata, viene in sostanza lesa la stessa essenza del sistema autonomistico configurato dalla Costituzione (art. 5), dal momento che si incide sul carattere costituzionale dell'autonomia regionale sancita dall'art. 115 della Costituzione, in particolare con riferimento alla disciplina costituzionalizzata degli elementi fondamentali di tutti i procedimenti di controllo sull'attività e sugli organi della regione (artt. 125, 126 e 127 della Costituzione), nonché con riferimento alla sussistenza, ugualmente costituzionalizzata, di una possibilità generale di controllo giurisdizionale e di conflitto di attribuzione sollevabile innanzi alla Corte costituzionale (art. 134 della Costituzione), nel rispetto delle forme e dei limiti fissati dalle diverse procedure, che concerne qualunque atto della regione e che comporta che esso non goda di nessuna sorta di immunità da forme di sindacato concernenti la sua legittimità successive all'inizio della sua efficacia, e suscettibile di condurre al suo annullamento.

Come la Corte ha chiaramente detto, nella sentenza 229 del 1989, richiamando «i principi affermati dalla Costituzione a fondamento dell'ordinamento delle autonomie territoriali e che connotano la stessa forma di Stato italiana come Stato regionale», la norma fondamentale «al di là delle enunciazioni più generali tracciate in tema di autonomia e decentramento dall'art. 5 della Costituzione può essere individuata nell'art. 115 della Costituzione, secondo cui «le regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri secondo i principi fissati nella Costituzione»: norma ben differenziata, nei suoi contenuti, da quella espressa con l'art. 128 della Costituzione, dove si qualificano le province e i comuni come «enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni». Tale diversità di formulazione mette pertanto in luce la natura costituzionale (o politica) dell'autonomia regionale, nonché l'attribuzione alle stesse Regioni della qualità di soggetti non solo amministrativi, ma costituzionali, investiti tra l'altro di una funzione quale quella legislativa, tradizionalmente riservata, nel modello di Stato liberale a impianto centralista, allo Stato-persona.

La natura costituzionale che risulta conferita all'autonomia regionale comporta, come prima conseguenza, che il complesso sistema delle relazioni tra Stato e regioni debba trovare la sua base diretta nel tessuto della Costituzione, cui spetta il compito di fissare, in termini conclusi, le stesse dimensioni dell'autonomia, cioè i suoi contenuti e i suoi confini. L'ulteriore conseguenza sarà che ad ogni potere di intervento dello Stato, suscettibile di incidere su tale sfera costituzionalmente garantita, in modo da condizionarne in concreto — così come accade con le forme puntuali del controllo — la misura e la portata, non potrà non corrispondere un fondamento specifico nella stessa disciplina costituzionale».

Traendo da ciò le conseguenze in tema di controlli, la Corte ha sottolineato con assoluta chiarezza che la disciplina dell'art. 125 della Costituzione «al pari di quella espressa sempre in tema di controlli negli artt. 126 e 127 della Costituzione viene a presentarsi come tassativa e insuscettibile di estensione da parte del legislatore ordinario, in quanto posta a garanzia di un'autonomia compiutamente definita in sede costituzionale».

In questa prospettiva, appare manifesta e gravemente lesiva la norma denunciata.

6. — Né l'illegittimità costituzionale della norma denunciata potrebbe venir meno qualora si negasse la sussistenza di un'attività di controllo in ragione della qualità soggettiva del soggetto controllante, che non appartiene alla p.a., non è un organo amministrativo, ma è un organo giurisdizionale, appartenente al subsistema della Corte dei conti, e al quale l'art. 3 del d.-l. conferisce una particolare legittimazione ad agire.

Da un lato, infatti, negare la sussistenza di un'attività oggettiva di controllo in ragione della natura soggettiva del controllante non appare conferente.

Se l'attività di controllo è tale per sue connotazioni strutturali oggettive, come risulta dalla concorde dottrina, il fatto che una norma l'abbia attribuita ad un soggetto appartenente all'ordine giudiziario non fa cessarne la natura di attività di controllo, con le conseguenze, in tema di violazione dell'art. 125 della Costituzione e di lesione della integrità delle competenze regionali che abbiamo già sottolineato.

D'altro lato e comunque, la considerazione che il procuratore regionale e il procuratore generale presso la Corte d'appello hanno funzioni di pubblico ministero (art. 2, primo comma), ossia funzioni che la stessa Corte dei conti (nella sentenza 298/A del 6 febbraio 1982) e la dottrina riconducono all'esercizio della giurisdizione, aggrava l'illegittimità costituzionale della norma. Anche qualora (in denegata ipotesi) si ammetta che l'attività del procuratore regionale e quella del procuratore generale in sede di appello non costituiscono nulla più che l'esercizio di una funzione giurisdizionale, resta che l'iniziativa di impulso giurisdizionale viene affidata al procuratore non già tramite l'attivazione dell'organo giudicante presso il quale gli è consentito di esercitare le funzioni di pubblico ministero, ma con un ricorso introdotto ad un giudice appartenente ad una giurisdizione estranea a quella presso cui il procuratore esercita le funzioni di iniziativa proprie della sua qualità di pubblico ministero.

In tal modo, ad un organo che svolge istituzionalmente la propria attività requirente presso la Corte dei conti (come confermato dallo stesso art. 2 del d.l. 54), vengono conferiti poteri di impulso che presuppongono un'attribuzione di funzioni totalmente diverse da quelle che alla Corte dei conti e ai suoi organi sono riservate dall'art. 100, secondo comma, della Costituzione.

Per effetto di una norma avente forza e valore di legge ordinaria, vengono pertanto attribuite, a singoli soggetti inquadrati nell'ambito dell'attività della Corte dei conti, organo di rilevanza costituzionale, funzioni estranee a quelle che, ai sensi della norma costituzionale ora citata, spettano a tale organo: in violazione del principio in base al quale è vietato sopprimere o modificare le funzioni di un organo a rilevanza costituzionale con legge ordinaria.

Non appare costituzionalmente legittimo che un organo che esercita le proprie funzioni all'interno di una giurisdizione (e tale è definita, dalla VI disp. trans. della Costituzione, quella della Corte dei conti, non meno di quella del Consiglio di Stato), possa esercitarle anche all'interno di una giurisdizione diversa, divenendo titolare del potere di promuovere l'azione indifferente nell'una e nell'altra.

Ciò è invece precisamente quanto avviene nel caso di specie, con la conseguente violazione dell'art. 100 della Costituzione, dato che alla Corte dei conti vengono attribuite funzioni non solo estranee a quelle che le sono proprie ai sensi di tale norma, ma addirittura stravolgenti rispetto ad esse, data la novità del potere attribuito ad un organo della Corte dei conti di attivare la giurisdizione di un organo estraneo, appartenente ad una diversa giurisdizione.

La regione Toscana è legittimata a far valere il carattere lesivo che tale violazione determina sulla sfera delle proprie attribuzioni, dal momento che la predetta violazione interferisce gravemente — come detto — con l'intero svolgimento delle attività di propria competenza.

7. — A tali indicazioni, coerenti nel senso della incostituzionalità del decreto, vanno aggiunte quelle — che comportano la violazione dell'art. 97 della Costituzione e del principio del buon andamento dell'amministrazione, che ugualmente la regione è legittimata a far valere dati gli effetti del controllo in tal modo istituito sulla sfera delle proprie attribuzioni — che derivano dalla possibile contraddittorietà dell'esito del controllo positivo della C.C.A.R. (di cui, com'è noto, ai sensi della legge n. 62/1953, art. 41, lett. b), fa parte anche un magistrato della Corte dei conti) e di quello del procuratore regionale presso la stessa Corte dei conti, che manifesti un'opinione diversa e inizi il (o intervenga nel) ricorso giurisdizionalmente amministrativo.

P. Q. M.

Si chiede che la Corte costituzionale dichiari costituzionalmente illegittimo l'art. 3 (e conseguenzialmente l'art. 5) del d.-l. 8 marzo 1993, n. 54, e lo annulli, per contrasto con gli artt. 5, 97, 100, secondo comma, 115, 117, 118, 125, 126, 127 e 134 della Costituzione.

Roma, addì 2 aprile 1993

Avv. Alberto PRÉDIERI

N. 166

Ordinanza emessa il 30 marzo 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 1° aprile 1993) dalla Corte dei conti, sezione quarta giurisdizionale, sul ricorso proposto da Landriscina Giovanna contro la direzione provinciale del tesoro di Bologna.

Pensioni - Pensione di reversibilità attribuita ad orfani maggiorenni di dipendenti statali - Condizioni - Nullatenenza (riconosciuta al di sotto di un reddito di L. 960.000) - Revoca della pensione in caso di superamento di tale limite - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai più elevati limiti di reddito previsti per la revoca delle pensioni di guerra - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 133/1972 e 186/1988.

(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 85, secondo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE DEI CONTI

Uditi, nella pubblica udienza del 30 marzo 1992, il consigliere relatore dott. Ezio Dario ed il pubblico ministero dott. Emanuele Arcano;

Visto il ricorso iscritto al n. 0122620 del registro di segreteria;

Visti gli atti;

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso presentato da Landriscina Giovanna, domiciliata presso lo studio dell'avv. Gilberto Gualandi, in Bologna, via S. Margherita n. 6, contro il decreto n. 7653 in data 29 gennaio 1981 della direzione provinciale del tesoro di Bologna.

FATTO

Con l'impugnato decreto è stata revocata, a decorrere dal 1° gennaio 1976, la pensione di reversibilità intestata all'orfana maggiorenne Landriscina Giovanna, essendo risultato che la stessa aveva posseduto redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare superiore a L. 960.000 annue, per cui, a norma dell'art. 85 del del d.P.R. n. 1092 1973, non poteva essere più considerata nullatenente.

Avverso tale provvedimento l'interessata ha presentato il ricorso di cui in premessa, col patrocinio dell'avv. Gilberto Gualandi, per eccepire l'illegittimità costituzionale dell'art. 85, secondo comma, del del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, con riferimento all'art. 70 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 ed agli artt. 3 e 38 della Costituzione.

A sostegno del predetto assunto, il difensore ha rilevato che, circa la condizione economica di nullatenenza prescritta per i richiedenti la reversibilità sia di pensione ordinaria che di pensioni di guerra, si è ricreata quella disparità di trattamento che la Corte costituzionale aveva eliminato con la sentenza n. 133/1972, per cui ha ritenuto ingiustificata la discriminazione esistente in materia, risultante dal fatto che per la reversibilità delle pensioni ordinarie è stabilito l'invariato limite di reddito di L. 960.000 annue (art. 85, secondo comma del d.P.R. n. 1092/1973) mentre per la reversibilità delle pensioni di guerra tale limite è stato stabilito in L. 2.400.000 annue (art. 70 del d.P.R. n. 915/1978) e successivamente è stato elevato a L. 5.200.000 annue (art. 12 del d.P.R. n. 834/1981), pertanto, ha chiesto la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio di sua competenza sulla eccepita disparità di trattamento.

A tale riguardo il vice procuratore generale, nel formulare le proprie conclusioni, ha rilevato che la Corte costituzionale, cui era stata rimessa analoga questione, ha deciso, con sentenza n. 186/1985, nel senso che non è ravvisabile la denunciata disparità di trattamento, essendo facoltà del legislatore stabilire condizioni diverse al fine del conseguimento dei due tipi di trattamento pensionistico, ordinario e di guerra, considerata la diversa natura dei due trattamenti, il primo a carattere retributivo ed il secondo a carattere risarcitorio, per cui, ritenuta, da un lato, la manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale e, dall'altro lato, la legittimità dell'operato dell'amministrazione, ha chiesto la reiezione del ricorso.

Ha controdedotto l'avv. Gualandi per sostenere che deducendo le spese di produzione del reddito e gli oneri deducibili, non si supera il tetto di L. 960.000 annue e quindi risulta lo stato di nullatenenza della ricorrente per il 1976, condizione che, a seguito dell'elevazione del tetto suindicato per effetto delle successive leggi finanziarie, sussiste comunque dal 1987, per cui quanto meno da tale anno spetta alla ricorrente il ripristino della contestata pensione.

All'udienza odierna, non comparso il difensore della ricorrente, il pubblico ministero ha confermato la richiesta scritta.

DIRITTO

La disparità di trattamento evidenziata dalla difesa di parte, oggettivata dalla notevole diversità dei limiti di reddito stabiliti dall'art. 85, secondo comma, del d.P.R. n. 1092/1973, per la reversibilità delle pensioni ordinarie, e dall'art. 70 del d.P.R. n. 915/1978, per la reversibilità delle pensioni di guerra, analoga a quella in precedenza stabilita dall'art. 12, terzo comma, della legge n. 46/1958 e dall'art. 67 della legge n. 313/1968, che era stata eliminata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 133/1972, in considerazione della assoluta identità di causa e di ragion d'essere dei due trattamenti pensionistici, in quanto entrambi preordinati al soddisfacimento dell'identico fine assistenziale d'un soggetto rimasto privo d'un sufficiente sostegno materiale, non consente di ritenere manifestamente infondata l'avanzata eccezione, atteso che, con la richiamata sentenza, la Corte costituzionale ha ritenuto che la valutazione in termini economici della condizione di nullatenenza deve essere eguale per ambedue i casi, considerato che lo stesso legislatore valutò in origine nella identica misura lo stato di bisogno dei richiedenti il trattamento pensionistico indiretto, sia ordinario che di guerra, per cui non trova nessuna razionale giustificazione, se non quella di un evidente difetto di coordinamento legislativo, la diversità nuovamente introdotta tra i due trattamenti, pur continuando gli stessi a rimanere fondati su obiettive identiche condizioni di bisogno.

Di contro, il concludente vice procuratore generale ha opposto che analoga questione è stata decisa dalla Corte costituzionale con sentenza n. 186/1985, nel senso che in materia non è ravvisabile la denunciata disparità di trattamento.

Al riguardo, la sezione rileva che con la predetta sentenza la Corte costituzionale, nell'esaminare un caso analogo a quello di cui trattasi, comportando la revoca della pensione di reversibilità ordinaria per essere venuto meno il requisito della nullatenenza, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 85, secondo comma, del d.P.R. n. 1092/1973, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto alla data del 1º gennaio 1976 in cui si era verificato il denunciato evento, il trattamento di reversibilità della pensione ordinaria era identico a quello di reversibilità della pensione di guerra, per cui, essendosi la diversità cominciata a verificare per effetto del successivo del d.P.R. n. 915/1978, non sussisteva al 1976, la denunciata violazione dell'invocato precetto costituzionale, onde non è stata affrontata la questione della diversità verificatasi negli anni seguenti, quale è stata denunciata con il ricorso in esame, per l'esplicito riferimento al disposto degli articoli: 85, secondo comma, del d.P.R. n. 1092/1973; 70 del d.P.R. n. 915/1978; 12 del d.P.R. n. 834/1981, con l'intento di ottenere il ripristino della pensione quanto meno in base all'ammontare del reddito accertato negli anni successivi al 1978, a parità di condizioni.

Pertanto, considerato l'eguale contenuto etico e sociale dei trattamenti pensionistici di reversibilità ed il comune carattere assistenziale ed alimentare, finalizzato a sopperire alle condizioni di bisogno in cui vengono a trovarsi i superstiti per la morte del dante causa, la sezione ritiene la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa di parte non manifestamente infondata e rilevante ai fini del decidere, in quanto, se la Corte costituzionale confermasse, per la sopravvenuta normativa, la censura già formulata con la sentenza n. 133/1972 per la precedente normativa vigente nella stessa materia, ciò consentirebbe nuovamente l'allineamento delle condizioni di reddito per la reversibilità delle pensioni ordinarie a quelle più favorevoli stabilite per la reversibilità delle pensioni di guerra e quindi, sussistendo le prescritte univoche condizioni, l'accoglimento del ricorso in esame.

P. Q. M.

Visto l'art. 134 della Costituzione e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritiene rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 85, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto non considera sussistente il requisito della nullatenenza per la reversibilità delle pensioni ordinarie al verificarsi delle stesse condizioni di reddito stabilite dal sopravvenuto art. 70 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, per la reversibilità delle pensioni di guerra;

Pertanto, sospeso il giudizio in corso, dispone che, a cura della segreteria, gli atti vengano trasmessi alla Corte costituzionale e la relativa ordinanza venga notificata alla parte ricorrente, al procuratore generale della Corte dei conti ed la Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 marzo 1992.

Il presidente f.f.: D'ORSO

L'estensore: (firma illeggibile)

Depositata nella segreteria il 29 settembre 1992.

Il direttore: (firma illeggibile)

N. 167

Ordinanza emessa il 19 febbraio 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 1° aprile 1993) dal tribunale amministrativo regionale per la Toscana, Firenze, sul ricorso proposto da Becattini Marina, n.q. di vedova di Gennai Otello contro la U.S.L. n. 10/G di Sesto Fiorentino (Firenze).

Previdenza e assistenza sociale Dipendenti degli enti locali - Indennità premio di fine servizio corrisposta dall'I.N.A.D.E.L. per il servizio non di ruolo a suo tempo non riscattato - Determinazione sull'ultimo stipendio in godimento alla data di entrata in vigore della legge n. 152/1968 - Mancata previsione della rivalutazione della retribuzione imponibile al momento della definitiva cessazione dal servizio - Incidenza sul principio di uguaglianza nonché sui principi della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 3 e 28 del 1957 e 208/1986.

(Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 16, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 36).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 236/1990 reg. sez. II proposto da Becattini Marisa, nella sua qualità di vedova di Gennai Otello, rappresentata e difesa dal dott. proc. Patrizia Bernasconi nello studio della quale è elettivamente domiciliata in Firenze, alla via Rondinelli n. 5; contro l'unità sanitaria locale n. 10/G di Sesto Fiorentino (Firenze), in persona del presidente *pro-tempore*, non costituita in giudizio; per la declaratoria del diritto patrimoniale della ricorrente alla corresponsione dell'indennità per cessazione dal servizio *ex art.* 9 del d.l.C.p.S. 4 aprile 1947, n. 207 e art. 16 della legge n. 152, 1968 per il periodo di servizio non di ruolo prestato da Gennai Otello negli anni dal 1965 al 1968 e per la condanna della U.S.L. convenuta al pagamento delle relative somme, con rivalutazione monetaria e interessi;

Visto il ricorso con i relativi allegati notificato e depositato, rispettivamente il 2 settembre e 14 febbraio 1990;

Vista la memoria prodotta dalla parte ricorrente a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito, altresì, l'avv. P. Bernasconi alla pubblica udienza del 19 febbraio 1992;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso in trattazione Becattini Marisa chiedeva l'accertamento del proprio diritto, e la conseguente condanna della U.S.L. intimata, alla corresponsione dell'indennità per cessazione dal servizio *ex artt.* 9 del d.l.C.p.S. 4 aprile 1937, n. 207 e 16 della legge 8 marzo 1968, n. 152, in relazione al servizio non di ruolo prestato dal defunto marito Gennai Otello negli anni dal 1965 al 1968, da calcolarsi sull'ultimo stipendio in godimento all'aprile del 1968, rivalutato alla data del decesso (21 settembre 1987) oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria.

La ricorrente esponeva che il defunto marito all'atto della cessazione del rapporto di impiego, avvenuta per decesso, aveva maturato un'anzianità di servizio di ventidue anni, di cui tre fuori ruolo (dal 26 gennaio 1965 al 30 settembre 1968) ed i rimanenti (dal 1° ottobre 1968 al 21 settembre 1987) in ruolo. Rappresentava, altresì, che l'Inadel ha liquidato alla medesima la relativa indennità premio di servizio per il servizio di ruolo, dolendosi però che la U.S.L. intimata non aveva provveduto al pagamento dell'indennità di liquidazione per il predetto servizio non di ruolo, a suo tempo non riscattato dal Gennai, neanche dopo la presentazione di una esplicita istanza.

Nel corso del giudizio la ricorrente depositava documenti ed in particolare la deliberazione n. 181 del 1° marzo 1990 del comitato di gestione della U.S.L. n. 10/G, nonché i relativi titoli di pagamento, comprovanti l'avvenuta liquidazione e corresponsione della indennità in questione con rivalutazione ed interessi legali.

Con successiva memoria la Becattini, preso atto del predetto pagamento, evidenziava che l'oggetto del ricorso era ormai limitato esclusivamente alle modalità di calcolo della indennità in questione, avendo l'amministrazione preso a base di calcolo la retribuzione in godimento al 2 aprile 1968 senza provvedere alla rivalutazione della stessa alla data del collocamento a riposo.

Nel ribadire con la citata memoria le argomentazioni dedotte nel ricorso introduttivo a sostegno della pretesa rivalutabilità alla data del collocamento a riposo, ai fini della determinazione dell'indennità di liquidazione *de qua*,

della retribuzione in godimento all'aprile del 1968, ha in subordine, proposto, con la citata memoria, questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, secondo comma, della legge n. 152/1968 in relazione all'art. 9 del d.l.C.p.S. n. 207/1947, nella parte in cui non prevede la rivalutazione della indennità in parola dalla data del passaggio in ruolo (*recte* dalla data di entrata in vigore della legge n. 152/1968) per contrasto con l'art. 36 della Costituzione.

La causa è stata quindi chiamata e posta in decisione all'udienza pubblica del 19 febbraio 1992.

DIRITTO

Come è dato rilevare dall'esposizione in fatto, nelle more del giudizio, l'amministrazione ha provveduto a corrispondere alla ricorrente l'indennità *una tantum* di fine servizio, di cui al combinato disposto degli artt. 9 del d.l.C.p.S. 4 aprile 1947, n. 207, nel testo emendato dalla sentenza della Corte costituzionale del 9-24 luglio 1986, n. 208, e 16/2 della legge 8 marzo 1968, n. 152, per i tre anni di servizio non di ruolo prestato dal defunto marito, Gennai Otello e da questi non riscattato, ivi compresi rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del collocamento a riposo e fino al soddisfo del credito.

Sulla domanda volta ad ottenere l'accertamento del diritto della medesima al pagamento della predetta indennità, con rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data della cessazione dal servizio del menzionato Gennai e fino al soddisfo è pertanto cessata la materia del contendere.

Ciò precisato e come riconosciuto dalla stessa ricorrente, la questione sottoposta al collegio rimane circoscritta esclusivamente alle modalità di calcolo dell'indennità in questione.

Si sostiene, al riguardo, che detta indennità, computata in applicazione dell'art. 16/2 della legge n. 152/1968 sull'ultimo stipendio in godimento alla data di entrata in vigore della medesima legge (2 aprile 1968), attesa la sua natura di retribuzione differita, andrebbe rivalutata secondo i coefficienti I stata alla data del collocamento a riposo (21 settembre 1987) sulla base di una interpretazione della norma in esame che adempia ai precetti costituzionali contenuti nell'art. 36 della Costituzione e alla luce del principio di cui all'art. 429 c.p.c.

L'assunto con e condiviso dal collegio.

Giova al riguardo rilevare che la individuazione della base quantitativa, da utilizzare per il calcolo dell'indennità in questione, è espressamente disciplinato dal richiamato art. 16, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, il quale dispone che «l'indennità è computata, secondo le disposizioni vigenti, sull'ultimo stipendio o salario in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge».

Come si è già più volte pronunciato questo tribunale (cfr. da ultimo sez. I, 27 febbraio 1990, n. 105; id. 21 febbraio 1990, n. 82), trattasi di un criterio di riferimento legalmente tipizzato che non consente alcun richiamo a schemi diversi, con la conseguenza che non vi è spazio per estendere in via interpretativa — nemmeno alla luce dell'art. 36 della Costituzione — sistemi di rivalutazione della base quantitativa che sono propri di altre indennità di anzianità, ovvero trovano il proprio fondamento su principi giuridici non applicabili nella specie.

Il dettato puntuale della menzionata norma non consente, infatti, di estendere il sistema di rivalutazione di cui all'art. 2120 del codice civile: ciò in applicazione anche dell'antico brocardo *ubi lex voluit dixit*. La stessa ricorrente, peraltro, non fa specifico richiamo a detto sistema rivalutativo.

Né può trovare applicazione nella specie il principio di cui all'art. 429 del c.p.c., al quale, la medesima ricorrente fa espresso riferimento.

È pur vero che la giurisprudenza (cfr. tra le tante C.d.S., a.p. 15 marzo 1989, n. 7) ha ritenuto che l'eccezione al principio nominalistico dei crediti pecuniari introdotta dall'art. 429 del c.p.c. abbia ormai assunto valore di principio per tutti i crediti geneticamente collegati al rapporto di lavoro dipendente»; di talché anche l'indennità di anzianità è stata riconosciuta soggetta a rivalutazione monetaria, nella considerazione che anche essa trova la sua genesi nel rapporto di lavoro ed è sensibile al danno della svalutazione monetaria, in quanto normalmente destinata ai bisogni primari del lavoratore e della propria famiglia, ma è anche vero che tale principio garantistico è stato fissato dalla predetta giurisprudenza allo specifico fine di salvaguardare il lavoratore dagli effetti dell'inflazione nell'ipotesi di ritardo nella corresponsione della predetta indennità. Né è riprova la circostanza che detta rivalutazione monetaria viene riconosciuta con decorrenza dalla data in cui essa doveva essere corrisposta.

Nel caso dell'indennità di anzianità in questione, per poter riconoscere il diritto della ricorrente alla sostanziale rivalutazione monetaria della stessa, con decorrenza dall'aprile del 1968 data di entrata in vigore della legge 8 marzo 1968, n. 152, equivarrebbe a riconoscere il diritto della medesima all'indennità con decorrenza da tale data ed il conseguente ritardo nella liquidazione della stessa.

Ritiene invece il Collegio, come già affermato nella precedente decisione di questo tribunale (cfr. sentenza, II sez., 21 marzo 1989, n. 101), che il diritto del pubblico dipendente (come in qualsiasi altro rapporto di lavoro), sorge con l'avverarsi dell'evento costituito dalla cessazione del rapporto, al quale solo si ricollega il momento di crisi economica che giustifica il pagamento di ogni indennità di fine lavoro.

Tale conclusione trova conforto non solo nella *ratio* delle norme relative alle indennità di fine rapporto, ma anche nel dettato normativo, laddove il legislatore fa sempre riferimento a tale momento. È sufficiente al riguardo richiamare, per la normativa di cui all'indennità premio di servizio in questione, l'art. 9/1 del d.l.C.p.S. 4 aprile 1947, n. 207, l'art. 21 della legge 8 marzo 1968, n. 152 e l'art. 22/10 del d.-l. 31 agosto 1987, n. 359, convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, i quali fanno, rispettivamente, riferimento al momento della «cessazione del rapporto» o del «servizio», ovvero della «risoluzione del rapporto».

Né può ritenersi che il diritto al pagamento dell'indennità per il servizio non di ruolo, nell'ipotesi di specie di successivo passaggio in ruolo, sorga nel momento di tale passaggio e considerare, quindi, quest'ultimo come evento di cessazione dal servizio o di risoluzione del rapporto. In tale ipotesi, infatti, ciò che muta è soltanto la natura del rapporto, ma questi continua a sussistere nella sua continuità e nella sua identità dei soggetti. Ne consegue che, non essendo rinvenibile nell'ordinamento una norma specifica che stabilisca il diritto al pagamento della indennità in questione ad un momento diverso da quello di cessazione definitiva del rapporto, è al principio generale di cui sopra che occorre fare riferimento e, quindi, anche il diritto al pagamento dell'indennità per il servizio non di ruolo deve ricollegarsi al momento della vera e concreta definitiva cessazione del rapporto.

Per quanto sopra argomentato, alla luce della normativa vigente, risulta pertanto destituita di fondamento la pretesa della ricorrente ad ottenere il riconoscimento del diritto alla rivalutazione della indennità premio di servizio dalla data di entrata in vigore della legge n. 152/1968 alla data di cessazione dal servizio del defunto marito.

L'infondatezza della pretesa, sulla base della normativa vigente, pertanto, rende rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16,2 della legge n. 152/1968, sollevata in via subordinata dalla ricorrente sotto il profilo della violazione dell'art. 36 della Costituzione, nella parte in cui, nel disporre che l'indennità premio di servizio debba essere computata «sull'ultimo stipendio o salario in godimento alla data di entrata in vigore della legge», non prevede che la stessa debba essere rivalutata al momento della cessazione del rapporto di impiego.

La questione, oltre che rilevante, risulta non manifestamente infondata nei termini e sotto i profili di cui appresso.

Giova in primo luogo premettere, al riguardo, che il diritto all'indennità premio di servizio non di ruolo di cui all'art. 9/1 del d.l.C.p.S. 4 aprile 1947, n. 207, originariamente precluso dal successivo quarto comma nell'ipotesi, come nella specie, di passaggio in ruolo, è stato poi riconosciuto dalla Corte costituzionale che, con sentenza n. 208 del 9-24 luglio 1986, ha invalidato ed espunto dall'ordinamento detta preclusione.

Nella citata decisione la Corte rammentava, tra l'altro, che l'indennità per cessazione dal servizio di cui all'art. 9 del d.l.C.p.S. n. 207/1947 «rientra, con la sua natura retributiva e la concorrente sua funzione previdenziale, nel complessivo trattamento economico spettante al dipendente non di ruolo» e che proprio sulla base di tale considerazione erano state dichiarate in contrasto con l'art. 36 della Costituzione quelle «disposizioni comportanti l'esclusione o la riduzione, per le più varie cause, di tali trattamenti», appunto perché l'indennità di fine rapporto costituisce «parte del compenso dovuto per il lavoro prestato, la cui corresponsione viene differita» nel tempo allo scopo di agevolare il lavoratore al superamento del momento di crisi economica possibile all'atto della cessazione dal servizio per il venir meno della retribuzione. È stato altresì ribadito che, per assolvere a detta funzione, l'indennità deve necessariamente essere «determinata in proporzione alla durata del lavoro prestato e alla complessiva retribuzione di carattere continuativo».

Alla luce dei suesposti principi deve ritenersi pertanto non manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale dell'art. 16,2 della legge n. 152/1968 per contrasto con l'art. 36 della Costituzione.

Ciò nella considerazione che, come precedentemente precisato, spettando l'indennità premio di servizio non di ruolo, come le altre analoghe indennità di fine rapporto, al momento della cessazione dello stesso, è evidente che, allorché questo venga a cessare a distanza di molti anni dalla entrata in vigore della legge n. 152/1968, si traduce sostanzialmente, per effetto della continua perdita di potere di acquisto della moneta, in una indennità puramente simbolica e comunque ridotta notevolmente.

In tale ipotesi, infatti, dovendo detta indennità essere computata sull'ultimo stipendio o salario in godimento alla data di entrata in vigore della legge e non essendo previsti sistemi rivalutativi o comunque non esistendone di applicabili in via analogica, ne consegue che la stessa non appare più proporzionata alla complessiva retribuzione di carattere continuativo, così come invece è previsto dall'art. 36 della Costituzione.

La stessa norma, poi, ad avviso del Collegio, appare altresì in contrasto con il principio di uguaglianza fissato dall'art. 3 della Costituzione, in quanto consente che a parità di servizio non di ruolo corrisponda una indennità premio di servizio, seppure nominalmente uguale, sostanzialmente diversa in relazione al differente momento di cessazione dal servizio per effetto della inflazione monetaria.

Come ha evidenziato la Corte costituzionale sin dalle sue prime pronunce (cfr. sentenze n. 3 e n. 28 del 1957), la disposizione di cui all'art. 3 della Costituzione richiede e comporta che situazioni uguali siano regolate in modo eguale e che eventuali differenze possano sussistere allorché sia riconosciuta al legislatore una certa discrezionalità, con il limite, però, della ragionevolezza delle stesse.

Nella specie invece, non è riscontrabile alcuna ragionevolezza nella previsione del sostanziale diverso trattamento, anzi, la stessa appare ancora più irragionevole allorché si consideri che l'art. 16/2 della legge n. 152/1968 nella parte come sopra censurata consente che a pari anzianità di servizio non di ruolo, ma a maggiore anzianità di servizio complessivo (di ruolo e non di ruolo) corrisponda una indennità, per la parte relativa al servizio non di ruolo e quindi nel suo complesso, sostanzialmente inferiore rispetto al dipendente con meno anzianità (di ruolo e quindi complessiva). Quest'ultimo, infatti, essendo stato collocato a riposo — e quindi sorgendo il suo diritto all'indennità — in un periodo più vicino al momento dell'entrata in vigore della legge, ha potuto risentire in misura inferiore degli effetti dell'inflazione monetaria rispetto a chi viene collocato a riposo con una anzianità complessiva maggiore e quindi ad una data successiva rispetto al primo.

In conclusione, per le considerazioni che precedono ed in applicazione dei principi sopra richiamati, va pertanto sottoposta alla Corte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, secondo comma, della legge 8 marzo 1968 n. 152, in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione, nella parte in cui nel disporre che l'indennità premio di servizio — di cui all'art. 9 del d.l.C.p.S. 4 aprile 1947, n. 207, nel testo emendato dalla Corte costituzionale con la già richiamata sentenza n. 208/1986 — debba essere computata «sull'ultimo stipendio o salario in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge», non prevede che detta retribuzione debba essere rivalutata al momento della cessazione definitiva dal rapporto di impiego secondo adeguati indici di rivalutazione.

Va perciò disposta la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione delle sopra prospettate questioni di legittimità costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante ai fini del decidere sul ricorso in trattazione e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, per violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione, nella parte in cui nel disporre che l'indennità premio di servizio — di cui all'art. 9 del d.l.C.p.S. 4 aprile 1947, n. 207, nel testo emendato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 208/1986 — debba essere computata sull'ultimo stipendio o salario in godimento alla data di entrata in vigore della stessa legge, non prevede che detta retribuzione debba essere rivalutata al momento della cessazione definitiva del rapporto;

Sospende il presente giudizio;

Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché si pronunci sulla predetta questione;

Dispone che la presente ordinanza, a cura della segreteria della sezione, sia notificata a tutte le parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992.

Il presidente: Ciccio

Il consigliere: METRO

Il consigliere estensore: CONTI

Depositata in segreteria il 24 luglio 1992.

Il direttore della segreteria: (firma illeggibile)

N. 168

Ordinanza emessa il 2 febbraio 1993 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Torino nel procedimento penale a carico di Giacchetti Giacomo ed altri

Processo penale - Procedimento pretorile - Indagini preliminari - Richiesta di archiviazione del p.m. - Ritenuta necessità di ulteriori indagini da parte del g.i.p. - Supposta dovuta fissazione, in tale ipotesi, dell'udienza preliminare, per interpretazione della Corte di cassazione - Lamentata disparità di trattamento, nell'ambito del procedimento pretorile, rispetto all'accoglimento della richiesta di archiviazione o alla richiesta di formulazione dell'imputazione - Violazione della direttiva che sancisce il criterio di massima semplificazione per il procedimento avanti al pretore.

(C.P.P. 1988, artt. 409 e 554, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 77).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letti gli atti del procedimento penale nei confronti di:

- 1) Giacchetti Giacomo, nato a Torino il 7 maggio 1962, residente in Torino, via Luini n. 95;
- 2) Specchio Angela, nata in Cerignola (Foggia), il 6 ottobre 1961, residente in Torino, via Luini n. 95;
- 3) Vignani Giuseppe, nato a Catania, il 1° gennaio 1945, residente in Torino, corso Emilia n. 30;
- 4) Malmusi Marina, nata a San Damiano d'Asti il 12 novembre 1943, residente in Torino, corso Emilia n. 30;

in ordine al reato p. e p. dall'art. 378 c.p., commesso in Torino, il 2 marzo 1992;

O S S E R V A

In conseguenza di alcune intercettazioni telefoniche disposte in altro procedimento penale al fine di facilitare la cattura di Stramondo Mario, che avrebbe dovuto spiare la pena dell'ergastolo e si era reso irreperibile, i carabinieri del nucleo operativo di Torino, in data 19 marzo 1992, facevano irruzione presso l'abitazione del Giacchetti e traevano in arresto lo Stramondo, dando esecuzione all'ordine di carcerazione esistente a suo carico. I militi, conseguentemente, trasmettevano alla procura della Repubblica presso questa pretura la comunicazione di notizia di reato in atti, ipotizzando nei confronti degli indagati il delitto di favoreggiamento personale, anche sulla base delle comunicazioni telefoniche intercettate.

Iscritta la notizia di reato, il pubblico ministero, senza svolgere alcun atto di indagine, chiedeva a questo ufficio, l'archiviazione del procedimento, sul presupposto dell'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche eseguite.

Questo giudice respingeva la richiesta, rilevando anche l'oggettiva circostanza della presenza dello Stramondo presso l'abitazione degli indagati al momento dell'irruzione dei carabinieri e fissava il termine per il compimento delle indagini indicate nel provvedimento in atti.

L'organo dell'accusa impugnava tale provvedimento, ricorrendo per Cassazione e lamentava la violazione delle disposizioni contenute negli artt. 409 e 127 del c.p.p.

La Corte di cassazione accoglieva il ricorso ed annullava l'ordinanza emessa da questo ufficio in mancanza dell'udienza in camera di consiglio rinviando a questo giudice per il nuovo giudizio.

La questione relativa alla necessità di fissare l'udienza in camera di consiglio prevista dall'art. 409 del c.p.p. nel procedimento pretorile è sorta a seguito della sentenza n. 445 del 12 ottobre 1990, della Corte costituzionale, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 157 delle disposizioni di attuazione ed è stata estesa, anche nel rito pretorile, al giudice per le indagini preliminari la possibilità di indicare ulteriori indagini al pubblico ministero che avesse fatto richiesta di archiviazione, fissando il termine per il relativo compimento.

Più volte la Corte di cassazione è stata successivamente investita per decidere se, nella pratica applicazione del principio fissato dalla Corte costituzionale nella citata sentenza, il giudice per le indagini preliminari potesse adottare il relativo provvedimento *de plano*, senza bisogno di fissare preventivamente udienza in camera di consiglio ovvero esso dovesse essere adottato anche in pretura nel pieno rispetto delle regole previste per i procedimenti di competenza del tribunale dall'art. 409 del c.p.p.

In seno alla suprema Corte si è andato così delineando un duplice orientamento interpretativo, più o meno di pari rilevanza, se si ha riguardo al numero delle decisioni adottate. Proprio alla luce del menzionato contrasto giurisprudenziale, la questione è stata rimessa alla sezioni unite che, con sentenza n. 10 del 29 maggio 1992, depositata in data 3 luglio 1992, hanno deciso in senso favorevole all'ammissibilità del provvedimento del giudice per le indagini preliminari in pretura adottato *de plano*, senza la necessità dell'applicazione della disciplina prevista dall'art. 409 del c.p.p.

Tale decisione delle sezioni unite, come si legge nella motivazione, è stata determinata da due fondamentali considerazioni. Da una parte, quella relativa alla declaratoria di illegittimità pronunciata dalla Corte costituzionale. Essa è limitata unicamente alla mancata attribuzione al giudice per le indagini preliminari di pretura della analoga facoltà, prevista invece per il giudice per le indagini preliminari di tribunale, della possibilità di indicare al pubblico ministero, che avesse fatto richiesta di archiviazione, la necessità di altre indagini, ma non ha coinvolto anche il relativo procedimento. Poiché pertanto, il provvedimento *de plano* appartiene nel nostro ordinamento processuale alle forme legittime degli atti del giudice, non vi è ragione di ricorrere al principio generale di rinvio contenuto nell'art. 549 del c.p.p. in forza del quale anche nel procedimento pretorile dovrebbe trovare necessariamente applicazione l'intera disciplina prescritta dall'art. 409 del c.p.p.

La seconda considerazione è relativa al diverso criterio cui si è ispirato il legislatore nella diversificazione dei due tipi di procedimento. Il rito pretorile è improntato al principio della massima semplificazione e, in tale ottica, l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari, emessa *de plano*, più adeguatamente risponde a tale esigenza.

Questo giudice, che condivide pienamente la menzionata decisione delle sezioni unite, con le ordinanze del 12 maggio 1992, che si richiamano, ha già due volte, in passato, proposto alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale in ordine alla opposta interpretazione, secondo la quale sarebbe necessario per il giudice per le indagini preliminari fissare l'udienza anche nel procedimento pretorile prima di poter pronunciare l'ordinanza con cui si indica al pubblico ministero la necessità di altre indagini.

In sintonia con quanto affermato dalle sezioni unite, questo giudice aveva rilevato come la Corte costituzionale, che con la sentenza n. 445/1990 aveva esteso al giudice per le indagini preliminari di pretura la potestà di imporre nuove indagini, non avrebbe potuto non intervenire anche sul relativo procedimento, se avesse ritenuto di dovere colmare un'altra lacuna. La citata sentenza, infatti, è un provvedimento così detto additivo, per cui la Corte ben avrebbe potuto indicare i relativi criteri per evitare un vuoto normativo. Il silenzio della Corte, relativamente alle formalità di adozione del provvedimento del giudice per le indagini preliminari, può essere interpretato, perciò, solo nel senso che tale provvedimento deve essere adottato con le forme previste, per il procedimento pretorile, dallo stesso art. 554 del c.p.p., che è stato integrato dalla decisione in parola della Corte costituzionale.

Si era, inoltre, messo in evidenza come, nessuna differenza per i diritti delle parti derivi dalla diversità dei procedimenti adottati, neppure relativamente alla possibilità di impugnazione dei relativi provvedimenti, se è vero — come si ritiene — che anche l'impugnabilità dei provvedimenti adottati dal giudice per le indagini preliminari in tribunale a seguito dell'udienza tenuta a norma dell'art. 409 del c.p.p. è ammissibile solo per i vizi di procedura, ma non è riferita ai vizi formali o sostanziali dell'atto medesimo.

Si era pure osservato, pertanto, che il vero problema non era tanto quello tecnico di individuare le eventuali diverse conseguenze derivanti dalla procedura adottata nel rito di tribunale e in quello pretorile, bensì quello di stabilire se la scelta operata dal legislatore di diversificazione dei due procedimenti fosse conforme e compatibile con i principi costituzionali.

A tale questione, però, la risposta può essere data soltanto dalla Corte costituzionale, la quale — sia pure non specificatamente sul punto in discussione — si è già pronunciata a tal riguardo (sentenza n. 94 del 9 marzo 1992), dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 156, secondo comma, delle disposizioni di attuazione «nella parte in cui non prevede, nel procedimento pretorile, in caso di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, l'audizione delle parti in camera di consiglio», giustificando la diversità di procedura adottata dal legislatore, proprio con la scelta della massima semplificazione per il rito pretorile, ritenuta legittima dalla Corte.

Senonché, nel caso di specie, la decisione della Corte di cassazione in atti, obbliga questo ufficio alla fissazione dell'udienza in camera di consiglio e rende rilevante la questione di legittimità costituzionale che sembra potersi ravvisare nell'attuale situazione processuale e che si intende proporre al vaglio della Corte costituzionale.

La Corte di cassazione, con la sentenza in atti, d'altra parte, non ha esaminato le motivazioni proposte dalle sezioni unite, né ha adottato, a tal riguardo, argomenti nuovi e sembra, anzi, abbia voluto estendere il principio della necessità dell'udienza anche nel rito pretorile, pure per quanto riguarda la così detta imputazione coatta, dal momento che nella citata sentenza si esamina il caso di rifiuto dell'archiviazione e di obbligo per il giudice per le indagini

preliminari, al termine dell'udienza in camera di consiglio, di pronunciare ordinanza motivata che «deve contenere la specifica indicazione in concreto degli elementi di fatto e delle ragioni giuridiche in base alle quali egli ritiene che l'azione penale debba essere iniziata con riferimento a determinate fattispecie criminose».

In tale situazione, non pare manifestamente infondato ritenere che il richiamo dell'art. 409 nell'art. 554 del c.p.p., così come nel caso di specie risulta stabilito in modo vincolante dalla decisione della Corte di cassazione, sia illegittimo per violazione dei principi contenuti negli artt. 3 e 77 della Costituzione.

Pare, invero, di poter rilevare che l'adottata interpretazione della suprema Corte comporterebbe irragionevoli ed incoerenti conseguenze sul piano normativo, con l'effetto di un'ingiustificata disparità di trattamento anche nell'ambito del medesimo procedimento pretorile, pur in presenza di situazioni processuali sostanzialmente analoghe, per quanto già osservato in ordine alla eventuale opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero.

Altrettanto incoerente ed ingiustificata può apparire la conseguenza di dover tenere solo l'udienza camerale prima di adottare le relative decisioni in caso di non accoglimento della richiesta di archiviazione e non anche l'udienza preliminare, ben più importante e rilevante, prima dell'eventuale rinvio a giudizio dell'imputato.

Come ben si può rilevare dal testuale dettato delle direttive nn. 50, 51 e 52 della legge delega, le udienze che occorre fissare quando il giudice non ritenga di accogliere la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, quando venga presentata dalla persona offesa opposizione alla richiesta di archiviazione ovvero quando vi sia richiesta di rinvio a giudizio dell'imputato da parte del pubblico ministero, sono tutte udienze che, per il legislatore delegante, hanno analoga natura, tanto che tutte indistintamente sono definite «udienza preliminare».

È vero che il legislatore delegato, nel prevedere l'udienza nell'ambito della procedura disciplinata dall'art. 409 del c.p.p., non l'ha definita preliminare, discostandosi, in tal modo, dalla testuale terminologia usata dal legislatore delegante. Ma è altrettanto vero che, proprio in ragione della natura di essa, il legislatore non ha previsto la fissazione di analoga udienza nel procedimento pretorile, così dimostrando di non voler tradire il contenuto della direttiva n. 103 con la quale è stata espressamente esclusa l'udienza preliminare in tale tipo di procedimento, improntato a criteri di massima semplificazione.

Questa la ragione principale per la quale il legislatore ha ritenuto di dover disciplinare autonomamente l'istituto dell'archiviazione nel rito pretorile.

Ogni tentativo di introdurre o di estendere a tale tipo di procedimento l'udienza di cui si tratta, pare perciò contrastare anche con il principio sancito dall'art. 77 della Costituzione comportando, di fatto, una violazione della legge delega.

Per le esposte ragioni, si ritiene che gli artt. 554, secondo comma, e 409 del codice di procedura penale, non consentendo al giudice per le indagini preliminari di indicare le ulteriori indagini ritenute necessarie al pubblico ministero che abbia fatto richiesta di archiviazione, senza la fissazione dell'udienza prevista per i procedimenti di competenza del tribunale, possano essere ritenuti illegittimi per contrasto con gli artt. 3 e 77 della Costituzione, per cui gli atti devono essere trasmessi alla Corte costituzionale per il giudizio di legittimità.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, affinché la Corte valuti la legittimità costituzionale degli artt. 554, secondo comma, e 409 del c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 77 della Costituzione, non essendo consentito, nel procedimento pretorile, al giudice per le indagini preliminari che, dinanzi alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, ritenga necessarie ulteriori indagini, indicarle con ordinanza, senza la fissazione dell'udienza prevista per i procedimenti di competenza del tribunale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Torino, addì 2 febbraio 1993

Il giudice per le indagini preliminari: CASALBORE

N. 169

Ordinanza emessa l'8 febbraio 1993 dal tribunale di Ferrara nel procedimento penale a carico di Gholami Mohammad ed altri

Processo penale - Dibattimento - Progressiva conoscenza degli atti delle indagini preliminari da parte dei giudici per averne preso visione in occasione della richiesta di applicazione della pena proposta dall'imputato e respinta dal collegio - Lamentata omessa previsione di incompatibilità - Irrazionalità - Compressione del diritto di difesa - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 186/1992.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato nel procedimento penale contro: Mohammad Gholami, Susanna Fioravanti e Dorianò Franceschini, imputati di rapina pluriaggravata, lesioni personali e altro la seguente ordinanza;

Vista la richiesta degli imputati per l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del c.p.p.;

Vista la propria ordinanza 5 febbraio 1993 con cui la richiesta è stata respinta perché la pena concordata è stata ritenuta non congrua in riferimento ai reati contestati;

Vista l'eccezione -- sollevata dalla difesa -- di illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma del c.p.p. nella parte in cui non prevedeva l'incompatibilità a procedere al dibattimento del giudice che abbia respinto la richiesta di applicazione della pena per incongruità della stessa così come concordata;

Sentito il parere del pubblico ministero che si è opposto all'eccezione in quanto manifestamente infondata;

O S S E R V A

L'eccezione non appare manifestamente infondata. La stessa Corte costituzionale con sentenza n. 186/1992 ha ritenuto fondata analoga eccezione nell'ipotesi di rigetto «della clientela di applicazione di pena concordata, dato che essa comporta, quanto meno, una valutazione negativa circa l'esistenza delle condizioni legittimanti il proscioglimento ex art. 129 del c.p.p. e circa la congruenza alle suddette risultanze della qualificazione giuridica del fatto c/o dalle circostanze ritenute nella richiesta».

Orbene, analoghe considerazioni potrebbero essere svolte nella fattispecie, pur potendosi in contrario opporre che:

il tribunale si è limitato a respingere la richiesta sulla base di una mera valutazione tra pena concordata e reati contestati;

gli atti del fascicolo del p.m., benché esibiti al collegio ai sensi dell'art. 135 delle disposizioni attuative del c.p.p., trattandosi di giudizio direttissimo e come tale non preceduto da vere e proprie indagini preliminari, non consentano un giudizio pieno, anche ai fini di un proscioglimento ex art. 129 del c.p.p.

Per quanto sopra esposto l'art. 34, secondo comma del c.p.p. potrebbe comunque apparire in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale -- per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione -- dell'art. 34, secondo comma del c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità dei giudici componenti il collegio che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata ai sensi dell'art. 444 dello stesso codice per ritenuta incongruità della pena stessa, a partecipare al giudizio;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei Deputati.

Ferrara, addì 8 febbraio 1993

Il presidente: BORDON

S. 170

*Ordinanza emessa il 4 gennaio 1993 dal giudice conciliatore di Roma
nel procedimento civile vertente tra la U.S.L. RM 33 e la Biomedical S.r.l.*

Avvocato e procuratore - Determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni giudiziarie in materia civile, penale ed extragiudiziale - Previsione che nelle cause trattate dai procuratori senza assistenza di avvocato devono essere liquidate per la difesa gli onorari di avvocato, indicati da apposita tabella, ridotti della metà - Incidenza sulla tutela del lavoro nonché sul principio della parità di retribuzione a parità di lavoro.

(D.M. 24 novembre 1990, n. 392, art. 8).

(Cost., artt. 35 e 36).

IL GIUDICE CONCILIATORE

Avanti questo giudice pende giudizio r.g. n. 924 1991 con cui la U.S.L. RM 33, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, ha convenuto la Biomedical S.r.l. in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, per sentir dichiarare nullo ed improduttivo di effetti il decreto ingiuntivo r.g. n. 4391, ingiunzione n. 7495 emesso il 26 luglio 1991 dal giudice conciliatore del settimo mandamento della conciliazione di Roma.

Preliminarmente chiedeva l'opponente dichiararsi la mancanza di legittimazione della U.S.L. ingiunta.

Nel corso del giudizio veniva accertata la nullità della costituzione dell'opposta, avvenuta senza il rispetto delle vigenti leggi, bensì sull'errata convinzione del rappresentante della U.S.L. RM 33 dott. Stefano Merelli, che il novellato codice di procedura civile fosse invigore, come riportato nella propria copia tipografica, dalla data del 1° gennaio 1992.

Il giudice, accertata la nullità della costituzione dell'opposta dichiarava definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo r.g. n. 4391, ingiunzione n. 7495 emesso il 26 luglio 1991, condannando l'ingiunta al pagamento delle ulteriori spese processuali.

Nell'emettere la sentenza, all'atto di liquidare le spese, competenze ed onorari al dott. proc. Nicola Staniscia procuratore dell'opposta, questo giudice si avvedeva che l'importo da liquidare a titolo di onorari variava a seconda della qualifica del procuratore.

Difatti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del d.m. 24 novembre 1990, n. 392 «nelle cause trattate da procuratore senza assistenza di avvocato, devono essere liquidati per la difesa gli onorari di avvocato, indicati nella tabella A, ridotti alla metà».

Nella causa *de quo* l'opposta era rappresentata e difesa dal solo procuratore.

Si ravvisa, pertanto, e si solleva questione di legittimità di detta norma là dove viene a violare i principi *ex art.* 35, primo comma della Costituzione, riguardante la tutela del lavoro, ed *ex art.* 36, primo comma, della Costituzione, riguardante la proporzione della retribuzione al lavoro svolto.

In riferimento all'art. 35, primo comma, della Costituzione che prescrive «La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.» la violazione si attua, in riferimento all'art. 8 del d.m. 24 novembre 1990, n. 392, là dove è prevista e riconosciuta la tutela dimezzata del lavoro del procuratore rispetto all'eguale lavoro di un avvocato; questo senza che alcun elemento possa giustificare tale disparità di trattamento.

In riferimento all'art. 36, primo comma, della Costituzione «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.» la violazione si manifesta nel non garantire al procuratore una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro effettivamente svolto.

La quantità di lavoro prestata dal solo procuratore è la medesima che avrebbe prestato un'avvocato.

Circa la qualità, anche a non voler considerare il fatto che si verte in materia di obbligazioni di mezzo e non di risultato, il giudizio si è concluso, per le questioni non sospese, con la vittoria della parte rappresentata dal dott. proc. Nicola Staniscia.

A fortiori si può assumere che il lavoro prestato nella causa è il medesimo, del medesimo tipo e del medesimo impegno, sia se a prestarlo sia un dottor procuratore, un dottor procuratore avvocato, un avvocato o un praticante procuratore abilitato.

Di conseguenza questo lavoro deve avere la medesima tutela, anche e soprattutto economica.

Non si vede perché nelle ipotesi in cui a patrocinare sia un procuratore non avvocato questi debba avere un trattamento economico ingiustificatamente diverso da quello di un avvocato non procuratore.

Nel caso concreto l'interesse pubblico collegato alla funzione della difesa in giudizio non viene a manifestarsi in una causa di particolare rilevanza sociale, tale da poter giustificare il sacrificio imposto al professionista.

Questo sacrificio è stato imposto in casi eccezionali ed espressamente in riferimento all'art. 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392, poi modificato dall'art. 6 della legge 30 luglio 1984, n. 399.

In questa ipotesi si tendeva a tutelare le parti processuali particolarmente deboli — materia di locazione di immobili urbani il cui valore non ecceda L. 600.000 —; tanto gli onorari dell'avvocato che del procuratore venivano, dalla norma, ridotti della metà; il sacrificio imposto trovava, quindi, giustificazione nel fondamentale principio della solidarietà nazionale.

Fuori da ipotesi e casi eccezionali o particolari non si vede alcun motivo per cui si debba attuare una disparità di trattamento, senza giustificazione alcuna, fra «lavoratori giuridici».

È vero che le funzioni dell'avvocato sono diverse da quelle del procuratore, ma è altrettanto vero che, nella pratica, questi si sono di gran lunga ridimensionate.

In ogni caso si deve tener presente che il tipo di lavoro prestato è, di fatto, il medesimo: colloqui, studio della pratica, assistenza processuale, redazione degli atti, ecc.

La legge, affinché sia possibile esercitare l'attività di dottor procuratore, prescrive il superamento di un esame di Stato, anche se ammette al patrocinio avanti le magistrature c.d. «minori» i praticanti procuratori; non si vede perché, al di fuori di casi eccezionali, dei quali uno citato, poi tuteli diversamente il medesimo lavoro se a prestarlo sia, un procuratore od un avvocato.

Nel determinare le spese di lite questo giudice, se può quantificare equitativamente tanto le spese che le competenze, altrettanto non può fare in riferimento agli onorari.

La riduzione a metà degli onorari spettanti al dott. proc., deve avvenire sulla base di parametri che, definiti dall'art. 8 del d.m. 24 novembre 1990, n. 392 « onorari di avvocato ridotti alla metà.» rendono non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale che questo giudice viene a sollevare.

P. Q. M.

Il vice giudice conciliatore del settimo mandamento della conciliazione di Roma dott. Alfredo Iorio, non ravvisando eccezionali o peculiari motivi che possono giustificare una tale disparità di trattamento, solleva questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione in riferimento all'art. 8 del d.m. 24 novembre 1990, n. 392, là dove prevede che al procuratore spetti la metà degli onorari di avvocato.

Roma, addì 4 gennaio 1993

Il vice giudice conciliatore: IORIO

Il cancelliere: (firma illeggibile)

N. 171

Ordinanza emessa il 18 febbraio 1993 dal pretore di Genova nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Miniati Marisa ed altre e l'I.N.P.S.

Previdenza e assistenza sociale - Lavoratori dipendenti - Pre pensionamento delle lavoratrici di età superiore a cinquanta anni - Trattamento di quiescenza sulla base della anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quello di compimento del cinquantacinquesimo anno di età - Mancata previsione del riconoscimento di anzianità contributiva aumentata fino a cinque anni come per i lavoratori di sesso maschile - Ingiustificato deterioro trattamento delle lavoratrici rispetto ai lavoratori - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 137/1986, 498/1988, 371/1989 e 503/1991.

(Legge 23 aprile 1981, n. 155, art. 16).

(Cost., artt. 3 e 37).

II. PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa promossa da Miniati Marisa + altri nei confronti dell'I.N.P.S.

PREMESSE IN FATTO

Con ricorsi separati depositati in cancelleria il 15 giugno 1992, il 22 giugno 1992, il 6 luglio 1992 e l'8 luglio 1992 Miniati Marisa e le altre ricorrenti indicate all'epigrafe, premesso di aver lavorato alle dipendenze della Standa S.p.a. (la Miniati, la Torre, la Olmi e la Liverani) dell'Oleificio Costa S.p.a. (la Lottero) e della Erg (la Tasca) affermavano di aver presentato le dimissioni ai sensi dell'art. 16 della legge n. 155/1981 in materia di prepensionamenti.

Lamentavano quindi che l'I.N.P.S., nell'applicare detta norma, aveva riconosciuto loro un accredito contributivo pari al periodo mancante al compimento del loro cinquantacinquesimo anno di età anziché nella misura massima di cinque anni previsto dalla norma citata.

A loro dire, così facendo l'I.N.P.S. aveva violato il principio di parità di trattamento tra uomo e donna in tema di prepensionamento più volte affermato dalla Corte costituzionale e chiedeva la condanna dell'I.N.P.S. a corrispondere loro l'ulteriore accredito contributivo sino al raggiungimento dei cinque anni di beneficio previsti dalla norma citata.

A tale conclusione, secondo la loro prospettazione, si poteva pervenire in via interpretativa grazie alle numerose sentenze in materia della Corte costituzionale e in particolare alla n. 371/1989 concernente proprio l'art. 16 della legge n. 255/1981.

Solo in via subordinata chiedevano la rimessione della questione al giudice delle leggi per violazione degli artt. 3, 37 e 38 della Costituzione.

L'I.N.P.S. si costituiva in giudizio e resisteva alle domande.

All'udienza del 10 febbraio 1993 il pretore si riservava di decidere sulla questione di costituzionalità prospettata dalle ricorrenti.

Sciogliendo la riserva svolge le seguenti

CONSIDERAZIONI IN DIRITTO

L'art. 16 della legge n. 155/1981 prevede che agli operai e impiegati che abbiano compiuto i cinquantacinque anni se uomini o i cinquanta se donne spetta, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro con imprese in crisi, un trattamento di pensione sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto e la data di compimento dei sessanta anni per gli uomini e cinquantacinque per le donne.

La Corte costituzionale non si è mai occupata di questa norma considerata singolarmente; con la sentenza n. 371 del 6 luglio 1989 ha dichiarato incostituzionale il combinato disposto dell'art. 16 citato con l'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, da cui risultava un accredito contributivo massimo minore per le donne che per gli uomini (l'art. 1 della legge n. 193/1984 aveva infatti abbassato il requisito anagrafico d'accesso al beneficio a cinquanta anni per tutti i lavoratori lasciando inalterato il riconoscimento dell'anzianità contributiva fino a cinquantacinque anni per le donne e fino a sessanta per gli uomini).

Le ricorrenti che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro avevano tutte un'età compresa tra i cinquanta e i cinquantacinque anni di età ritengono ingiustificato che la concessione del beneficio in parola debba essere limitato nei confronti delle donne a causa della fissazione dell'età lavorativa in cinquantacinque anni.

La questione è già stata affrontata da questo pretore che con sentenza del 26 marzo 1990 (causa Giuri, I.N.P.S.) ha ritenuto accoglibile la pretesa della ricorrente in via interpretativa. La sentenza è stata confermata in appello (sentenza trib. Genova n. 253/1991); successivamente però il tribunale in una causa avente lo stesso oggetto ha mutato avviso respingendo la richiesta di altra lavoratrice (trib. Genova n. 174/1993).

In questa seconda sentenza il tribunale afferma che nessuna disparità di trattamento vi sarebbe nella disciplina dell'art. 16 citato in quanto «fosse stato uomo anziché donna (...) la nostra lavoratrice avrebbe dovuto attendere i cinquantacinque anni, e se avesse, per ipotesi, già compiuto cinquantacinque anni, avrebbe beneficiato, simmetricamente, di un incremento uguale a quello di lavoratore di sesso femminile (periodo variabile, a seconda della data di risoluzione del rapporto, fino al limite massimo di cinque anni)».

Così argomentando il tribunale non considera che nel sistema delineato dall'art. 16 citato la lavoratrice si vede costretta «se non vuol perdere il beneficio», ad abbandonare il lavoro prima dei cinquantacinque anni mentre per l'uomo vale il limite dei sessanta anni.

La norma ripropone cioè, sia pur indirettamente, una disparità di trattamento in ragione alla diversità di sesso incidente sull'età lavorativa «che è identica sia per l'uomo che per la donna, potendo entrambi lavorare fino a sessant'anni» (sentenze Corte costituzionale nn. 137/1986, 489/1988 e 503/1991).

Tale disparità non può considerarsi per così dire compensata (come sembra ritenere il tribunale) dalla circostanza che la donna può fruire del prepensionamento a un'età inferiore rispetto all'uomo (cinquanta anni contro i cinquantacinque dell'uomo).

Tale facoltà infatti, essendo solo il riflesso della norma generale per cui alle donne è possibile optare già a cinquantacinque anni per la pensione di vecchiaia, non può comportare la perdita di altri benefici o giustificare trattamenti deteriori per le lavoratrici.

Il suo esercizio è riservato alla donna e deve da lei essere esercitato in piena libertà in considerazione solo delle finalità per le quali è previsto (v. Corte costituzionale n. 371/1989).

La Corte costituzionale ha del resto già preso in esame un problema analogo a quello in considerazione occupandosi dell'art. 2, secondo comma, del d.-l. 1° aprile 1989, n. 120, che prevedeva un aumento contributivo pari al periodo mancante al raggiungimento dei cinquantacinque anni per la donna e i sessanta per l'uomo nel limite massimo di dieci anni.

Dopo aver affermato che la sancita disparità di trattamento tra lavoratore e lavoratrice si fondava sull'erroneo presupposto che l'età pensionabile per la donna fosse fissata al cinquantacinquesimo anno di età e per l'uomo al sessantesimo, la Corte osserva che la stessa disparità non viene meno in considerazione del fatto che l'art. 5 del d.-l. n. 536/1987 convertito in legge n. 48/1988 prevede che la donna può andare in prepensionamento al quarantasettesimo anno.

Afferma la Corte: «siffatta previsione importa solo che da tale età inizia il periodo di anzianità contributiva da riconoscersi alla stessa, il quale deve essere di dieci anni come per il lavoratore» (sentenza n. 503/1991).

Applicando tali principi alla fattispecie in esame potrebbe riconoscersi in via interpretativa il diritto vantato dalle ricorrenti.

Tuttavia, tenuto conto dell'opposto orientamento del tribunale e considerato che l'art. 16 più volte citato non ha, neppure indirettamente (se non in riferimento al richiamo contenuto nell'art. 1 della legge n. 193/1984 con cui dava luogo a una norma diversa), formato oggetto di giudizio della Corte costituzionale, il pretore ritiene preferibile, stante l'evidente rilevanza della questione che ove accolta consentirebbe di riconoscere alle ricorrenti un ulteriore accredito contributivo sino al massimo dei cinque anni, rimettere la questione al giudice delle leggi.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1941, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3 e 37 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, nella parte in cui non consente alle lavoratrici di età anagrafica superiore ai cinquanta anni di fruire di un accredito contributivo di cinque anni;

Dispone la remissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio.

Genova, addì 18 febbraio 1993

Il pretore: (firma illeggibile)

N. 172

*Ordinanza emessa il 26 gennaio 1993 dal tribunale militare di Padova
nel procedimento penale a carico di Parisio Mario*

Reati militari - Rifiuto del servizio militare per gravi motivi (nella specie: situazione familiare particolarmente difficile) anche se diversi da quelli indicati nella legge n. 772/1972 sull'obiezione di coscienza e manifestato successivamente all'assunzione del servizio - Inapplicabilità, in tale ipotesi, della più favorevole normativa prevista per il rifiuto del servizio per motivi di coscienza nonché dell'esonero del servizio a pena già espiata per tale reato riconosciuto - Incidenza sui diritti dell'uomo, sul principio di uguaglianza, sul diritto alla manifestazione delle proprie convinzioni religiose e sul principio della funzione rieducativa della pena.

(Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, secondo e terzo comma).

(Cost., artt. 2, 3, 19, 21 e 27).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Parisio Mario, nato il 29 agosto 1972 a Benevento, atto di nascita n. 1787, A.I., ivi residente in via Carlo Pisacane n. 1, celibe, censurato; soldato nella forza assente del distretto militare di Caserta, libero (detenuto per altra causa), imputato di:

a) diserzione (art. 148, n. 2, del c.p.m.p.) perchè, permaneva nell'arbitraria assenza anche posteriormente alla sentenza di condanna del tribunale militare di Padova del 31 marzo 1992 fino al 20 maggio 1992, quando si presentava al distretto militare di Caserta;

b) diserzione (art. 148, n. 2, del c.p.m.p.) perchè, avviato il 4 giugno 1992 dal distretto militare di Caserta al trentatreesimo gruppo artiglieria Pe. Cam. «Terni» in Casarsa (Pordenone), senza giusto motivo, permaneva arbitrariamente assente da questo reparto fino all'11 dicembre 1992 quando si costituiva in carcere per scontare la pena inflitta con una precedente condanna di questo tribunale militare.

FATTO E DIRITTO

Sulla base dei documenti acquisiti nel dibattimento, il *curriculum* militare del soldato Parisio Mario risulta ricostruito come segue. Dal 29 aprile al 25 settembre 1991 egli, salvo alcuni periodi trascorsi in ospedale militare o in licenza di convalida, ha regolarmente prestato servizio prima nell'undicesimo battaglione fanteria «Casale» in Casale e poi nel trentatreesimo gruppo artiglieria pesante campale «Terni» in Casarsa della Delizia. Il 25 settembre 1991, inviato dall'ospedale militare di Caserta al corpo in Casarsa, non si è presentato ed è rimasto assente sino al 20 maggio 1992 quando si è presentato, ivi venendo assunto nella forza extraorganica in attesa di reimpiego, al distretto militare di Caserta. Il 4 giugno 1992, nuovamente avviato al trentatreesimo gruppo in Casarsa della Delizia, non si è presentato ed è rimasto assente sino all'11 dicembre 1992, quando, a seguito di specifica ingiunzione della procura militare presso questo tribunale, si è costituito al carcere militare di S. Maria Capua Vetere.

In merito a quest'ultimo evento, va precisato che con sentenza in data 31 marzo 1992 questo tribunale aveva condannato, in contumacia, il Parisio per l'arbitraria assenza dal 25 settembre 1991 al 31 marzo 1992, a quattro mesi di reclusione militare, con il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato (art. 165 del c.p.) alla riassunzione del servizio entro cinque giorni dalla notificazione della sentenza. Il condannato non aveva, poi, adempiuto a questa condizione e pertanto il beneficio è stato revocato (art. 168 del c.p.). Di qui l'ingiunzione del procuratore militare cui, in caso di inottemperanza sarebbe seguito l'ordine di carcerazione.

Riguardo ai motivi della sua lunga ed ostinata assenza dal servizio, il Parisio, in data 3 aprile 1992 e quindi il giorno precedente l'avvio al trentatreesimo gruppo in Casarsa della Delizia, ha rilasciato dichiarazione scritta al comando del distretto militare di Caserta con cui ha affermato di non voler prestare il servizio militare di leva.

Nel dibattimento ha, poi, ampiamente spiegato che questo suo rifiuto è stato determinato da imperativi morali collegati ad una disastrosa situazione di famiglia.

Questa, come poi è stato meglio attestato dalla dichiarazione del brigadiere dei carabinieri Coccia Donato, si compone dei genitori e di dieci figli. Il padre è alcoolizzato, disoccupato con precedenti penali e senza alcun reddito; la madre era affetta da grave malattia in fase terminale e pertanto abbisognevole di continua assistenza (è infatti deceduta nell'ottobre 1992). Tra i figli, dei quali Mario è il penultimo, alcuni si dedicano ad attività delittuose, e uno è schizofrenico e ovviamente senza lavoro. Solo tre, e tra questi l'imputato prima dell'incarcerazione, svolgono attività lavorativa (prevalentemente in nero), assicurando alla famiglia un reddito mensile di circa unmilione duecentomila lire.

In questa situazione, Parisio Mario, secondo il brigadiere dell'arma persona che «non ha mai fatto parlare male di sé in pubblico», ha senza dubbio a suo tempo rifiutato il servizio militare per le addotte ragioni di coscienza, più particolarmente per l'imperativo morale di star vicino alla madre e alla sorella che l'assisteva e soprattutto di contribuire al mantenimento della famiglia («ho escluso il servizio militare per stare vicino a lei finché vive... come ci hanno detto i dottori... un altro anno», «per il futuro non voglio fare il militare per causa della mia famiglia», ecc.).

L'imputato è rinviato a giudizio per rispondere i due reati di diserzione (art. 148, n. 2, del c.p.m.p.): uno per l'assenza dal 31 marzo al 20 maggio 1992, e l'altro dal 4 giugno all'11 dicembre 1992. Il dovere morale che confligge con l'obbligo giuridico di prestare servizio militare non può, com'è evidente e del resto stabilito anche dalla costante giurisprudenza, dar luogo a quel «giusto motivo» che esclude il reato di assenza dal servizio. Inoltre, prescindendo dalle motivazioni di coscienza in quanto tali è guardando piuttosto alla situazione familiare che ne costituisce il presupposto e alle difficoltà ed impedimenti che ne derivano, si perviene ugualmente, secondo la costante giurisprudenza, ed escludere la sussistenza del «giusto motivo», dal momento che questo deve essere valutato non tanto nei confronti dell'obbligo militare nel suo complesso, quanto piuttosto del dovere, strumentale all'obbligo della prestazione militare, di presentarsi al reparto militare; dovere che, nonostante tutte le cennate difficoltà, il Parisio ben avrebbe potuto adempiere (per poi chiedere ed ottenere dall'autorità militare licenze o il congedo anticipato). Una diversa interpretazione, equivarrebbe in pratica, come pure afferma la costante giurisprudenza, ad un esonero del servizio militare disposto dal giudice penale, piuttosto che dalla competente autorità amministrativa.

Ma la condotta del Parisio deve essere riguardata anche in relazione all'obbligo militare nella sua globalità: da quest'angolo visuale, non solo si deve genericamente affermare che il militare ha rifiutato il servizio nel senso già precisato, ma più particolarmente che egli, avendo addotto ragioni di coscienza impeditive al suo svolgimento e nel contempo effettivamente ommesso di prestarlo, ha posto in essere un rifiuto che potrebbe essere ricondotto alla previsione dell'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772. E non ci si può, pertanto, sottrarre al problema se egli in tal modo, invece delle contestate diserzioni, abbia realizzato questa diversa fattispecie di reato.

La risposta al quesito è sicuramente negativa, per due aspetti: perché i motivi di coscienza addotti non corrispondono alla contrarietà «in ogni circostanza all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza... attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali ...» (art. 1 della citata legge); perché comunque il rifiuto del servizio non è stato posto in essere «prima di assumerlo».

Questo tribunale, tuttavia, ritiene che questa configurazione del reato di rifiuto non sia in regola con la Costituzione.

Il problema inserisce ad una tematica delicata quanto poche altre, che muove dalla considerazione di valori entrambi tendenzialmente assoluti: l'esigenza dell'osservanza delle leggi da un lato e la libertà di coscienza dall'altro. Del resto, la stessa ostinazione del Parisio nel violare la legge dovrebbe essere valutata negativamente da un lato, e solo nell'opposta prospettiva può meritare rispetto e comprensione.

La trasgressione delle leggi per motivi di coscienza si pone, in altri termini, direttamente in contrasto con l'obbligazione politica, con quell'accettazione, anche tacita, dei principi cui esse si informano, che rappresenta la vera condizione e nel contempo la prova della sostanziale legittimità dell'ordinamento. Ed il conflitto può apparire anche più drammatico quando si tratti delle leggi che impongono l'obbligo militare, dal momento che in materia nei vari testi normativi, dalla Costituzione alla legge sui principi della disciplina militare ed al relativo regolamento, si rinvengono espliciti e suggestivi richiami (il «sacro dovere di difesa della Patria», l'«assoluta fedeltà alle istituzioni», l'osservanza delle norme «con senso di responsabilità e consapevole partecipazione», ecc.) proprio alla necessità di un'adesione ai valori basilari della nostra Repubblica.

Il Parisio non è di certo contrario in via di principio alla normativa e al servizio militare; anzi, secondo certe correnti di pensiero, non potrebbe mai esserlo sin quando non si affranchi dalle necessità materiali che attualmente lo assillano; tuttavia, quando è venuto a trovarsi in una concreta situazione di conflitto tra l'obbligo giuridico e quello morale ha preferito ottemperare a quest'ultimo, in tal modo infrangendo, anche se in modo del tutto marginale, l'obbligo politico.

Negli Stati di tradizione liberaldemocratica viene sempre ricercato un compromesso tra le opposte esigenze, una mediazione nell'ambito del dilemma così mirabilmente espresso da un noto statista: «Deve necessariamente uno Stato essere troppo forte per la libertà dei cittadini, o troppo debole per assicurarne la propria sussistenza?». E del resto, anche il Capo dello Stato nel suo messaggio del 1º febbraio 1992, con cui rinviava alle Camere la legge «nuove norme in tema di obiezione di coscienza», proprio su questo stesso dramma, considerato dal versante dei diritti e doveri del cittadino, ha voluto porre l'accento, osservando come solo in presenza di determinate condizioni «la massima misura di libertà di coscienza può essere garantita, senza che ne venga vulnerato il valore della carità civile».

Nel nostro ordinamento già da tempo la citata legge, e poi importanti decisioni della Corte costituzionale (nn. 409 e 470 del 1989, e 467 1991), pongono in materia di servizio militare precise condizioni e limiti alle opposte esigenze.

Innanzitutto, nell'ambito delle possibili opposizioni di coscienza nei confronti degli obblighi militari, viene dato rilievo (art. 1 della legge), ai fini dell'ammissione al servizio civile sostitutivo, alla già sopra citata contrarietà «in ogni circostanza all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza... attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali professati dal soggetto».

In tal modo viene negato riconoscimento ad ogni diverso motivo di coscienza. In particolare, si è sottolineato che ne rimane esclusa la contrarietà al servizio per motivi politici; limitazione, questa, ben comprensibile essendo evidente che, quando è un convincimento politico a comportare un'opposizione agli obblighi militari, si ha la più radicale e perciò stesso inammissibile, contestazione dell'obbligazione politica.

Ritiene questo tribunale — e del resto un'eventuale opinione contraria nemmeno avrebbe rilievo nel presente procedimento — che non possano muoversi censure di costituzionalità nei confronti del legislatore che dall'insieme dei possibili motivi di coscienza ha tratto quelli cui dar rilievo ai fini dell'ammissione al servizio sostitutivo. D'altra parte, i problemi del Parisio, evidentemente, non avrebbero soluzione con un servizio alternativo a quello militare, essendo invece sufficiente, per prevenire conflitti di coscienza del genere, la concreta applicazione della normativa sull'esonero dal servizio per ragioni varie di famiglia, che dovrebbe potersi avvalere di efficienti istituti di patronato sociale, idonei ad indirizzare il cittadino nei suoi rapporti con l'amministrazione militare (l'imputato è risultato ignorante sui suoi diritti e ha anche dichiarato, a proposito dell'istanza di esonero, di non averla fatta «perché avevo paura che mi facessero rimanere in caserma».

Il tribunale, tuttavia, ritiene che diverse considerazioni debbano valere in ordine a quell'ulteriore «riconoscimento» della libertà di coscienza che si ha con la configurazione di un reato, il rifiuto del servizio militare previsto dal citato secondo comma dell'art. 8, del tutto particolare, in quanto con la relativa condanna e successiva espiazione della pena (o con l'equivalente dell'affidamento al servizio sociale anche senza un periodo di osservazione in carcere) il militare consegue, per quanto disposto dal terzo comma dello stesso art. 8, l'esonero dal servizio militare.

Riconoscendo l'obiezione di coscienza entro limiti ben determinati, con la conseguenza dell'ammissione ad una prestazione sostitutiva di quella militare, la legge in materia di obbligo militare esplicitamente si pone su un piano di relativismo etico, che non può poi non avere la sua massima espansione quando, al contrario, per l'obietto di coscienza, e più particolarmente per quello c.d. totale (perché non sceglie la soluzione alternativa rappresentata dal servizio civile) si configura uno specifico reato. In questo contesto non può essere consentita, secondo il tribunale la distinzione tra motivi di coscienza di un certo tipo (la contrarietà «in ogni circostanza all'uso personale delle armi ecc.») e tutti gli altri. Non a caso, del resto, nella dottrina immediatamente successiva all'entrata in vigore della citata legge si rinvengono tentativi, giustamente poi falliti a causa del tenore letterale della disposizione incriminatrice, di dilatare la fattispecie sino a comprendere anche motivazioni di coscienza estranee a quelle che, tempestivamente addotte, conducono all'ammissione al servizio sostitutivo.

Dalla distinzione tra i motivi di coscienza contenuta nell'art. 8, secondo comma, risulta, pertanto, vulnerato il principio costituzionale di uguaglianza (art. 3 della Costituzione). La censura, inoltre, si rafforza quando si consideri un fondamentale altro aspetto sottostante alla fattispecie: l'impenetrabilità della coscienza.

Per questa ragione la sincerità dei motivi di coscienza adottati non può che essere, come pure ha affermato la dottrina, in un certo senso presunta. Così che la già ingiustificata distinzione tra le varie posizioni di coscienza può rivelarsi persino risibile quando nella pratica sia incentrata su un segno verbale, se non a volte addirittura su un mero *status vocis*. Non per questo, tuttavia, ci si deve augurare che i nostrani *ombudsmen* suggeriscano a quanti hanno problemi come quelli del Parisio l'espedito di presentarli nell'unica forma ammessa, quella dell'incondizionata contrarietà all'uso personale delle armi.

Ma un altro ancora è il profilo di incostituzionalità, sempre alla stregua del principio di uguaglianza, che emerge dall'analisi dell'art. 8. Nel primo comma, infatti, si punisce il puro e semplice rifiuto del servizio civile alternativo, senza che sia necessaria l'adduzione di particolari motivi di coscienza o di altro genere. E sinora non si sono individuate valide ragioni per questa diversificazione, che perciò appare ingiustificata. Tanto più se si tiene conto che, probabilmente, anche nel caso della condanna per rifiuto del servizio civile si dovrebbe avere la conseguenza dell'esonero sancito nel terzo comma; o, per meglio dire, la non riviviscenza dell'obbligo del servizio militare.

Inoltre, pur a voler prescindere da ogni argomentazione inerente al principio di eguaglianza, non vi è dubbio che i valori che hanno indotto il legislatore a configurare il reato del secondo comma dell'art. 8 ricorrono anche in relazione ad una posizione di coscienza non riconducibile all'incondizionata contrarietà all'uso delle armi. Anche nel caso di convinzioni diverse da quelle indicate nell'art. 1 della legge, per il rispetto della coscienza, che è principio creatore di ogni altra libertà (artt. 2, 19 e 21 della Costituzione), occorre che i reati siano delincati in modo da evitare la c.d. spirale delle condanne; con la penalizzazione non si deve mai giungere ad una prova di forza nei confronti di chi sia portatore di un convincimento non ortodosso. Al riguardo, questo tribunale non può non richiamarsi a quell'autentica celebrazione del valore della coscienza dell'uomo, che è la motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 467/1991.

Pertanto, l'equiparazione che qui si auspica non è postulata solamente dal principio di uguaglianza. Anzi, è soprattutto in forza degli altri cennati principi che la condotta del Parisio dovrebbe essere sanzionata secondo una normativa, quale quella dell'art. 8 citato, congegnata in modo da evitare, in relazione ad un fatto sostanzialmente unitario, un indefinito ripetersi di condanne.

È chiaro che, con questo tipo di considerazioni, si giunge al cuore del problema penalistico nel suo complesso. Se le «pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità» (art. 27, terzo comma, della Costituzione), appare evidente che se ne debba innanzitutto desumere un criterio che riguarda l'aspetto iniziale e fondamentale, il momento in cui la legge configura i reati e le pene. Ed in quest'ulteriore prospettiva rimane confermata la direttiva per il legislatore, di non addivenire a normative che, misconoscendo la sostanziale unitarietà del fatto da penalizzare, comportino una certa frammentazione e indeterminatezza, e quindi disumanità del trattamento sanzionatorio.

A questo punto, è già possibile indicare una prima conclusione. Il Tribunale ritiene, per le esposte considerazioni, non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, nella parte in cui esclude che il reato ivi configurato si realizzi per il solo fatto del rifiuto del servizio militare, o con l'adduzione di motivi di coscienza diversi da quelli indicati nell'art. 1 della stessa legge (se si preferisce, nelle parole «adducendo i motivi di cui all'art. 1»), in relazione agli artt. 2, 3, 19, 21 e 27, terzo comma, della Costituzione.

Ma, come si è detto all'inizio, con questa sola innovazione la condotta del Parisio non sarebbe ancora riconducibile alla previsione dell'art. 8, secondo comma, dal momento che il reato si realizza solamente quando il rifiuto del servizio militare venga posto in essere «prima di assumerlo».

Valgono in merito a quest'altro aspetto della norma incriminatrice le considerazioni già svolte. Sembra opportuno solamente sottolineare che, con il riconoscimento del solo rifiuto anteriore all'assunzione del servizio, viene introdotto come ha rilevato la citata sentenza della Corte n. 467/1991, «... un discrimine all'interno di una disciplina concernente condotte riferibili alla protezione di un bene giuridico costituzionalmente unitario e comportante, a livello di norme costituzionali, un medesimo bilanciamento di valori».

La Corte si è, tuttavia, astenuta dalla pronuncia di illegittimità costituzionale, in quanto ne sarebbe potuto derivare un effetto peggiorativo del trattamento sanzionatorio per l'obiettore di coscienza. Si trattava, infatti, di un caso in cui, dopo l'assunzione del servizio, un militare per ragioni di coscienza aveva posto in essere reati la cui pena edittale era inferiore a quella, la reclusione da sei mesi a due anni, comminata dall'art. 8, secondo comma.

Questo tribunale ripropone la questione perché, ed in ciò dissente dall'indirizzo sostenuto dalla Corte, anche in altre decisioni —, ritiene che nel confronto tra le normative dovrebbe tenersi conto anche della conseguenza (l'esonero dal servizio) stabilita dal terzo comma. Può trattarsi, bisogna riconoscerlo, di effetto extrapenale e quindi come tale ininfluenza nel confronto tra due normative penali. Esso, tuttavia, potrebbe anche considerarsi come correlato alle particolarità della pena comminata per il reato di rifiuto, che subisce infatti sospensioni ed estinzioni *sui generis* (ultimo comma dell'art. 8), e perciò venir ricompreso nella disciplina penalistica, ed in tal modo avere decisivo rilievo nel confronto.

Ma la questione viene, soprattutto, riproposta perché, nella specie, non si avrebbe comunque un effetto peggiorativo, in quanto per il reato di rifiuto del servizio è prevista una pena, la reclusione da sei mesi e due anni, inferiore a quella, da otto mesi e tre anni, prevista per il reato attribuito al Parisio *sub b)*, che risulta aggravato per la durata dell'assenza superiore a sei mesi (art. 154, n. 1, del c.p.m.p.). Si pensi, inoltre, all'aumento, anche modesto, che dovrebbe essere inflitto, *ex art.* 81 del c.p., per il reato *sub a)*.

A proposito, poi, della violazione del principio costituzionale di uguaglianza, non va trascurato il fatto che, delineato anche in questo aspetto in modo diverso dal rifiuto del servizio militare, il reato di rifiuto del servizio civile (art. 8, primo comma) appare, senza che per ciò emergano valide giustificazioni, indifferentemente realizzabile prima, o anche dopo, l'assunzione del servizio.

È possibile, allora, enunciare una seconda conclusione. Il tribunale ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1982, n. 772, nella parte in cui esclude che il reato ivi configurato si realizzi anche dopo l'assunzione del servizio (se si preferisce, nell'espressione «prima di assumerlo»), in relazione agli artt. 2, 3, 19, 21 e 27, terzo comma, della Costituzione.

Ma non si deve trascurare, infine, il fatto che la previsione del terzo comma dell'art. 8 possa avere una sua autonomia nei confronti della fattispecie di reato (primo e secondo comma) cui il legislatore l'ha collegata. Questa, del resto, è la via seguita dalla Corte nella citata sentenza n. 467/1991, con la quale, senza introdurre modificazioni al secondo comma dell'art. 8, è stata pronunciata l'illegittimità del terzo comma, nella parte in cui non prevede che si abbia l'esonero dal servizio militare nel caso di espiazione della pena da parte di chi, per i motivi di coscienza indicati nell'art. 1 della legge, rifiutò il servizio militare (commettendo, dunque, reati diversi da quello configurato dall'art. 8) «dopo averlo assunto». E questo medesimo indirizzo segue l'ordinanza in data 22 luglio 1992 (c. Cospito), con la quale il g.i.p. del tribunale militare di Roma solleva questione di legittimità costituzionale ancora riguardante il terzo comma dell'art. 8, in un caso di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza estranei alla previsione dell'art. 1, e quindi assimilabile a quello qui in esame.

Si giunge, pertanto, ad un'ultima conclusione. Il tribunale ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, nella parte in cui non prevede che esoneri dalla prestazione del servizio militare l'espiazione della pena da parte di chi abbia rifiutato il servizio militare per motivi di coscienza non compresi nella previsione dell'art. 1, in relazione agli artt. 2, 3, 19, 21 e 27, terzo comma, della Costituzione.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo e terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, in relazione agli artt. 2, 3, 19, 21 e 27, terzo comma, della Costituzione;

Dispone la sospensione del procedimento in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che l'ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Padova, addì 26 gennaio 1993

Il presidente estensore: ROSIN

Il collaboratore di cancelleria: DARIO

N. 173

Ordinanza emessa il 22 gennaio 1993 dal tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Greco Franco

Processo penale - Dibattimento - Contestazione di fatto nuovo risultante dal dibattimento - Consenso dell'imputato alla contestazione - Mancata previsione della possibilità di procedere con il rito abbreviato con conseguente inapplicabilità dell'attenuante di cui all'art. 444 del c.p.p. - Irragionevolezza con incidenza sul diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 446, primo e terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

Ha emesso all'udienza del 22 gennaio 1993 la seguente ordinanza.

Nel corso del procedimento penale a carico di Greco Franco — imputato del reato di rapina aggravata dall'aver usato come minaccia una siringa (arma impropria) e dall'aver agito unitamente ad un complice (non identificato), in danno di Voghera Massimiliano da cui si faceva consegnare una banconota da L. 50.000 — il p.m., a seguito delle risultanze dibattimentali, chiedeva, a norma dell'art. 518.2 del c.p.p., di essere autorizzato alla contestazione in udienza al medesimo Greco del reato di cui all'art. 73 del t.u. stupefacenti per avere ceduto a Giustiniani Carmine (il preteso complice finallora non identificato nel reato di rapina) metà di una dose di eroina.

Il fatto contestato in udienza è indubitabilmente «nuovo», nel senso che non è connesso a quello di cui alla originaria imputazione di rapina, non risultando gli estremi di cui all'art. 12 del c.p.p.

L'imputato, presente, ha accettato la contestazione, ed ha quindi proposta istanza di «patteggiamento» ex art. 444 del c.p.p., cui il p.m. ha aderito.

A questo punto il tribunale ha ordinato la separazione del procedimento originario per rapina (sul quale ha poi pronunciato sentenza assolutoria del Greco) da quello instaurato in corso di giudizio per il nuovo reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990, per la duplice ragione che il Greco era in stato di detenzione per l'originaria imputazione onde urgeva decidere anche ai fini dello *status libertatis*, e che la richiesta di applicazione della pena per il nuovo reato contestato, promossa dall'imputato ed alla quale il p.m. aveva prestato consenso, urtava contro il disposto dell'art. 446, primo e quarto comma, del c.p.p.

È chiara la rilevanza della questione, in presenza di una richiesta di applicazione di pena da parte dell'imputato, cui presta consenso il p.m., formulata oltre il momento in cui è stato aperto il dibattimento, nel senso che il tribunale, dovendo respingere la richiesta ex art. 446 del c.p.p., si pone il quesito se tale norma è conforme a Costituzione nella parte in cui non prevede la possibilità per le parti di formulare la richiesta di applicazione di pena e correlativamente di prestare il consenso in una situazione quale è quella prevista dall'art. 518.2 del c.p.p.

In punto non manifesta infondatezza i profili si devono riscontrare in relazione al principio di eguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, al diritto alla difesa di cui all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Sotto il profilo del principio di eguaglianza appare di tutta evidenza che la legge viene a trattare in maniera diseguale due situazioni fra loro estremamente simili, ed anzi a trattare in maniera più «punitiva» quella nella quale l'imputato, accettando la contestazione di un fatto nuovo di dibattimento e proponendo istanza di patteggiamento, rende il più agevole possibile il compito della giustizia, consentendo di giungere immediatamente ad una decisione e rinunciando al limite al mezzo di impugnazione costituito dall'appello.

Non vale, ad avviso del tribunale, rilevare che l'alternativa consentita dalla legge è pur sempre quella del procedimento nelle forme ordinarie, così che per il fatto nuovo di cui il p.m. chiede la contestazione in udienza, l'imputato presente (se intende formulare richiesta a norma dell'art. 444 del c.p.p.) deve semplicemente esprimere il dissenso verso la contestazione immediata; con la conseguenza del ritorno del procedimento alla fase delle indagini preliminari e con ogni possibilità di fare richiesta di applicazione di pena fino all'apertura dell'eventuale nuovo dibattimento.

Questa era una via che il tribunale conosceva, ma ha preferito escluderla di fronte ad esigenze di economia processuale e di concentrazione del dibattimento, in ciò sollecitato dallo stesso disposto dell'art. 518.2.

Invero o si afferma che il tribunale deve sempre — di fronte ad una contestazione *ex art.* 518 del c.p.p. — rimettere gli atti al p.m. in sede di indagini preliminari per consentire di ripercorrere l'intero *iter* processuale nel quale è prevista anche l'ipotesi di cui all'art. 444 del c.p.p.; ovvero non si può disconoscere che, se sono vere le esigenze di speditezza menzionate dall'art. 518.2 del c.p.p., all'imputato (quando accetti la contestazione) non deve essere preclusa la possibilità di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 444 del c.p.p. La soluzione, quale oggi è cristallizzata nelle norme esaminate, non convince punto sotto un profilo di ragionevolezza e di garanzia della speditezza processuale, che costituisce uno dei cardini del nuovo processo.

Posto che, come nel caso, si è in presenza della contestazione di un fatto nuovo risultante dal dibattimento (a norma dell'art. 518 del c.p.p.), che il presidente del collegio ha autorizzato la relativa contestazione nella medesima udienza, che l'imputato ha prestato consenso alla contestazione a tutto vantaggio della speditezza del procedimento, non si comprende la ragionevolezza dell'inibire in questa sede (consenzienti le parti) il ricorso all'art. 444 del c.p.p.

Il tribunale non ignora la giurisprudenza della Corte costituzionale, in particolare la sentenza 8 luglio 1992, n. 316, che ha deciso un caso analogo, relativo alla contestazione nel corso del dibattimento di un fatto concorrente *ex art.* 517 del c.p.p. e di contestuale richiesta di rito abbreviato da parte dell'imputato, sulla base del principio dell'*imputet sibi*, ossia rilevando che l'imputato ben poteva prevedere la nuova contestazione «dato lo stretto rapporto intercorrente tra l'imputazione originaria ed il reato connesso». Ma ha anche presente che diverso è il caso del rito abbreviato rispetto al patteggiamento, e soprattutto che diversa è l'ipotesi di contestazione di reato concorrente di cui all'art. 517 del c.p.p. e di contestazione di fatto nuovo di cui all'art. 518 del c.p.p.

Ragion per cui non ritiene che le due situazioni siano tra loro assimilabili.

Sotto il profilo del diritto alla difesa il tribunale ravvisa a conforto della tesi qui sostenuta argomenti adottati in altro contesto dalla stessa Corte costituzionale. Infatti nella sentenza 28 dicembre 1990, n. 593 (che richiama espressamente altri precedenti) si legge testualmente: «l'interesse dell'imputato a beneficiare dei vantaggi che discendono dall'instaurazione di tale rito speciale (abbreviato) in tanto rileva, in quanto egli rinunzi al dibattimento, accettando di essere giudicato sostanzialmente sulla base degli elementi raccolti dall'organo dell'accusa — senza partecipare alla formazione della prova in contraddittorio — e di subire limiti alla proponibilità dell'appello. L'interesse dell'imputato trova cioè tutela solo in quanto la sua condotta consenta l'effettiva adozione di una sequenza procedimentale che, evitando il dibattimento e contraendo le possibilità di appello, permette di raggiungere quell'obiettivo di rapida definizione del processo che il legislatore ha inteso perseguire con l'introduzione del rito abbreviato e più in generale dei riti speciali». La medesima decisione citata aggiunge che «quando per l'inerzia dell'imputato tale scopo non può essere pienamente raggiunto — in quanto si è già pervenuti al dibattimento — sarebbe del tutto irrazionale consentire che, ciononostante, a quel giudizio si addivenga in base alle contingenti valutazioni dell'imputato sull'andamento del processo».

Ora, nel caso in esame, ci si trova in una situazione simmetrica-opposta. La condotta dell'imputato che accetta in udienza la contestazione del «fatto nuovo» viene penalizzata dalla esclusione del patteggiamento, quando questo permetterebbe di raggiungere quell'obiettivo di rapida definizione del processo che il legislatore ha inteso perseguire con l'applicazione di pena su richiesta della parte. Ed all'opposto, se l'imputato sa che è preclusa la via della richiesta di applicazione di pena, non potrà fare altro che moltiplicare i tempi del processo, preferendo che si proceda anche per il fatto nuovo con le vie ordinarie, così da potere fruire in futuro della possibilità di patteggiare la pena, giovandosi della sua precedente inerzia.

Né valgono le altre considerazioni aggiuntive della citata sentenza della Corte, in quanto di fronte al fatto nuovo contestato in udienza non si può argomentare che l'imputato abbia scelto una determinata via in base a contingenti valutazioni sull'andamento del processo.

È ovvio che l'eccezione può anche essere letta nel senso della illegittimità costituzionale dell'art. 518, secondo comma, del c.p.p. nella parte in cui non dispone (in deroga all'art. 446 del c.p.p.) che l'istanza di patteggiamento può essere fatta valere nell'ipotesi in cui, autorizzata la contestazione del fatto nuovo da parte del presidente, l'imputato consenta alla contestazione stessa.

P. Q. M.₃

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 446, primo e terzo comma, del c.p.p. — nella parte in cui non prevedono che le parti possano formulare la richiesta di cui all'art. 444, primo comma, e reciprocamente dare il consenso nella situazione di autorizzazione alla contestazione in udienza di un fatto nuovo con relativo consenso dell'imputato ex art. 518, secondo comma, del c.p.p. — pre contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Torino, addì 22 gennaio 1993

Il presidente estensore: AMBROSINI

93C0382

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA CORRIGE

Comunicato relativo all'ordinanza della Corte costituzionale 1-6 aprile 1993, n. 144. (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 1^a serie speciale Corte costituzionale n. 16 del 14 aprile 1993).

Nel titolo riportato nel sommario e alla pag. 24 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, relativo all'ordinanza citata in epigrafe, dove è scritto: «Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione», leggasi: «Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale».

93C0417

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCIA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione di esso	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

MODALITÀ PER LE INSERZIONI - ANNO 1993

Tariffe compresa IVA 19%

Prezzi delle inserzioni commerciali:

lestata (massimo tre righe)	L. 99.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 33.000

Prezzi delle inserzioni giudiziarie:

lestata (massimo due righe)	L. 26.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 13.000

Gli originali degli annunci devono essere redatti su carta da bollo o uso bollo per quelli che, in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti *cifre*, queste — sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea di testo originale come sopra detto — per esigenze tipografiche debbono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e non in quello verticale.

Il prezzo degli annunci richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Agli inserzionisti viene inviato giustificativo come stampa ordinaria. Coloro che volessero ricevere tale giustificativo a mezzo raccomandata espresso, dovranno aggiungere L. 8.000 per spese postali.

Affinché la pubblicazione degli avvisi di convocazione di assemblee e di aste possa effettuarsi entro i termini stabiliti dalla legge, è necessario che gli avvisi medesimi, quando vengono spediti per posta, pervengano all'Ufficio inserzioni almeno 23 giorni prima della data fissata. Tutti gli avvisi presentati agli sportelli dell'Ufficio inserzioni di Roma vengono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 5 giorni feriali dopo quello di presentazione.

Gli avvisi da inserire nei supplementi straordinari alla Gazzetta Ufficiale (Bollettino Estrazioni) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva alla data di presentazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Gli annunci dei quali si richiede la pubblicazione nel «Foglio delle inserzioni» della Gazzetta Ufficiale a norma delle vigenti leggi civili e commerciali, debbono essere firmati dalla persona responsabile che fa la richiesta, con l'indicazione — ove occorra — della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a macchina oppure a stampatello. In caso contrario non si assumono responsabilità per eventuale inesatta interpretazione da parte della tipografia.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente. Tale adempi-

mento non è indispensabile per gli avvisi già visti dalla predetta Autorità.

Se l'annuncio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se, invece, la richiesta viene fatta agli sportelli dell'Ufficio Inserzioni oppure presso le librerie concessionarie da un apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la inserzione.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTENUMERO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BAFONE PASQUALE
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolo
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MALTERA
NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
SALERNO
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
MODENA
Libreria I.A. GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
REGGIO EMILIA
Cartolibreria MODERNA S.c.a.r.l.
Via Farini, 1/M
RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egido
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

UDINE

Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Merlatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORCIA
Via Mascagni
FROSINONE
Cartolibreria I.E. MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
LAVINIO (Roma)
Edicola di CANTANELLI A & C
Piazza del Consorzio, 7
RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
ACQUINZA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E. ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Carofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiesa Pretura di Roma
Piazzale Clodio
SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosaria Sabatini
Viale Mannelli, 10
TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANGINI DUILIO
Viale Trieste
VITERBO
Libreria AR. di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietratre

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenoite, 39/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
COMO
Libreria NANI
Via Carroli, 14
CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Edbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Cairi, 14
VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuizi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

ASCOLI PICENO

Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 185
MACERATA
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annunziata, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Maitoli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
Libreria D.I.E.M.
Via Capriiglione, 42-44
ISERNA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria HOFFI
Via dei Martiri, 31
ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ASTI
Libreria BORTOLI TRE RE
Corso Aleri, 364
BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V. Emanuele, 65
BARI
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
LECCE
Libreria MII FLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28
MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
CAGLIARI
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395

ENNA

Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MLIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
RAGUSA
Libreria F. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
TRAPANI
Libreria IO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELI EGHINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
LIVORNO
Libreria AMFIDIO NUOVA
di Quindici Irma A. C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
LUCCA
Editrice BARONI
di De Mori Rosa S.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof. ELSTANTE
Via Montanara, 9
MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Milie, 13
PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macalfe, 37
SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
Libreria DISSERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, Cartiere Miliani Fabiano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> annuale L. 345.000 semestrale L. 188.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> annuale L. 63.000 semestrale L. 44.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> annuale L. 193.000 semestrale L. 105.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> annuale L. 63.000 semestrale L. 44.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> annuale L. 193.000 semestrale L. 105.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> annuale L. 664.000 semestrale L. 366.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami».	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate.	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna.	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive.	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 1 7 0 9 3 *

L. 6.500